
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine

Comune di MAJANO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Legge Regionale 5/2007 e seguenti

VARIANTE n° 32

E) NORME DI ATTUAZIONE

Studio Associato di Architettura

Anna Maria Baldo
Anna Emilia Polano

33100 Udine, Via Mantica, 26
tel. e fax 0432 - 504378
c.f. p.iva 01519290306
annaeannae@virgilio.it

Data: aprile 2021

INDICE

CAPO PRIMO	4
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)	4
CAPO SECONDO	5
ART. 2 – DEFINIZIONI	5
CAPO TERZO	11
ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE	11
ART. 4 - CAMPO DI ELASTICITA' DEI P.A.C.	11
ART. 5 - EDIFICABILITA'	11
CAPO QUARTO	13
ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE	13
ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	13
ART. 8 - DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO	15
ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE	19
ART. 10 - ZONA OMOGENEA A1 (NUCLEI STORICI DI ALTO VALORE AMBIENTALE)	20
ART. 11 - ZONA OMOGENEA B0/1 (DI IMPIANTO STORICO-AMBIENTALE)	22
ART. 12 - ZONA OMOGENEA B0/2 (EDIFICI ISOLATI RECENTI ALL'INTERNO DEL TESSUTO STORICO)	25
ART. 13 - ZONA OMOGENEA V1 (VERDE DI PROTEZIONE)	27
ART. 14 - ZONA OMOGENEA B1/O (CENTRALE CON FUNZIONI DIREZIONALI E COMMERCIALI)	28
ART. 15 - ZONA OMOGENEA B2 (RESIDENZIALE MISTA)	30
ART. 16 - ZONA OMOGENEA B3 (RESIDENZIALE ESTENSIVA)	31
ART. 17 - ZONA OMOGENEA C1 (MISTA DI ESPANSIONE ESTENSIVA)	34
ART. 18 - ZONA OMOGENEA C2 (RESIDENZIALE DI ESPANSIONE)	36
ART. 19 - ZONA OMOGENEA S1 (SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE)	38
ART. 20 - ZONA OMOGENEA H2 (INSEDIAMENTI COMMERCIALI DI PROGETTO)	44
ART. 21 - ZONA OMOGENEA H3 (INSEDIAMENTI COMMERCIALI ESISTENTI)	46
ART. 22 - ZONA OMOGENEA D2H2 (MISTA, ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI PROGETTO)	48
ART. 23 - ZONA OMOGENEA D3H3 (ZONA MISTA ARTIGIANALE E COMMERCIALE ESISTENTE)	51
ART. 24 - ZONA OMOGENEA D2 (INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI INTERESSE LOCALE)	54
ART. 25 - ZONA OMOGENEA D3 (INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI SINGOLI ESISTENTI)	55
ART. 26 - ZONA OMOGENEA D4 (INSEDIAMENTI INDUSTRIALI PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE)	60
ART. 27 - ZONA OMOGENEA E2.1 (BOSCHIVA)	61
ART. 28 - ZONA OMOGENEA E2.2 (AMBITI AGRICOLI - PAESAGGISTICI COLLINARI)	62
ART. 29 - ZONA OMOGENEA E4.1 (AMBITI DEI CORSI D'ACQUA SOGGETTI AL D.LGS 42/04, PARTE TERZA, TITOLO I)	64
ART. 30 - ZONA OMOGENEA E4.2 (AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA DEI CENTRI ABITATI)	66
ART. 31 - ZONA OMOGENEA E4.3 (AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE)	69
ART. 32 - ZONA OMOGENEA E4.4 (AMBITI DELLE COLTURE DI PREGIO E PER L'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA E PER L'ALLEVAMENTO IPPICO)	70
ART. 33 - ZONA OMOGENEA E5 (DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO INTENSIVO)	73
ART. 34 - ZONA OMOGENEA E6 (AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PRODUTTIVO)	74
ART. 35 - ZONA OMOGENEA E7.1 (ALLEVAMENTI ZOOTEKNICI INTENSIVI SINGOLI ESISTENTI)	76
ART. 36 - ZONA OMOGENEA E7.3 (IMPIANTI DI ITTICOLTURA)	79
ART. 37 - ZONA OMOGENEA F4 (SORGIVA DI BARS – EX AREA DI REPERIMENTO L.R. 42/96)	81

ART. 38 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (VALLE DEL TAGLIAMENTO E TORBIERA DI CASASOLA E ANDREUZZA)	82
ART. 39 - NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA COMPONENTE VEGETALE	84
ART. 40 - NORME PER LA TUTELA DEGLI ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE	85
ART. 41 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA AI SENSI DEL D. LGS 42/2004, PARTE III	85

CAPO SESTO	87
-------------------	-----------

PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI	87
ART. 42 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI:	87
ART. 43 - INDIRIZZI DI RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	90

CAPO SETTIMO	94
---------------------	-----------

VARIE	94
ART. 44 - INFRASTRUTTURE	94
ART. 45 - LIMITI DI RISPETTO INEDIFICABILI	94
ART. 46 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI	95
ART. 47 - DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI	96
ART. 48 - NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI LUNGO LA SR 463	97
ART. 49 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA	99
ART. 50 - VINCOLI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI	101
ART. 51 - VINCOLI ARCHEOLOGICI	120
ALLEGATO N° 1	121
ALLEGATO N° 2	126

CAPO PRIMO

GENERALITA'

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)

Il territorio del Comune di Majano è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).

Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, nonché dalle disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia.

I richiami normativi citati riguardano riferimenti a norme attualmente in vigore. Qualora tali disposizioni dovessero variare anche i rinvii citati nel presente documento s'intendono automaticamente aggiornati con riferimento alla legge di rango superiore.

CAPO SECONDO

INDICI URBANISTICI

ART. 2 – DEFINIZIONI

I seguenti parametri sono misurati in metri lineari (ml) se relativi a lunghezze, metri quadri (mq) se relativi a superfici o in metri cubi (mc) se relativi a volumi.¹

2.1 - Superficie territoriale (ST)

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente e le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti.

Non concorrono al computo della ST:

- le aree destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità;
- le aree pubbliche o di uso pubblico;
- le aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori;
- le strade aperte al pubblico transito da più di tre anni.

2.2 - Superficie fondiaria (SF)

E' costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici.

Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere ai fini di computo, il verde ed i parcheggi privati.

2.3 - Indice di fabbricabilità territoriale (IT)

Esprime il volume² massimo o minimo in mc costruibile per ogni ettaro (Ha) di superficie territoriale (ST).

2.4 - Indice di fabbricabilità fondiaria (IF)

Esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria (SF).

2.5 - Densità territoriale (DT)

Esprime il rapporto tra la somma degli abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie espressa in Ha.

2.6 - Ambito minimo di piano attuativo comunale (P.A.C.)

All'interno del P.R.G.C. sono individuati con apposito segno grafico gli ambiti di P.A.C. che devono essere attuati in modo unitario.

E' ammessa la realizzazione del piano per stralci funzionali, completi di tutte le opere e degli standard, qualora previsti.

I piani attuativi previgenti sono detti P.R.P.C., Piani Regolatori Particolareggiati Comunali.

La dotazione di attrezzature pubbliche da prevedere all'interno dei P.A.C., per le zone C, va riferita alla insediabilità teorica massima, calcolata sulla base di un indice di utilizzazione di 200 mc/ab.

Alla scadenza del termine previsto dalla convenzione, almeno dieci anni, restano in vigore per il rilascio dei titoli abilitativi, le previsioni specificate dal P.A.C.³

¹ D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 1

² Si intende volume urbanistico

³ Regolamento di attuazione parte I urbanistica della L.R. 5/2007 art. 9 co. 7

2.7 - Rapporto di copertura (RC)

Esprime il rapporto percentuale tra la superficie coperta riferita a tutte le opere edificate o di progetto e la superficie fondiaria (SF).

2.8 - Superficie coperta (SC)⁴

È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali.⁵

2.9 - Superficie utile (SU)⁶

È la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie.

2.10 - Superficie accessoria (SA)⁷

È la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre.

2.11 - Volume urbanistico del fabbricato (V)

Il volume urbanistico del fabbricato si ottiene moltiplicando la superficie coperta (SC) per l'altezza del fabbricato (H). In caso di diverse altezze il calcolo può essere effettuato moltiplicando la porzione di SC per la relativa H.

2.12 - Volume utile (Vu)⁸

È il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu)

2.13 - Volume tecnico (Vt)⁹

Rappresenta il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla LR 19/2009.

⁴ L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.g), D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 1.a)

⁵ Ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009, art.2, Il calcolo della S.C. si effettua attraverso la proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio, escluse:

- 1) le rampe di scale aperte;
- 2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito dall'art. 10 bis del D.P.Reg. 20/01/2012 n°18, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggiali;
- 3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37 della L.R. 19/2009;
- 4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (S.P.) nei limiti dell'art. 16, comma 1, lett. j) della L.R. 19/2009.

⁶ L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.e), D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 1.e) che recita:

e) il calcolo della superficie utile (Su) si effettua al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scale e dei vani fine corsa ascensori, nonché di tutte le superfici accessorie e delle superfici derivanti da volumi tecnici.

⁷ L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.f) e s.m.i.,

⁸ L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.i)

⁹ L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.j)

2.14 - Altezza del fabbricato (H)¹⁰

Rappresenta la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.

La H si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato come da progetto con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza del sedime dell'edificio, sino alla intersezione dell'intradosso del solaio di copertura dell'edificio posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata, e in caso di:

1) coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45% o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza inferiore o uguale al 45%, è esclusa dalla misura la superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;

2) coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45% o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza superiore al 45%, si aggiunge il 50% della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura, con l'esclusione della superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;

3) coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50% della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio;

4) manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell'altezza purché pertinenti all'edificio. Ai fini del calcolo dell'altezza del fabbricato (H) e per quanto ammesso dall'articolo 7, comma 2, della L.R. 19/2009, il Comune individua in 0,5 ml la differenza massima tra la quota media del terreno sistemato e la quota media del piano di campagna naturale (quota del terreno rilevabile prima dell'esecuzione dell'intervento urbanistico-edilizio) riferito all'intero lotto oggetto d'intervento.¹¹

In presenza di edifici localizzati, in base ad una preventiva indagine idrogeologica, in zone con falda posta a limitata profondità superficiale e/o in aree soggette a ristagni d'acqua temporanei, la quota 0,00 convenzionale viene fissata, in deroga, sul piano di calpestio del primo solaio fuori terra posto ad H minore o uguale a mt. 1.50.

¹⁰ L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.k), D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 1.b)

¹¹ D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 2.a) Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della L.R. 19/2009 il Comune può, nel proprio regolamento edilizio o strumento urbanistico individuare la differenza massima tra la quota media del terreno sistemato e il piano di campagna naturale ai fini del calcolo dell'altezza utile dell'edificio di cui al comma 1, lett. b). A tali fini il piano di campagna naturale corrisponde alla quota altimetrica media del terreno rilevabile prima dell'esecuzione dell'intervento urbanistico-edilizio.

2.15. - Altezza utile dell'unità immobiliare (Hu)¹²

E' la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30% dell'area del locale.

2.16. - Sagoma dell'edificio¹³

È la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici.

2.17 - Distanza dai confini (DC)¹⁴ dalle strade (DS) e dei corsi d'acqua (DA)

È la distanza minima in proiezione orizzontale fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio dai confini di proprietà, dalle strade, dai corsi d'acqua. Ove prevista dalle norme di zona, la costruzione al limite del confine di proprietà è ammessa previo accordo trascritto e registrato tra i confinanti.

2.18 - Distacco tra i fabbricati (DE)

E' la distanza minima in proiezione orizzontale tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte.

2.19 - Distanza tra pareti finestrate (DPF)

Per parete finestrata si intende qualsiasi muro con finestre considerato per tutto il suo sviluppo.

Ai sensi dell'art. 9 del d.m. 02.04.1968 n. 1444 la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di ml 10,00 dev'essere applicata ad ogni punto del perimetro esterno del fabbricato ed a tutti gli edifici.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra indicate nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche se specificato.

Resta totalmente riconosciuto il diritto acquisito dall'edificio preesistente nei confronti dell'edificio erigendo che dovrà rispettare la distanza minima prevista.

La norma della distanza fra pareti finestrate non trova applicazione solo nel caso in cui le pareti fronteggianti fossero entrambe prive di aperture.

Ove prevista dalle norme di zona, la costruzione al limite del confine di proprietà è ammessa previo accordo trascritto e registrato tra i confinanti.

¹² L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.l), D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 1.c) che recita:

c) il calcolo dell'altezza utile dell'unità immobiliare (Hu) si misura fra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto e nel caso di:

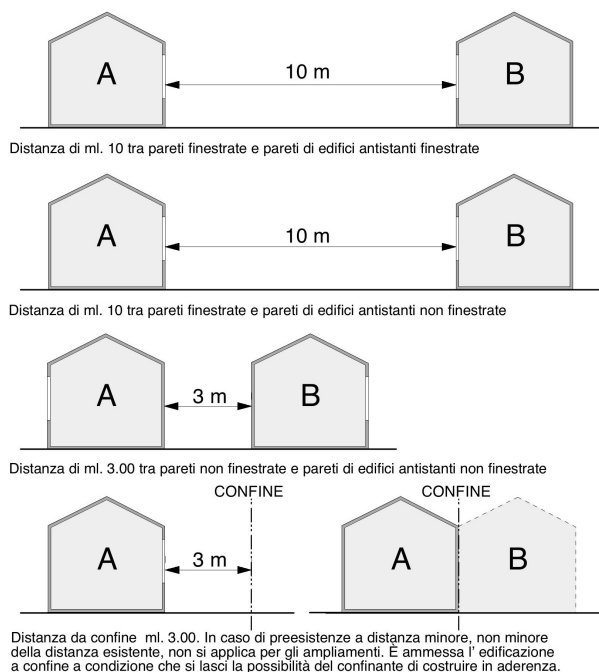
1) travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto o del tavolato;

2) locali aventi altezze non uniformi o ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando la compensazione delle altezze prevista dalla LR 44/1985 a prescindere dalla destinazione d'uso dei locali;

3) locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l'altezza utile è verificata per ciascuna di esse secondo i criteri di cui ai punti precedenti.

¹³ L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.m)

¹⁴ L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.n)



Schemi esplicativi dei casi ricorrenti

2.20 - Spazi per parcheggi privati (SP)¹⁵

È l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi.

Il calcolo della SP si effettua al lordo delle murature, dei pilastri insistenti sull'intera area, inclusa l'area di accesso e di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle scale, ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi.

Per la nuova costruzione deve essere prevista un'area destinata a parcheggio privato nella misura minima di 1 mq/10 mc, ai sensi Legge 122/1989 e successive modifiche.

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni stabilite dalla Legge 122/1989, in qualsiasi zona urbanistica la nuova edificazione e la ristrutturazione di edifici esistenti per la creazione di una o più unità immobiliare di tipo residenziale deve prevedere spazi di sosta per almeno due autoveicoli a servizio esclusivo di ciascuna unità, all'interno della costruzione o nell'area di pertinenza.

Almeno uno degli stalli di sosta previsto dovrà essere realizzato all'esterno della recinzione con funzioni di parcheggio di relazione.

L'area costituisce pertinenza urbanistica dell'alloggio come "parcheggio privato di uso pubblico" anche in caso di successivi frazionamenti.

Negli edifici esistenti è ammesso l'incremento degli alloggi solo se è assicurata la dotazione sopra indicata.

Nelle sole zone "A" e "B0/1" la dotazione può essere ricavata in altri lotti all'interno di un raggio di 100ml. In caso di dimostrata carenza di volumi o pertinenze scoperte, può essere previsto lo spazio di sosta per un solo autoveicolo a servizio esclusivo dell'unità abitativa.

L'area di pertinenza può estendersi alla zona V1 o agricola adiacente al lotto dove è ammessa la realizzazione di residenza, per una profondità di 30ml dal confine di zona.

Qualora l'intervento edilizio interessi tre o più unità immobiliari dev'essere assicurata anche una corretta collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

¹⁵ L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.h)

2.21 - Bosco

Ai fini dell'applicazione della legge 431/85 si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Norme in materia di risorse forestali" e s.m.i.

2.22 - Viabilità rurale e agricola

Si fa riferimento al documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal "Comitato forestale regionale" istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, nella seduta del 21.12.1989.

2.23 - Commassamento dei terreni in zona agricola

Circa la cumulabilità delle zone agricole possono venire conglobate come "funzionalmente contigue" anche superfici disarticolate a disposizione dell'interessato, ubicate all'interno dei confini comunali e nei comuni confinanti - a condizione che abbiano normativa omogenea - solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi, previo vincolo notarile trascritto nel Registro della Conservatoria.

Le aree commassate si intendono convenzionalmente come lotto.

2.24 - Area di pertinenza urbanistica¹⁶

E' l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura.

Può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell'area interessata dalla costruzione. In quest'ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d'obbligo da trascriversi nei Registri Immobiliari e al tavolare a cura del richiedente.

2.25 - Area funzionalmente contigua¹⁷

Rappresenta l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purchè suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purchè la distanza non superi il raggio di 1.000 ml.

2.26 - Superficie coperta commerciale complessiva (S.C.C.C.) : la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti.

¹⁶ L.R. 19/2009 art. 33

¹⁷ L.R. 19/2009 art. 3 co. 2.c)

CAPO TERZO

ELEMENTI DI GESTIONE

ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Il P.R.G.C. si attua attraverso:

3.1 - Piani attuativi Comunali (P.A.C.)¹⁸

di iniziativa pubblica o privata, ai sensi della L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi della L.R. 5/2007, art. 25, le procedure di adozione e approvazione del P.A.C. sostituiscono quelle relative a:

- a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare;
- c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
- d) i piani di recupero;
- e) i programmi integrati di intervento;
- f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana.

I limiti dei P.A.C. sono indicati sulle tavole di zonizzazione.

3.2 - Intervento diretto che consiste in:

- a) Attività edilizia libera¹⁹
- b) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)²⁰
- c) Denuncia di inizio attività alternativa a permesso di costruire²¹
- d) Permesso di costruire (PdC)²²

ART. 4 - CAMPO DI ELASTICITA' DEI P.A.C.

Le previsioni di P.R.G.C. relative agli ambiti unitari soggetti a P.A.C. possono utilizzare, i gradi di modificabilità fissati sulla relazione di flessibilità del piano struttura.

All'interno degli ambiti soggetti a P.A.C. è possibile escludere proprietà di Enti o aree relative ad infrastrutture, aventi un'incidenza non superiore al 10% dell'intera superficie territoriale dell'ambito.

ART. 5 - EDIFICABILITA'

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

Area edificabile è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria e cioè di strade, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica.

La destinazione di un terreno a zona edificabile secondo il P.R.G.C. non conferisce il titolo di edificabilità qualora non esistano le opere di urbanizzazione primaria, ovvero non esista dal Comune la previsione di realizzarle nel triennio successivo al titolo abilitativo, oppure non esista l'impegno dei privati di realizzarle contemporaneamente alla costruzione oggetto del titolo abilitativo.

¹⁸ L.R. 5/2007 art. 2 co.1.I); L.R. 5/2007 art. 63bis co.6., L.R. 5/2007 Art. 25

¹⁹ L.R. 19/2009 art. 16

²⁰ L.R. 19/2009 art. 17

²¹ L.R. 19/2009 art. 18

²² L.R. 19/2009 art. 19 e art. 22 co.2

L'insediamento di attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri, previo parere conforme dell'Azienda per i servizi sanitari, deve essere effettivamente definito, per tipologia e dimensioni, non in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Non sono ammesse nuove previsioni di aree residenziali ad una distanza inferiore a 300m da allevamenti zootecnici eccedenti la soglia di 50 UBA se non quelle individuate in cartografia ammesse secondo le procedure previste dall' art. 23 della L.R. 25/2005.

Gli interventi di attività edilizia libera sono esclusi quelli contraddistinti dai punti d), e), i), j), k), r) del primo comma dell'art. 16 della L.R. 19/2009²³ nella zona A e BO.1 e nei ZSC e nelle zone soggette alla parte III del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli interventi di cui ai punti i), j), k), del primo comma dell'art.16 della L.R.19/2006 sono ammessi nelle altre zone, nel caso di pertinenza di edifici residenziali esistenti, localizzati all'interno del lotto, non sul fronte strada ed armonizzati con l'edificio esistente per forma e materiali di costruzione.

Sono escluse le coperture in lamiera zincata e bitumose, in materiale plastico ad esclusione del policarbonato, è ammessa la struttura in legno.

Devono essere rispettate le norme Abaco degli elementi architettonici nelle zone urbanistiche dove ne è prescritto l'utilizzo.

L'autorità concedente, ai fini della tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza, oltre a prescrivere modifiche e soluzioni diverse al progetto proposto, potrà imporre opere, lavori, dotazioni supplementari ad esso.

²³ **d)** opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;

e) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi o le esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;

i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;

j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;

k) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;

l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge regionale 23/2005 ;

r) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;

2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;

3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;

CAPO QUARTO

DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

6.1 Le opere di urbanizzazione primaria sono:²⁴

- strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- nuclei elementari di verde;
- rete di fognatura;
- rete idrica;
- illuminazione pubblica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete telefonica;
- rete di distribuzione del gas;
- cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.

6.2 Le opere di urbanizzazione secondaria sono:²⁵

- strade di quartiere e di scorrimento;
- asili nido e scuole materne e dell'obbligo;
- istituti di istruzione superiore;
- chiese ed altri edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- aree verdi di quartiere;
- opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
- sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti dalle norme del presente piano, sia pubblici che privati, soggetti o meno ad assenso comunale sono:

A. Interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia²⁶

Comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente. Sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge:

- 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
- 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

²⁴ D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 5 co. 2

²⁵ D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 5 co. 3

²⁶ L.R. 19/2009 art.4 co.1

- 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- 5) l'installazione permanente su suolo ineditato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale;
- 6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale;

b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti;

c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti; tali interventi comprendono:

- 1) l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;
- 2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
- 3) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche e le disposizioni della presente legge;

d) ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa;

e) trasformazione territoriale: interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente:

- 1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
- 2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;
- 3) a intervenire sui corsi d'acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi regionali di settore.

B. Interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia²⁷

Comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedito o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. Tali interventi sono riconducibili alle categorie sotto elencate.

a) manutenzione ordinaria, consistenti in:

- 1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implicino incremento degli standard urbanistici;
- 2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti;
- 3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;

b) manutenzione straordinaria²⁸: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;

c) restauro e risanamento conservativo: rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;

d) attività edilizia libera: l'insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO

²⁷ L.R. 19/2009 art.4 co.2

²⁸ L.R. 19/2009 art.4 co.2, LR5/2013

Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi le destinazioni d'uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie ai sensi dell' art. 5 della L.R. 19/2009 e seguenti:

a) residenziale - superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;

b) servizi - superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;

c) alberghiera - superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e residenze turistico-alberghiere;

d) ricettivo complementare - superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;

e) direzionale - superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:

1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;

2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;

3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;

4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;

f) commerciale al dettaglio - superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;

g) commerciale all'ingrosso - superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad

altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

h) trasporto di persone e merci - superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;

i) artigianale - superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b);

j) industriale - superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;

k) agricola e residenziale agricola - superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;

l) artigianale agricola - superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole ;

m) commerciale-agricola - superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;

n) allevamento industriale in zona agricola - superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale;

o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse.

Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal titolo abilitativo, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o intavolazione, o, in assenza di questi, da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio in conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente.²⁹

Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate per più del 25% della superficie utile dell'unità stessa. Si ha parimenti mutamento della destinazione d'uso quando tali limiti vengono superati in più interventi successivi siano essi assoggettati o meno a PdC, DIA o nei casi di modifica senza opere edilizie.³⁰

²⁹ L.R. 19/2009 art. 14 co.1

³⁰ L.R. 19/2009 art. 15 co.1,2

Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, attuato senza esecuzione di opere edilizie, in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale è soggetto a comunicazione di attività edilizia libera.³¹

Ai fini urbanistico-edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.³²

³¹ L.R. 19/2009 art. 16 co.5

³² L.R. 19/2009 art. 15 co.6

CAPO QUINTO

ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale.

Zona omogenea A:

Le parti del territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La zona A comprende la seguente sottozona:

- A1 nuclei storici di alto valore ambientale.

Zona omogenea B:

Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificato diverse dalle zone A la cui funzione principale insediata risulta essere di tipo prevalentemente residenziale. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore a 12.5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona e avere prioritariamente le caratteristiche di cui all'art.5 del DPGR n. 0126/95. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature.

La zona B si articola nelle seguenti sottozone:

- B0/1 (di impianto storico-ambientale) dei nuclei storici trasformati;
- B0/2 (edifici isolati recenti all' interno del tessuto storico)
- B1/0 centrale con funzioni direzionali e commerciali;
- B2 residenziale mista
- B3 residenziale estensiva.

Zona omogenea V:

Comprende le parti del territorio interessate da orti e prati contigui ai centri abitati.

La zona V1 comprende il verde di protezione delle aree insediative storiche e di valenza ambientale.

Zona omogenea C:

Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B.

Tali zone comprendono le parti di nuovo sviluppo del centro edificato.

Le zone C1 e C2 comprendono le aree residenziali di espansione estensiva.

Zona omogenea S:

Comprende le parti del territorio di proprietà o di uso pubblico destinate a servizi e quelle private di interesse turistico-culturale- ambientale-ricreativo.

La zona S comprende:

- S1 per servizi e attrezzature collettive (standard);

Zona omogenea H:

Comprende ambiti interessati da attività commerciali.

La zona H si articola nelle seguenti sottozone:

- H2 insediamenti commerciali di progetto;
- H3 insediamenti commerciali esistenti.

Zona omogenea D:

Comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti industriali e artigianali.

La zona D comprende le seguenti sottozone:

- D2H2 zona mista, artigianale e commerciale di progetto;
- D3H3 zona mista, artigianale e commerciale esistente;
- D2 industriale e artigianale di interesse locale di progetto;
- D3 insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti;
- D4 insediamenti per attività estrattive

Zona omogenea E:

Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali.

La zona E comprende le seguenti sottozone:

- E2.1 boschiva;
- E2.2 ambiti agricoli-paesaggistici collinari;
- E4.1 ambiti dei corsi d'acqua;
- E4.2 ambiti di tutela paesaggistica dei centri abitati;
- E4.3 ambiti di tutela ambientale;
- E4.4 ambiti delle colture di pregio e per l'allevamento di fauna selvatica;
- E5 ambiti di preminente interesse agricolo intensivo;
- E6 ambiti interesse agricolo-produttivo;
- E7.1 allevamenti zootecnici di carattere industriale singoli esistenti;
- E7.3 impianti di itticoltura.

Limiti di rispetto inedificabili:

Comprende le parti del territorio soggette a vincolo di inedificabilità poste lungo le reti infrastrutturali, i corsi d'acqua, i cimiteri, i depuratori ecc. e le servitù fissate in corrispondenza delle reti tecnologiche.

ART. 10 - ZONA OMOGENEA A1 (nuclei storici di alto valore ambientale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona corrisponde alle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004:

- Casa forte a S. Salvatore;
- Chiesetta S. Antonio a Sant'Eliseo;
- Villa dei co. Colloredo – Mels e Parco antistante la villa a Susans.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- conservare le caratteristiche tipologiche storiche significative ancora presenti, le permanenze di pregio architettonico ambientale e le relative pertinenze scoperte;
- ammettere la ricostruzione delle parti demolite nel rispetto degli elementi tipologici e formali;
- tutelare le aree agricole e forestali di corona.

3. DESTINAZIONE D'USO³³

La zona è destinata alle seguenti attività:

³³ L.R. 19/2009 art. 5

- residenziale;
- agricola purché preesistente, nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
- commerciale al dettaglio con Sv < 400mq connesso alle altre funzioni ammesse;
- alberghiere e ricettivo complementari;
- servizi ed attrezzature collettive.

Si escludono:

- la costruzione di impianti di radiotelefonía mobile;
- interventi di attività edilizia libera, ad esclusione di quelli interni ai fabbricati esistenti, fatto salvo il parere della Soprintendenza;
- l'installazione di tralicci e pali per il sostegno di antenne radio ricetrasmettenti;
- industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all' art. 216 del T.U.LL.SS.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua mediante P.A.C. di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto fissato sulla cartografia della zonizzazione.

In assenza di piano attuativo, sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo.

I P.A.C. dovranno farsi carico di:

- leggere storia, morfologia e caratteristiche costruttive dei manufatti di pregio architettonico ed ambientale;
- specificare le metodologie e gli indirizzi di intervento;
- mantenere le volumetrie preesistenti, per gli edifici contrassegnati con campitura nera sulla Tavola di Zonizzazione .
- considerare, nei casi di ricostruzione post sisma, il rispetto degli elementi formali originari e il ripristino delle volumetrie originarie senza computare superfetazioni.

Gli interventi ammessi riguardano:

- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione
- ampliamento;

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F.	- pari a quello esistente. - per Casa-forte S. Salvatore, I.F. edificato esistente pari a quello ante sisma 1976 - per Chiesetta S. Antonio a Sant'Eliseo, Prpc approvato con delibera C.C. n°14 del 20/02/2006, volume edificabile massimo pari a preesistente – 5.670mc.
H	- pari a quella esistente. - per Casa-forte S. Salvatore, H edificato esistente pari a quello ante sisma 1976 - per Chiesetta S. Antonio a Sant'Eliseo, Prpc approvato con delibera C.C. n°14 del 20/02/2006, H massima 8,40ml.
D.E. e D.C.	- non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e di pregio ambientale. - per Chiesetta S. Antonio a Sant'Eliseo, secondo Prpc approvato con delibera C.C. n°14 del 20/02/2006.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento:

D.E. D.P.F.	- 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata; - ml. 3.00 tra pareti non finestrate; - in caso di pareti entrambe cieche secondo il Codice Civile; - sono ammesse distanze inferiori in presenza di P.A.C. con previsioni planivolumetriche. - per Chiesetta S. Antonio a Sant'Eliseo, secondo Prpc approvato con delibera C.C. n°14 del 20/02/2006.
D.C.	- ml. 5.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente; - è ammessa l'edificazione a confine a condizione che si lasci impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza. - per Chiesetta S. Antonio a Sant'Eliseo, secondo Prpc approvato con delibera C.C. n°14 del 20/02/2006.

S.P. ³⁴	- per Chiesetta S. Antonio a Sant'Eliseo, secondo Prpc approvato con delibera C.C. n°14 del 20/02/2006, 500mq. Per gli esercizi commerciali: - 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si pongono all'interno di volumi preesistenti, alla data del 18.6.2003. - I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml. 1.000.
--------------------	--

6. NORME PARTICOLARI

I piani attuativi vigenti rimangono efficaci fino alla predisposizione dei P.A.C. in adeguamento alle presenti norme.

ART. 11 - ZONA OMOGENEA B0/1 (di impianto storico-ambientale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona si riferisce ad alcuni nuclei storici frazionali, che conservano ancora un impianto storico-ambientale, mentre gli edifici hanno subito trasformazioni nella tipologia, nelle finiture e nei materiali in conseguenza degli eventi sismici.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- conservare le caratteristiche morfologiche storiche e insediative ancora presenti nell'edificato, eliminando le parti incongrue;
- conservare, nella loro tipologia originaria, le permanenze di pregio;
- promuovere in forma diretta e controllata il recupero ed il consolidamento delle funzioni insediative;
- ammettere integrazioni dell'impianto urbanistico per nuove volumetrie nel rispetto degli elementi tipologici e formali evidenziati nell' Abaco degli elementi architettonici.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale;
- direzionale;
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita minore di 400mq;

³⁴ D.P.Reg 23/03/ 2007, n. 069/Pres, art. 21

- alberghiera;
- ricettivo complementare;
- agricola purché preesistente, nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
- servizi ed attrezzature collettive.

Si escludono:

- industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all' art. 216 del T.U.LL.SS.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Sono fatti salvi, fino a scadenza, i Piani Particolareggiati della L. 63/77 in vigore alla data di adozione del presente PRGC .

Gli interventi ammessi riguardano:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento;
- nuova costruzione.

E' d'obbligo:

- per tutti gli interventi sino all'ampliamento, rispettare l' "Abaco degli elementi architettonici", salvo dimostrazione per cui la riproposta di elementi tradizionali sia priva di significato.
- per le nuove costruzioni rispettare l' "Abaco degli elementi architettonici"
- effettuare nei casi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione lo studio di inserimento ambientale, che verifichi l' intervento rispetto agli edifici preesistenti.

E' vietato:

- l'uso della tipologia dell'edificio isolato, ad esclusione degli annessi di servizio se non realizzabili in adiacenza al corpo principale.

In caso di annessi di servizio isolati, in deroga all'"Abaco degli elementi architettonici", sono ammesse piccole strutture di servizio, destinate a deposito attrezzi, prefabbricate e realizzate totalmente in legno.

Per gli edifici contrassegnati con campitura tratteggiata in cartografia sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo nel rispetto dell' "Abaco degli elementi architettonici".

Per l'edificio contrassegnato con campitura tratteggiata in cartografia, località S. Salvatore, è ammessa la commercializzazione dei prodotti dell'attività agricola.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F	- max 2.00 mc/mq, o pari a quello esistente se superiore.
H	- pari a quella esistente, eventualmente aumentabile fino ad un max del 10% per esigenze igienico-funzionali (L.R. 44/85) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; - max 9.50 ml per i nuovi edifici.
D.E. D.P.F.	- 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; - ml. 3.00 tra pareti non finestrate e pareti di edifici antistanti non finestrate; - in aderenza in caso di pareti entrambe cieche.
D.C.	- ml. 3.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza

	esistente, tale disposizione non si applica per gli ampliamenti; - È ammessa l' edificazione a confine a condizione che si lasci impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza.
D.S.	- ml. 3.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente e solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale, previo parere dell'ente proprietario o gestore della strada, nei limiti indicati dalla legge; - da S.R. 463: min. ml 20.
S.P.	Per gli esercizi commerciali: - 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si pongono all'interno di volumi preesistenti, alla data del 18.6.2003. - I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000. Per le funzioni: a) direzionale: 80% della SU e 1 posto auto/2 addetti; b) alberghiera e ricettivo complementare: 1posto auto/ 2 addetti, con un minimo di un posto macchina e il numero maggiore tra 1 posto auto/camera e 1 posto auto/2 coperti del ristorante; c) servizi ed attrezzature collettive: 80% della SU dell'edificio. Lo standard è riducibile fino al 50% nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

In caso di saturazione dell'indice fondiario, sono ammessi uno o più ampliamenti, fino ad un massimo del 20% del volume esistente per non più di 300 mc., per esigenze di adeguamento igienico-funzionale e per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi (autorimesse e servizi vari) anche isolati, in deroga all' IF.

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ESISTENTI

Si consente:

- il miglioramento igienico funzionale;
- la modifica della specie allevata previo parere ASS.

Si vieta:

- l'ampliamento del fabbricato;
- l'aumento del numero dei capi.

In tutti i casi la compatibilità dell'allevamento zootecnico deve essere valutata ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLSS e, dove previsto, delle norme relative alla valutazione di impatto ambientale.

ART. 12 - ZONA OMOGENEA B0/2 (edifici isolati recenti all'interno del tessuto storico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona si riferisce ad alcune parti dei nuclei storici frazionali dove sono presenti edifici isolati recenti, costruiti in conseguenza degli eventi sismici, all'interno di un impianto storico - ambientale esistente.

Comprende inoltre aree all'interno del tessuto storico, strategiche per la localizzazione ma prive di una caratterizzazione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- armonizzare le nuove tipologie con quelle storiche;
- ridefinire complessivamente le aree contrassegnate in cartografia, nel rispetto dell'impianto morfologico esistente.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale;
- direzionale;
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita minore di 400mq;
- alberghiera;
- ricettivo complementare;
- agricola purché preesistente, nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
- servizi ed attrezzature collettive.

Si escludono:

- industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all' art. 216 del T.U.LL.SS.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Sono fatti salvi, fino a scadenza, i Piani Particolareggiati della L. 63/77 in vigore alla data di adozione del presente P.R.G.C .

Gli interventi ammessi riguardano:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento;
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica nelle aree contrassegnate con un perimetro tratteggiato nella cartografia, dove gli interventi devono tendere alla riproposizione dei caratteri tipologici, e morfologici dell'ambito.

E' d'obbligo:

- per tutti gli interventi sino all'ampliamento, rispettare l'"Abaco degli elementi architettonici", salvo dimostrazione per cui la riproposta di elementi tradizionali sia priva di significato.
- per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche rispettare l' "Abaco degli elementi architettonici"
- effettuare nei casi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, ampliamento e nuova costruzione lo studio di inserimento ambientale, che verifichi l' intervento rispetto agli edifici preesistenti.
- favorire la continuazione degli edifici in linea se contigui

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F.	- max 1,5 mc/mq, o pari a quello esistente se superiore.
R.C.	- max 40% del lotto.
H	- pari a quella esistente, eventualmente aumentabile fino ad un max del 10% per esigenze igienico-funzionali (L.R. 44/85) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; - max 9,5ml per nuove costruzioni.
D.E. D.P.F.	- 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; - min. ml. 3.00 tra pareti non finestrate e pareti di edifici antistanti anch'esse non finestrate - in aderenza in caso di pareti entrambe cieche.
D.C.	- ml. 5.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente; - è ammessa l'edificazione a confine a condizione che si lasci impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza.
D.S	- ml. 5.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente e solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale, previo parere dell'ente proprietario o gestore della strada, nei limiti indicati dalla legge; - da S.R. 463: min. ml 20
S.P.	Per gli esercizi commerciali: - 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si pongono all'interno di volumi preesistenti, alla data del 18.6.2003. - I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000.

S.P.	Per le funzioni: a) direzionale: 80% della SU e 1 posto auto/2 addetti b) alberghiera e ricettivo complementare: 1posto auto/ 2 addetti, con un minimo di un posto macchina e il numero maggiore tra 1 posto auto/camera e 1 posto auto/2 coperti del ristorante. c) servizi ed attrezzature collettive: 80% della SU dell'edificio. Lo standard è riducibile fino al 50% nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
------	---

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

In caso di saturazione totale o pressoché totale dell'indice fondiario, sono ammessi uno o più ampliamenti, fino ad un massimo del 20% del volume esistente per non più di 150 mc., per esigenze di adeguamento igienico-funzionale e per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi (autorimesse e servizi vari) anche isolati, in deroga all' IF.

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ESISTENTI

Si consente:

- il miglioramento igienico funzionale
- la modifica della specie allevata previo parere ASS e nulla osta del Sindaco

Si vieta:

- l'ampliamento del fabbricato
- l'aumento del numero dei capi

In tutti i casi la compatibilità dell'allevamento zootecnico deve essere valutata ai sensi degli art. 216 e 217 del TULLSS e, dove previsto, delle norme relative alla valutazione di impatto ambientale.

ART. 13 - ZONA OMOGENEA V1 (Verde di protezione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree poste in diretta connessione con le aree insediative storiche o di valenza ambientale, generalmente utilizzate ad orto, coltivo, prato stabile o a spazi verdi scoperti.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- riconoscere e conservare l'antico modello insediativo agricolo legato all'economia della tradizione storica;
- consentire piccoli interventi edificatori a servizio dell'attività agricola per consumo familiare.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata a:

- attività agricole di coltivazione dei fondi.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

E' consentito:

- realizzare piccoli fabbricati rurali ed annessi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del corpo principale o del luogo.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Per edifici rurali ed annessi:

V	- max mc. 100
H	- max 3,50 ml
D.C	- ml. 5.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente, tale disposizione non si applica per gli ampliamenti; - è ammessa l' edificazione a confine a condizione che si lasci impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza.
D.E. DPF	- 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; - min. ml. 3.00 tra pareti non finestrate e pareti di edifici antistanti anch'esse non finestrate - in aderenza in caso di pareti entrambe cieche.
D.S.	- ml. 5.00 o, se maggiore, secondo limite di rispetto stradale.

ART. 14 - ZONA OMOGENEA B1/O (centrale con funzioni direzionali e commerciali)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende un tessuto insediativo composto da tipologie edilizie eterogenee di media-alta densità fondiaria, aventi varie destinazioni d'uso, con presenza di residenze e di funzioni commerciali e artigianali in genere che la connotano come area centrale, nel sistema insediativo del Capoluogo.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- riqualificare sotto i profili fisici, morfologici e funzionale il tessuto insediativo esistente;
- riqualificare l'asse storico urbano.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenza;
- direzionale;
- alberghiera;
- ricettivo complementare;
- commerciale al dettaglio di vicinato e di media struttura;
- servizi ed attrezzature collettive.

Si escludono:

- le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all' art 216 del T.U.LL.SS.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Si attua altresì mediante P.A.C. volontario nei casi di ristrutturazione urbanistica con finalità di riqualificazione tipologica e funzionale non in linea con gli indirizzi progettuali di zona.

Sono fatti salvi , fino a scadenza, i Piani Particolareggiati della L. 63/77 in vigore alla data di adozione del presente P.R.G.C.

Gli interventi ammessi sono:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento;
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica

E' vietato:

- l'uso della tipologia a villa singola unifamiliare e bifamiliare nei casi di ristrutturazione urbanistica o edilizia con demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F	- min 2.00 mc/mq salvo casi di impossibilità di inserimento planivolumetrico e max 2.50 mc/mq; - max 3.00 mc/mq in caso di P.A.C.
R.C.	- max 40% del lotto.
H	- min 6.00 ml; - max 12.50 ml.
D.E	- min. 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, tale prescrizione

D.P.F.	si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata; - min. ml. 3.00 tra pareti non finestrate e pareti di edifici antistanti anch'esse non finestrate.
D.C	- ml. 5.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE. Tale disposizione non si applica negli ampliamenti; - è ammessa l'edificazione a confine a condizione che si lasci impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza.
D.S	- min. ml 5.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente e solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale, previo parere dell'ente proprietario o gestore della strada, nei limiti indicati dalla legge.
S.P.	Per gli esercizi commerciali: - nel caso di superficie di vendita < 400mq: 60% della superficie di vendita con esclusione delle attività all'interno di volumi preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18.6.2003. - nel caso di superficie di vendita compresa tra 400mq e 1.500mq: 150% della superficie di vendita con esclusione delle attività all'interno di volumi preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18.6.2003. I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000. Le medie strutture alimentari e miste (con superficie superiore a 400mq di vendita) devono essere dotate di un' area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, con le caratteristiche di cui all'Allegato D del DPGR 23.03.2007, N. 069/Pres. Le aree di servizio, di cui al punto precedente, devono essere delimitate rispetto alle aree di parcheggio della clientela almeno con una idonea segnaletica orizzontale e verticale.
S.P.	Per le funzioni: a) direzionale: 80% della SU e 1 posto auto/2 addetti b) alberghiera e ricettivo complementare: 1posto auto/ 2 addetti, con un minimo di un posto macchina e il numero maggiore tra 1 posto auto/camera e 1 posto auto/2 coperti del ristorante. c) servizi ed attrezzature collettive: 80% della SU dell'edificio. Lo standard è riducibile fino al 50% nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

ART. 15 - ZONA OMOGENEA B2 (residenziale mista)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende gli insediamenti edilizi di media densità fondiaria, con tipologia mista eterogenea e privi di interesse architettonico, che si collocano sulla corona esterna al nucleo centrale del Capoluogo.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- ridefinire la morfologia della zona e di incentivarne la riqualificazione e trasformazione sia tipologica che funzionale nelle componenti edilizie ed infrastrutturali;
- migliorare complessivamente la qualità ambientale e la funzionalità viaria con opere di ristrutturazione degli assi di supporto urbano.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale;
- commerciale al dettaglio di vicinato e di media struttura;
- direzionale;
- servizi ed attrezzature collettive.

Si escludono:

- le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all' art 216 del T.U.LL.SS.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Si attua altresì mediante P.A.C. nei casi di ristrutturazione urbanistica di singole proprietà o di accorpamento volontario di due o più proprietà fondiarie contigue, con finalità di riqualificazione tipologica e funzionale per rivalutare l'immagine urbana.

Sono fatti salvi, fino a scadenza, i Piani Particolareggiati L.63/77 in vigore alla data di adozione del presente P.R.G.C.

Gli interventi ammessi sono:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento;
- nuova costruzione;
- ristrutturazione urbanistica.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F	- max 1.50 mc/mq; - max 2.00 mc/mq in caso di ristrutturazione urbanistica soggetta a P.A.C.
R.C	- max 35% del lotto.
H	- max 9.50 ml.
D.E D.P.F.	- min. 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata; - in caso di pareti entrambe cieche secondo il Codice Civile.
D.C	- min. ml 5.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE, tale disposizione non si applica per gli ampliamenti;

	- è ammessa l'edificazione a confine a condizione che si lasci impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza.
D.S	- min. ml 5.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente e solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale, previo parere dell'ente proprietario o gestore della strada, nei limiti indicati dalla legge.
S.P.	Per gli esercizi commerciali: - nel caso di superficie di vendita < 400mq: 60% della superficie di vendita con esclusione delle attività all'interno di volumi preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18.6.2003; - nel caso di superficie di vendita compresa tra 400mq e 1.500mq: 150% della superficie di vendita con esclusione delle attività all'interno di volumi preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18.6.2003; I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000. Le medie strutture alimentari e miste (con superfice superiore a 400 mq. di vendita) devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, con le caratteristiche di cui all'Allegato D del DPR 23.03.2007, N. 069/Pres. Le aree di servizio, di cui al punto precedente, devono essere delimitate rispetto alle aree di parcheggio della clientela almeno con una idonea segnaletica orizzontale e verticale. Per le funzioni: a) direzionale: 80% della SU e 1 posto auto/2 addetti b) alberghiera e ricettivo complementare: 1posto auto/ 2 addetti, con un minimo di un posto macchina e il numero maggiore tra 1 posto auto/camera e 1 posto auto/2 coperti del ristorante. c) servizi ed attrezzature collettive: 80% della SU dell'edificio. Lo standard è riducibile fino al 50% nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

6. CASI PARTICOLARI

L'area perimetrata con il tratteggio in Capoluogo è destinata a pubblico esercizio, oltre che alla residenza dell'esercente. E' ammesso l'incremento massimo del 50% della volumetria esistente e la copertura con tettoia dei parcheggi pertinenziali, (anche con il superamento del R.C. ammesso). I parcheggi devono essere calcolati secondo quanto è previsto per esercizi commerciali. Deve essere previsto un progetto unitario che deve contenere il rilievo ed il progetto del verde e deve dimostrare che la localizzazione dell'ampliamento e dei parcheggi aggiuntivi sia risolta da un punto di vista del mantenimento della qualità ambientale, privilegiando la localizzazione sul fronte strada.

ART. 16 - ZONA OMOGENEA B3 (residenziale estensiva)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree di recente completamento e di espansione già urbanizzate e con un buon grado di saturazione edilizia.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- riconoscere le attuali caratteristiche morfologiche;

- consolidare e completare con analogo assetto le porosità esistenti.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale;
- direzionale;
- commerciale al dettaglio di vicinato e di media struttura con superficie di vendita minore di 400 mq;
- servizi ed attrezzature collettive.

Si escludono:

- le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all' art 216 del T.U.LL.SS.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Sono fatti salvi, fino a scadenza, i piani particolareggiati in vigore alla data di adozione del presente P.R.G.C.

Gli interventi ammessi sono:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento;
- nuova costruzione;
- piscine, escluse le zone soggette alla parte terza del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , n.42.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F.	- max 1.00 mc/mq.
R.C.	- max 30% del lotto.
H	- max 7.50 ml, per il mapp. 1278 del F.11 a Susans max 4.50 ml.
D.E D.P.F.	- min. ml 10.00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata; - in caso di pareti entrambe cieche secondo il Codice Civile; - è consentita la costruzione a confine, con le precisazioni riportate al parametro D.C.
D.C	- min. ml 5.00 ; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente. Tale prescrizione non si applica per gli ampliamenti; - è ammessa l'edificazione a confine a condizione che si lasci impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza.
D.S.	- min. ml 5.00 o, se maggiore, secondo limite di rispetto stradale; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente e solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale, previo parere dell'ente proprietario o gestore della strada, nei limiti indicati dalla legge; - da S.R. 463: min. ml 20.

S.P.	Per gli esercizi commerciali: - 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si pongono all'interno di volumi preesistenti alla data del 18.6.2003. I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000. Per le funzioni: a) direzionale: 80% della SU e 1 posto auto/2 addetti b) alberghiera e ricettivo complementare: 1posto auto/ 2 addetti, con un minimo di un posto macchina e il numero maggiore tra 1 posto auto/camera e 1 posto auto/2 coperti del ristorante. c) servizi ed attrezzature collettive: 80% della SU dell'edificio. Lo standard è riducibile fino al 50% nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
------	---

In caso di saturazione totale o pressoché totale dell'indice fondiario, è ammesso l'ampliamento "una tantum" degli edifici esistenti massimo di mc 150, per esigenze di adeguamento igienico-funzionale e per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi (autorimesse, cantine, servizi vari) anche isolati, in deroga all'I.F. e R.C..

Nell'area perimetrata e contrassegnata con asterisco, l'edificazione è subordinata a titolo abilitativo convenzionato.

Nell'area contrassegnata con asterisco, situata in Capoluogo, via Quares, l'edificazione è subordinata alla realizzazione, con costi a carico del proponente, della derivazione della rete idrica.

6. NORME PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ESISTENTI

Si consente:

- il miglioramento igienico funzionale
- la modifica della specie allevata previo parere ASS e nulla osta del Sindaco

Si escludono:

- l'ampliamento del fabbricato
- l'aumento del numero dei capi

In tutti i casi la compatibilità dell'allevamento zootecnico deve essere valutata ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLSS e, dove previsto, delle norme relative alla valutazione di impatto ambientale.

ART. 17 - ZONA OMOGENEA C1 (mista di espansione estensiva)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona riguarda un'area, sita in località "Susenis", destinata a nuovi interventi insediativi a destinazione residenziale, commerciale e ricreativa. L'area è articolata in due comparti attuativi: il comparto A ed il comparto B come indicato nella cartografia di Piano.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- ricercare, grazie ad un P.A.C., un effetto architettonico unitario atto a qualificare l'intera zona

3. DESTINAZIONE D'USO

Comparto A

Una superficie non superiore a 25.000 mq è destinata all'espansione residenziale; la superficie rimanente viene destinata in parte a centro di servizi, ricreativi e commerciali, ed in parte a verde privato.

Sono ammesse piscine, escluse le zone soggette alla parte terza del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , n.42

a) Espansione residenziale

La zona è destinata alle attività:

- residenziale;
- direzionale;
- commerciale al dettaglio di vicinato e di media struttura con superficie di vendita minore di 400 mq;
- servizi;
- servizi ed attrezzature collettive.

b) Centro di servizi

Le destinazioni ammesse sono:

- Servizi per la ristorazione e per il commercio di prodotti tipici locali (agriturismo), comunque complessivamente inferiori a 400 mq;
- attrezzature ricreative e sportive all'aperto (campi da tennis, bocce, piscina, ecc...);
- residenza per il custode.

c) Verde privato

Le destinazioni ammesse sono:

- Verde sportivo – ricreativo;
- Verde paesaggistico e di arredo.

Comparto B

La zona è destinata alle attività:

- residenziale;
- direzionale;
- commerciale al dettaglio di vicinato e di media struttura con superficie di vendita minore di 400 mq;
- servizi;
- servizi ed attrezzature collettive;

Si escludono le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all' art. 216 del T.U.LL.SS.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

L'attuazione della zona è soggetta alla predisposizione di un P.A.C. esteso o all'intera area o ad un singolo comparto per volta. Il P.A.C. deve farsi carico di individuare, all'interno dell'intera zona, un asse viario che, come indicato simbolicamente nella cartografia di piano, permetta di collegare via Campos o via Marconi (ad Est) con via Carnia (ad Ovest). Tale percorso viario, nel caso in cui l'attuazione dell'area avvenga per comparti separati, può essere realizzato in due lotti funzionali che consentano comunque una successiva integrazione.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Comparto A

I.F	0.5 mc/mq
R.C.	max 50% del lotto
H	max ml 7.50
D.C	min 5.00 ml
D.S	min 10.00 ml
D.E	min 10.00 ml
Parcheggi di relazione	La metà di almeno 80 mq di superficie libera (escluse le sedi viarie) ogni 100 mq lordi di superficie coperta. Per gli esercizi commerciali: - 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si pongono all'interno di volumi preesistenti alla data del 18.6.2003. - I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000.
Aree a verde privato	(insieme delle superfici rimanenti nel comparto escluse quelle residenziali e del centro di servizi, oltre a quanto previsto dall'art. 11) - una quota non inferiore a 6000 mq. è destinata alla realizzazione di un sistema unitario di verde condominiale e non potrà essere recintata; nella convenzione che regolerà i rapporti tra lottizzanti e Amministrazione comunale saranno stabilite le modalità di uso pubblico del suddetto sistema di verde; la quota rimanente può essere integrata all'interno dei lotti residenziali purchè ne venga preservata la inedificabilità e garantita la sistemazione secondo modalità uniformi a quelle del sistema del verde condominiale; - l'intera area a verde privato (condominiale e non) dovrà essere progettata e realizzata in modo da generare un effetto unitario con alberature ed essenze di norma appartenenti alla tradizione locale; - una fascia di verde di congrua profondità, da destinare a viabilità ciclabile e pedonale, deve essere individuata lungo l'asse viario principale.

Comparto B

Valgono i parametri urbanistico-edilizi della zona omogenea C2/A.

6. NORME PARTICOLARI

La superficie del lotto del Centro servizi non può essere inferiore a 4000 mq e deve possedere caratteristiche di compattezza ed unitarietà, con posizione baricentrica rispetto all'intera area C1 e facilmente accessibile.

Dal confine del verde privato è possibile costruire in deroga ai limiti di distanza dai confini del lotto, fatte salve le distanze tra i fabbricati.

Nel caso in cui il piano attuativo del comparto B venga realizzato successivamente a quello del comparto A, si dovranno integrare le previsioni di assetto del comparto con lo spirito e la logica distributiva a cui è improntata la pianificazione attuativa del comparto A.

Nelle aree già interessate da piani di lottizzazione convenzionata restano in vigore a tempo indeterminato, dopo la scadenza del termine indicato dalla convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, le previsioni dei relativi piani attuativi in termini di prescrizioni relative alle tipologie, ai parametri edificatori, agli allineamenti, ai distacchi, alle distanze e alle destinazioni d'uso ammesse.

ART. 18 - ZONA OMOGENEA C2 (residenziale di espansione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree di espansione a margine degli insediamenti già consolidati destinate a nuovi complessi residenziali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Definire il disegno insediativo con aree che completano in modo più organico l'assetto urbanistico e lo strutturano in relazione anche ad obiettivi di caratterizzazione dei siti.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale;
- direzionale;
- commerciale al dettaglio di vicinato e di media struttura con superficie di vendita minore di 400 mq;
- servizi;
- servizi ed attrezzature collettive
- sono ammesse piscine, escluse le zone soggette alla parte terza del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004, n.42.

Si escludono le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all' art. 216 del T.U.LL.SS.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua mediante P.A.C. di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto fissato sulla tavola di zonizzazione.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

C2:

I.T	- max 8.000 mc/Ha.
H	- max ml 7.50.

C2/A:

I.T	- max 10.000 mc/Ha.
H	- max ml 7.50; - max ml 9.00 per gli edifici a sud lungo la viabilità principale.

C2/B:

I.T	- max 12.000 mc/Ha.
H	- max ml 7.50; - max ml 9.00 per gli edifici a sud lungo la viabilità principale.

C2/C:

I.T	- max 15.000 mc/Ha.
H	- max ml 9.00.
R.C	- max 40% del lotto.
D.E	min 10.00

Le distanze minime fra edifici, tra i quali siano interposte strade di urbanizzazione destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7.00;
- ml 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa fra ml 7.00 e ml 15.00;

Nell'ambito dei piani attuativi con previsioni planovolumetriche potranno essere previste distanze inferiori a quelle indicate.

D.C	min. ml 5.00
D.S	esterne al comparto min. ml 5.00
Aree per standard	Parcheggi di relazione: min. 3.50 mq/ab Nucleo elementare di verde: min. 5.00 mq/ab
S.P.	- Per gli esercizi commerciali: - 60% della superficie di vendita con esclusione delle attività commerciali che si pongono all'interno di volumi preesistenti alla data del 18.6.2003; I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000. - Per le funzioni: - direzionale: 80% della SU e 1 posto auto/2 addetti - alberghiera e ricettivo complementare: 1posto auto/ 2 addetti, con un minimo di un posto macchina e il numero maggiore tra 1 posto auto/camera e 1 posto auto/2 coperti del ristorante. - servizi ed attrezzature collettive: 80% della SU dell'edificio. Lo standard è riducibile fino al 50% nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

E' d'obbligo:

- salvaguardare la vegetazione esistente: boschetti, filari, singoli esemplari di pregio
- preservare l'orografia esistente
- localizzare i parcheggi e il nucleo elementare di verde la viabilità principale,
- localizzare, nel caso di più comparti, le aree verdi pubbliche in modo da permetterne l'accorpamento. Qualora di verde pubblico risultasse inferiore ai 400 mq, potrà interstiziale tra i parcheggi ma comunque arborata.
- assicurare lungo i confini, verso le zone E ed S. aree di filtro arborate, anche private

Sono ammessi:

- edifici uni-bi-plurifamiliari secondo la tipologia dell'edificio isolato, in linea a schiera, pluripiano.

ART. 19 - ZONA OMOGENEA S1 (servizi ed attrezzature collettive)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende la parte del territorio comunale destinata a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, esistenti e di progetto.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- riconoscere le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni anche con nuove previsioni.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sulle cartografie le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato:

1. VIABILITA' E TRASPORTI
 - 1.1 P parcheggi di relazione
2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA
 - 2.1 Ch edifici per il culto ed il ministero pastorale
 - 2.2 U edifici per uffici amministrativi-pubblica sicurezza
 - 2.3 Ccs centro civico sociale
 - 2.4 B biblioteca pubblica
 - 2.5 T teatro - auditorium
3. ISTRUZIONE
 - 3.1 Asm scuola materna
 - 3.2 Se scuola elementare
 - 3.3 Sm scuola media inferiore
4. ASSISTENZA E SANITA'
 - 4.1 Aa attrezzature per l'assistenza agli anziani
 - 4.2 Adp attrezzature per l'assistenza ai disabili private
 - 4.3 Ad attrezzature per l'assistenza ai disabili
 - 4.4 Np cimitero
5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO
 - 5.1 Va verde di arredo urbano
 - 5.2 Ve nucleo elementare di verde
 - 5.3 Vq verde di quartiere
 - 5.4 S sport e spettacoli all'aperto
 - 5.5 Pu parco urbano
6. SERVIZI TECNOLOGICI
 - 6.1 It gas, elettricità, trasporto pubblico locale, aree di servizio stradale, depositi, magazzini, mercati coperti, protezione civile, ecopiazzola
 - 6.2 Id impianto di depurazione acque reflue
7. ZONA ARTIGIANALE-INDUSTRIALE: SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE
 - 7.1 St attrezzature tecnologiche
 - 7.2 Sp parcheggi di relazione
 - 7.3 Sme mensa e/o ristorazione
 - 7.4 Snc uffici consortili, attività direzionali e terziarie connesse
 - 7.5 Sas attrezzature sportive, ricreative, per lo svago e il tempo libero
 - 7.6 Sva verde di filtro

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme al D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.

A. VIABILITÀ E TRASPORTI

A.1) Parcheggi di relazione (P)

A. Aree urbane storiche.

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.

B. Aree periferiche esterne alle precedenti.

I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità, con riguardo a quella di maggiore traffico, e devono essere realizzati:

- in asfalto
- in blocchi di cls pieni o forati, prevedendo obbligatoriamente un'adeguata alberatura, salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, tipologica, dimensionale e ambientale, in misura di una pianta ogni due posti macchina.

B. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

B.1) Edifici per il culto (Ch)

B.2) Edifici per uffici amministrativi - pubblica sicurezza (U)

B.3) Centro civico e sociale (Ccs)

B.4) Biblioteca (B)

B.5) Teatro - Auditorium (T)

Sistemazione aree scoperte	Le aree scoperte devono essere sistemate: - a parcheggi stanziali e di relazione: min 40% S.U.
----------------------------	---

C. ISTRUZIONE

C.1) Scuola materna (Asm)

L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

R.C.	- per le nuove costruzioni : max 30% del lotto - per gli edifici esistenti : max 50% del lotto
D.C	- secondo codice civile
Sistemazione aree scoperte	Le aree scoperte devono essere sistemate: - a verde alberato e attrezzato per il gioco: min 50% S.C.; - a parcheggi stanziali e di relazione: min 40% S.U.

C.2) Scuola elementare (Se)

L'edificazione e ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

R.C.	max 50% del lotto
D.C	- secondo codice civile
Sistemazione aree scoperte	Le aree scoperte devono essere sistemate: - a verde alberato e attrezzato per il gioco: min. 30% S.C.; - a parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% S.U.

C.3) Scuola media inferiore (Sm)

L'edificazione e ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

R.C.	max 50% del lotto
D.C	secondo codice civile
Sistemazione	Le aree scoperte devono essere sistemate:

aree scoperte	- a verde alberato e attrezzato per il gioco e lo sport: min. 50% S.C. ad esclusione, per dimostrata impossibilità, dei casi di utilizzo di edifici esistenti. - a parcheggi stanziali e di relazione: a) min. 80% S.U.; b) min. 40% S.U. nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
---------------	---

D. ASSISTENZA E SANITA'

D.1) Attrezzature per l'assistenza agli anziani (Aa)

L'edificazione e la ricostruzione sono consentite previa redazione di un P.A.C., secondo i seguenti parametri:

R.C.	- max 40% del lotto
H	- max ml 7.50
D.C	- min. ml 5.00, salvo preesistenze
D.S	- min ml 7.50
Sistemazione aree scoperte	Le aree scoperte devono essere sistemate: - a verde alberato: min. 50% S.C. ad esclusione, per dimostrata impossibilità, dei casi di utilizzo di edifici esistenti. - a parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% S.U. nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

D.2) Attrezzature per l'assistenza ai disabili private (Adp)

L'area, di proprietà privata è destinata a centro diurno e struttura residenziale per disabili; è destinata inoltre ad attività lavorative dei disabili: agricole, di trasformazione dei prodotti agricoli, artigianali. Sono esclusi gli allevamenti se non per uso dei residenti degli ospiti e dei residenti del centro.

L'edificazione è consentita secondo un progetto unitario che preveda, oltre ai volumi esistenti, per le nuove costruzioni:

R.C	max 50% del lotto (escluse le pertinenze degli edifici esistenti)
H	max ml 7.50
D.C	min. ml 5.00, salvo preesistenze
D.S	min ml 7.50

Gli edifici per le attività produttive devono avere caratteristiche costruttive compatibili con quelle per la residenza adiacente.

Si escludono le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all' art. 216 del T.U.LL.SS.

Sistemazione aree scoperte	Le aree scoperte devono essere sistemate: - a verde alberato: lungo i confini con zone adiacenti a destinazione residenziale per una profondità di ml.5.00 - a parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% S.U. edifici destinati a centro diurno e struttura residenziale per disabili, anche all'esterno dell'area Adp , in lotti contermini, purchè facilmente raggiungibili. Per i mappali 458 e 1004 del foglio n. 25: - zone a verde: prato, arbusti ed alberi autoctoni in particolare bordura; - percorsi interni in materiale drenante (terra battuta o ghiaia); - realizzazione di due tecnostutture con tendaggi ed elementi amovibili non costruiti di superficie complessiva pari a mq 600,00; - una pompeiana, cioè una struttura costruttiva leggera aperta, priva di pareti e di una copertura assimilabile a tetto o solaio, coperta con telami rampicanti, assi distanziate, di superficie complessiva pari a 450,00 mq Le tecnostutture e la pompeiana devono avere pavimentazione drenante.
----------------------------	---

D.3) Attrezzature per l'assistenza ai disabili (Ad)

L'area e l'edificio esistente sono destinati ad appartamenti con interventi di domotica per utenti che ne necessitano. L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di settore.

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio e a verde.

D.4) Cimiteri (Np)

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico e paesaggistico.

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio e a verde.

E. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO

E.1) Verde di arredo urbano (Va)

Tali attrezzature dovranno avere finiture e tipologia adeguate alla funzione e alla localizzazione, ponendosi in continuità morfologica ed ambientale con il contesto.

E.2) Nucleo elementare di verde (Ve)

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio.

La loro sistemazione deve prevedere:

- la realizzazione di viali alberati
- la creazione di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone
- la costruzione di strutture complementari per un massimo del 30% della superficie complessiva

E.3) Verde di quartiere (Vq)

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio.

La loro sistemazione deve prevedere:

- attrezzature per le soste, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista paesaggistico
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone

E.4) Sport e spettacoli all'aperto (S)

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto quali ad esempio: gradinate per tribune, spogliatoi, servizi, palestre di supporto, nel rispetto delle norme del Codice Civile.
- Sistemazione aree scoperte
- Parcheggi: 1 posto macchina per ogni 2 utenti previsti, fatta salva la possibilità di computare, per il soddisfacimento dello standard, i parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea.

I parcheggi indicati nella porzione sud dell'ambito di Farla sono pertinenti all'attrezzatura prevista. Le opere dello stesso ambito, parziali o totali, potranno essere realizzate mediante strumenti di convenzionamento con il privato, assicurando comunque la fruizione pubblica del servizio.

E.5) Parco urbano (Pu)

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività ricreative e sportive.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:

- Progetto unitario per garantire interventi coordinati comprendente anche le zone S,U,T,Va,P adiacenti ed interne al perimetro indicato in cartografia (Capoluogo)
- Suddivisione della zona in aree tematiche che si relazionino alle caratteristiche dell'intorno.
- Attività consentite:
 - attività culturali ed espositive;
 - attività ricreative;
 - attività di ristorazione e foresteria;
 - attività sportive;
 - attività di servizio alle precedenti funzioni
 - aree per la sosta;
- Volume max 10.000 mc suddiviso per le diverse attività sopra elencate
- H max ml 7.50
- H max per belvedere ml 15.00

F. SERVIZI TECNOLOGICI

F.1) Impianti tecnologici, magazzini comunali, etc.. (It)

E' ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti proprietari, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche, riducendo l'eventuale impatto con interventi vegetazionali e secondo le ulteriori precisazioni riportate in art. 43 (Reti ed impianti tecnologici).

F.2) Impianto di depurazione delle acque reflue (Id)

Tali impianti dovranno essere circondati da barriere alberate o da argini con alberi e arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore.

G. ZONA ARTIGIANALE-INDUSTRIALE: SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE

E' necessario un progetto preliminare per l'intera zona.

G.1) attrezzature tecnologiche (St)

In tali zone sono ammessi: cabine elettriche, centraline telefoniche, quadri elettrici dell'illuminazione pubblica, cabine telefoniche, punti di raccolta per i rifiuti solidi urbani. Deve essere previsto l'accesso diretto dalla strada pubblica

G.2) parcheggi di relazione (Sp)

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:

- Due parcheggi, uno per autovetture, uno per automezzi pesanti ed i relativi percorsi di servizio
- Area asfaltata, dotata di impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche, collegato alla fognatura

G.3) mensa e/o ristorazione (Sme)

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:

R.C	max 50% del lotto
S.C	Dovrà comprendere tutte le parti edificate fuori terra
H	max ml 5.00
D.E.	min. ml 10.00
D.C.	min. ml 5.00
D.S	min ml 6.00

Le superfici non interessate da edifici e percorsi interni devono essere sistemate a verde.

G.4) uffici consortili, attività direzionali e terziarie connesse (Snc)

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:

R.C	max 50% del lotto
S.C	Dovrà comprendere tutte le parti edificate fuori terra
H	max ml 7.00
D.E.	min. ml 10.00
D.C.	min. ml 5.00
D.S	min ml 6.00

Al piano terra del complesso edilizio è fatto obbligo realizzare, in appositi vani con ingresso diretto dall'antistante piazzale, una zona autonoma di servizi igienici al servizio del parcheggio degli automezzi pesanti.

Le superfici non interessate da edifici e percorsi interni devono essere sistemate a verde.

G.5) attrezzature sportive, ricreative, per lo svago e il tempo libero (Sas)

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:

R.C	max 50% del lotto
S.C	Dovrà comprendere tutte le parti edificate fuori terra
H	max ml 10.00
D.E.	min. ml 10.00
D.C.	min. ml 5.00
D.S	min ml 6.00

Le superfici non interessate da edifici, campi da gioco scoperti, attrezzature ricreative scoperte e percorsi interni devono essere sistemate a verde.

G.6) verde di filtro (Sva) sul fronte della comunale Farla-Sovrapaludo.

In questa zona è fatto obbligo di:

- Realizzare una fascia schermante di carpino bianco o di altre piante simili a foglia caduca a sud delle aree degli insediamenti produttivi, in filare parallelo all'asse della strada comunale Farla- Sovrapaludo
- Sistemare a prato il resto della superficie. (var.10)

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Il Piano individua con campitura nera sulla cartografia di Zonizzazione gli edifici di rilevante pregio storico-architettonico, soggetti al vincolo di cui al D-Lgs. 42/2004:

- Chiesa di S. Giovanni Battista e annesso convento a S.Tomaso (Ch)
- Basamento campanile del Capoluogo (Ch)

dove sono ammessi solamente interventi di adeguamento normativo, di restauro e risanamento conservativo come previsto per le zone A1.

I rimanenti edifici esistenti e le nuove costruzioni possono ammettere tutti i tipi di intervento nel rispetto:

- di una soluzione architettonica-compositiva che si armonizzi con le preesistenze valorizzandole
- di esigenze di funzionalità viaria di previsioni di adeguate aree a parcheggio di sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza

D.S	- da S.R. 463: min. ml 20
-----	---------------------------

ART. 20 - ZONA OMOGENEA H2 (Insediamenti commerciali di progetto)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende aree del territorio comunale in parte già interessate da piani attuativi di carattere commerciale e terziario e per il tempo libero, in parte di nuova individuazione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- riorganizzare funzionalmente il sistema insediativo, in relazione alla sua collocazione strategica sul territorio

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle attività:

- commerciali al dettaglio e all'ingrosso (compresi i pubblici esercizi);
- alberghiera e ricettivo complementare (compreso sport e ricreativo);
- servizi connessi con attività commerciale;
- direzionale;
- residenza per il custode.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua mediante P.A.C. di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto fissato sulla tavola dei zonizzazione.

Nelle more della formazione del P.A.C., sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di:

- manutenzione;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia, esclusa la demolizione e ricostruzione.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.T	18.000 mc/Ha
R.C	max 50% del comparto
H	max 10.00 ml
D.C	ml 5.00
D.E D.P.F.	- min. 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata; - in caso di pareti entrambe cieche secondo Codice Civile.
D.S	- da viabilità locale: min ml 10.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente e solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale, previo parere dell'ente proprietario o gestore della strada, nei limiti indicati dalla legge; - da S.R. 463: min. ml 20.

Per la residenza del custode:

S.C.	150mq e comunque nel rispetto dei parametri di zona. E' ammessa una unità per ogni attività compresa nel corpo di fabbrica principale.
------	---

Per le attività commerciali:

Superficie coperta commerciale complessiva	- Per le attività commerciali al minuto, anche se situate in più edifici, la S.C.C.C. non potrà superare i 5.000 mq complessivi. - Nella tavola di zonizzazione, si indicano con perimetro le "aree riservate solo al grande dettaglio". Nelle altre zone saranno ammessi solo edifici
--	---

(S.C.C.C.)	commerciali al minuto con una superficie complessiva di vendita inferiore a mq 1.500. - Nell'art.48 sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici commerciali. - Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono essere verificati l'impatto e la compatibilità dell'intervento proposto con il sistema viario di riferimento, con la struttura distributiva dell'area di attrazione commerciale, con l'ambiente, il paesaggio, le reti tecnologiche, di smaltimento e di approvvigionamento come indicato dalla documentazione prevista dall'Allegato D), punti 4-5-6 del "Piano di settore grande dettaglio".
S.P.	- esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) < 400 mq: min. 100% Sv; - esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) compresa tra 400mq e 1.500mq: 150% della Sv; - esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) >1.500 mq.: 200% della Sv. - complessi commerciali e centri commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) > 1.500mq: min. 200% della Sv. - per le attività commerciali in volumi preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai precedenti punti. I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000. - nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita, con Sv superiore a 1.500mq, oltre alle dotazioni di parcheggio precedenti, si dovrà garantire 1 posto macchina/2 addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto macchina). - Esercizi con superficie > 1.500 mq o all'interno di un centro commerciale al dettaglio o un complesso commerciale valgono anche le seguenti norme: 1) in caso di ampliamento della superficie di vendita i parametri relativi alla SP e gli standard connessi alla viabilità si applicano all'intera superficie dell'esercizio. 2) oltre alle dotazioni di parcheggio previste per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle grandi strutture di vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze apposite aree di carico e scarico delle merci e parcheggio dei veicoli di trasporto merci. Tali aree dovranno essere delimitate da/con alberature e/o elementi amovibili, raccordate con l'innesto alla viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto ai percorsi previsti per i clienti e, ove possibile dotate di innesti con la viabilità pubblica differenziati rispetto a quelli previsti per la clientela. 3) nelle zone costituite da più lotti funzionali, la SP deve essere progettata complessivamente per tutta la superficie interessata all'intervento stesso, prevedendo la realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell'insediamento, assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone. 4) Le SP devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche; 5) Le grandi strutture di vendita già insediate nei casi di ampliamento della Superficie di vendita (Sv) esistente, devono uniformarsi per le SP già realizzate. 6) Devono essere approfonditi, in sede di progetto, gli aspetti

	riguardanti il dimensionamento e la depurazione del prelievo e dello scarico delle acque affinché non si abbiano alterazioni del sistema esistente. I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale.
--	---

Per le attività artigianali:

S.P.	30% della S.U. e 1 posto macchina/2 addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto macchina). Si dovrà verificare la dotazione dei parcheggi nel rispetto delle attività contermini già insediate.
------	--

Eventuali varianti ai P.R.P.C. ancora efficaci devono fare riferimento alle norme del P.R.G.C. in essere all'atto della loro formazione.

ART. 21 - ZONA OMOGENEA H3 (insediamenti commerciali esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le parti del territorio comunale interessate da insediamenti commerciali esistenti di media e grande distribuzione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- confermare gli insediamenti esistenti, favorendone l'adeguamento funzionale

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata a:

- attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso (compresi i pubblici esercizi);
- attività alberghiera e ricettivo complementare (compreso sport e ricreativo);
- servizi connessi con attività commerciale;
- direzionale;
- residenza per il custode.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Gli interventi ammessi sono:

- manutenzione;
- demolizione;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione;
- ampliamento;
- nuova costruzione.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

R.C.	- max 60% del lotto.
H	- max 7.50 ml.

D.C.	- ml 3.00; - pari a quella esistente, se inferiore, o a confine.
D.E. D.P.F.	- min. 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata; - in caso di pareti entrambe cieche secondo Codice Civile.
D.S.	- da viabilità locale: min ml 5.00; - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente e solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale, previo parere dell'ente proprietario o gestore della strada, nei limiti indicati dalla legge; - da S.R. 463: min. ml 20.

Per la residenza del custode:

S.C.	150 mq. E' ammessa una unità per ogni unità aziendale, anche non compresa nel corpo di fabbrica dell'unità produttiva.
------	--

Per le attività commerciali:

Superficie coperta commerciale complessiva (S.C.C.C.)	- Per le attività commerciali al minuto, anche se situate in più edifici, la S.C.C.C. non potrà superare i 5.000 mq complessivi. - Nella tavola di zonizzazione, si indicano con perimetro le "aree riservate solo al grande dettaglio". Nelle altre zone saranno ammessi solo edifici commerciali al minuto con una superficie complessiva di vendita inferiore a mq 1.500. - Nell'art.48 sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici commerciali. - Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono essere verificati l'impatto e la compatibilità dell'intervento proposto con il sistema viario di riferimento, con la struttura distributiva dell'area di attrazione commerciale, con l'ambiente, il paesaggio, le reti tecnologiche, di smaltimento e di approvvigionamento come indicato dalla documentazione prevista dall'Allegato D), punti 4-5-6 del "Piano di settore grande dettaglio"
S.P.	- Esercizi commerciale al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) <400 mq: min. 100% Sv. - Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) compresa tra 400mq e 1.500mq: 150% della Sv. - Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) >1.500 mq.: 200% della Sv. - Complessi commerciali e centri commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) > 1.500mq: min. 200% della Sv. - per le attività commerciali in volumi preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai precedenti punti. - I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000. - nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita con Sv superiore a 1.500mq oltre alle dotazioni di parcheggio precedenti, si dovrà garantire 1 posto macchina/2 addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto macchina). - Esercizi con superficie > 1.500mq o all'interno di un centro commerciale

	al dettaglio o un complesso commerciale valgono anche le seguenti norme: 1) in caso di ampliamento della superficie di vendita i parametri relativi alla SP e gli standard connessi alla viabilità si applicano all'intera superficie dell'esercizio. 2) oltre alle dotazioni di parcheggio previste per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle grandi strutture di vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze apposite aree di carico e scarico delle merci e parchemento dei veicoli di trasporto merci. Tali aree dovranno essere delimitate da/con alberature e/o elementi amovibili, raccordate con l'innesto alla viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto ai percorsi previsti per i clienti e, ove possibile dotate di innesti con la viabilità pubblica differenziati rispetto a quelli previsti per la clientela. 3) nelle zone costituite da più lotti funzionali, la SP deve essere progettata complessivamente per tutta la superficie interessata all'intervento stesso, prevedendo la realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell'insediamento, assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone. 4) Le SP devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche; 5) Devono essere approfonditi, in sede di progetto, gli aspetti riguardanti il dimensionamento e la depurazione del prelievo e dello scarico delle acque. 6) le grandi strutture di vendita già insediate nei casi di ampliamento della Superficie di vendita (Sv) esistente, devono uniformarsi per le SP già realizzate. I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale.
--	--

ART. 22 - ZONA OMOGENEA D2H2 (mista, artigianale e commerciale di progetto)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende alcune aree poste in posizione strategica sulla viabilità principale di accesso al Comune, una delle quali già attuate con strumento particolareggiato, interessate da funzioni in atto miste produttive e commerciali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- riconoscere la configurazione funzionale mista;
- migliorare l'integrazione urbanistica e ambientale.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sono ammesse le seguenti attività:

- artigianale;
- direzionale connessa con attività artigianale e commerciale;
- commerciale al dettaglio e all'ingrosso (compresi i pubblici esercizi);
- servizi ed attrezzature collettive;

- residenziale per il custode o proprietario.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua mediante P.A.C. unitario di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intero comparto fissato sulla cartografia della zonizzazione.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

R.C	- max 50% del lotto.
H	- max 10.00 ml, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali.
D.E. D.P.F.	- min. 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata. - in caso di pareti entrambe cieche secondo Codice Civile.
D.C.	- da confini interni all'ambito : min ml 3.00 o a confine; - da confini di zona: min ml 10.00; - in caso di realizzazione a confine con la zona D3H3, come estensione di una stessa attività produttiva, sono ammessi D.E. a contatto e D.C. a confine.
D.S	- da viabilità di servizio: min. ml 5.00; - da viabilità locale: min. ml 10.00; - da S.R. 463: min. ml 20.
Sistemazione di aree scoperte	- è obbligatoria la creazione di cortine arboree e arbustive autoctone situate lungo il perimetro verso zone omogenee diverse dalle D.

Per la residenza del custode:

S.C.	150 mq e comunque nel rispetto dei parametri di zona.E' ammessa una unità per lotto, compresa nel corpo di fabbrica principale.
------	---

Per le attività artigianali:

S.P.	all'interno delle aree di pertinenza dei lotti, min. di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina e min. 30% della superficie utile degli edifici nelle aree di pertinenza, ovvero in prossimità dell'immobile industriale.
Sistemazione di aree scoperte	min. 10% del lotto sistemato a verde arborato

Per le attività commerciali:

Superficie coperta commerciale complessiva (S.C.C.C.)	- Per ogni P.A.C. la S.C.C.C. per le attività commerciali al minuto, anche se situate in più edifici, non può superare i 5.000 mq complessivi. - Nella tavola di zonizzazione, si indicano con perimetro le "aree riservate solo al grande dettaglio". Nelle altre zone saranno ammessi solo edifici commerciali al minuto con una superficie complessiva di vendita inferiore a mq 1.500. - Nell'art.48 sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici commerciali. - Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono essere verificati l'impatto e la compatibilità dell'intervento proposto con il sistema viario di riferimento, con la struttura distributiva dell'area di attrazione commerciale, con l'ambiente, il paesaggio, le reti tecnologiche, di smaltimento e di approvvigionamento come indicato dalla documentazione
---	--

	prevista dall'Allegato D), punti 4-5-6 del "Piano di settore grande dettaglio"
S.P.	- Esercizi commerciali al dettaglio, con Superficie di vendita (Sv) < 400 mq di superficie di vendita (Sv): min. 100% Sv. - Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) compresa tra 400mq e 1.500mq.: 150% della Sv. - Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) >1.500 mq.: 200% della Sv. - Complessi commerciali e centri commerciali al dettaglio con Sv >1.500 mq: min. 200% della Sv. - Per le attività commerciali che si pongono all'interno di volumi preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai precedenti punti. I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000. - Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita con Sv superiore a 1.500mq, oltre alle dotazioni di parcheggio precedenti, si dovrà garantire 1 posto macchina/2 addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina). - Per gli esercizi con superficie >1500mq o all' interno di un Centro Commerciale al Dettaglio o un Complesso Commerciale valgono anche le seguenti norme: 1) in caso di ampliamento della superficie di vendita, i parametri relativi alla S.P. e gli standard connessi alla viabilità si applicano all'intera superficie dell'esercizio. 2) oltre alle dotazioni di parcheggio previste per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle grandi strutture di vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze, apposite aree destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci e parcheggio dei veicoli di trasporto merci. Tali aree dovranno essere delimitate da/con alberature e/o elementi amovibili, raccordate con l'innesto alla viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto ai percorsi previsti per i clienti e, ove possibile, dotate di innesti con la viabilità pubblica differenziati rispetto a quelli previsti per la clientela. 3) nelle zone costituite da più lotti funzionali, la S.P. deve essere progettata complessivamente per tutta la superficie interessata all'intervento stesso, prevedendo la realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell'insediamento, assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone. 4) le S.P. devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche. 5) devono essere approfonditi, in sede di progetto, gli aspetti riguardanti il dimensionamento e la depurazione del prelievo e dello scarico delle acque affinché non si abbiano alterazioni del sistema esistente. 6) le grandi strutture di vendita già insediate nei casi di ampliamento della Superficie di vendita (Sv) esistente, devono uniformarsi per le SP già realizzate. - Sono ammesse attività di commercio all'ingrosso e depositi: SP stanziali e di relazione: min. 40% della S.U. dell'edificio, reperite nelle aree di pertinenza dello stesso. - I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati da barriere alberate in

	funzione paesaggistica e ambientale.
--	--------------------------------------

Per le attività insalubri di cui all'articolo 216 del T.U.LL.SS:

localizzazione	- Per la I classe: a distanza maggiore di 150 metri da aree destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria. - Per la II classe: a distanza maggiore di 50 metri da aree destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria.
----------------	--

Per i depositi all'aperto:

localizzazione	-se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria: ammessi ad una distanza pari all'altezza del materiale stoccato e comunque mai inferiore a 5m
----------------	---

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

A Tiveriaccio, il comparto contrassegnato nelle tavole di zonizzazione con un asterisco deve assicurare l'accesso al comparto adiacente ad est.

ART. 23 - ZONA OMOGENEA D3H3 (zona mista artigianale e commerciale esistente)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le parti del territorio comunale corrispondenti alle aree su cui insistono singoli insediamenti con funzioni miste artigianali e commerciali integrate nella stessa attività.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- riconoscere gli insediamenti singoli esistenti nella loro conformazione funzionale mista;
- migliorare l'integrazione ambientale e l'adeguamento funzionale con interventi mirati.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- artigianale;
- commerciale;
- residenza per il custode o proprietario.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Gli interventi ammessi riguardano:

- manutenzione;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione;
- ampliamento;
- nuova costruzione.

Ai fini del rilascio di titolo abilitativo il progetto dovrà essere corredato:

- dal rilievo aggiornato delle superfici coperte.
- da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l'indicazione:
 1. della qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
 2. dei cicli di trasformazione previsti;
 3. dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
 4. della quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;

5. della qualità e quantità degli affluenti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
6. della quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.

- segnalazione di eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli affluenti

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

R.C	max 50% del lotto
H	max 7.50 ml, salvo altezze superiori preesistenti
D.E D.P.F.	- da altri fabbricati produttivi: min ml 10.00 in caso di pareti entrambe cieche secondo il Codice Civile; - da fabbricati di altre zone residenziali: min ml 10.00 tra pareti finestrate (tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata), in caso di pareti entrambe cieche secondo il Codice Civile.
D.C	- min. ml 10.00 dai confini con zone diverse da quelle industriali; - min. ml 3.00 dai confini con zone industriali-artigianali ovvero con zone agricole, ma in tale circostanza solo in caso di comprovata esigenza di funzionalità del lotto di pertinenza. o previo accordo tra i confinanti; - In caso di realizzazione a confine con la zona D2H2, come estensione di una stessa attività produttiva, sono ammessi D.E. a contatto e D.C. a confine.
D.S	- min ml 10.00; - da S.R. 463: min. ml 20 .

Per la residenza del custode:

S.C.	150 mq e comunque nel rispetto dei parametri di zona. E' ammessa una unità per lotto, anche non compresa nel corpo di fabbrica principale.
------	---

Per le attività artigianali:

S.P.	all'interno delle aree di pertinenza dei lotti, min. di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina.
------	---

Per gli esercizi commerciali:

Superficie coperta commerciale complessiva (S.C.C.C.)	- Per le attività commerciali al minuto, anche se situate in più edifici, la S.C.C.C. non potrà superare i 5.000 mq complessivi. - Nella tavola di zonizzazione, si indicano con perimetro le "aree riservate solo al grande dettaglio. Nelle altre zone saranno ammessi solo edifici commerciali al minuto con una superficie complessiva di vendita inferiore a mq 1.500.
S.P.	- Esercizi commerciali al dettaglio, con Superficie di vendita (SV) < 400 mq: min. 100% Sv. - Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) compresa tra 400mq e 1500mq: 150% della SV. - Per le attività commerciali che si pongono in volumi preesistenti, già con destinazione d' uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai punti precedenti. I parcheggi saranno collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000. - Sono ammesse attività di commercio all'ingrosso e depositi: S.P. min. 25 % della S.U. dell'edificio, reperite nelle aree di pertinenza dello stesso. - I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali,

	ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale.
Sistemazione aree scoperte	min. 10% del lotto di pertinenza a verde arborato

Per le attività insalubri di cui all'articolo 216 del T.U.LL.SS:

localizzazione	- Per la I classe: a distanza maggiore di 150 metri da aree destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria. Tale limite non si applica ai fabbricati destinati ad abitazione del custode, uffici, servizi igienico assistenziali e depositi, nonché alle attività valutate di servizio o compatibili alla residenza. - Per la II classe: a distanza maggiore di 50 metri da aree destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria.
----------------	---

Per i depositi all'aperto:

localizzazione	- se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria: ammessi ad una distanza pari all'altezza del materiale stoccato e comunque mai inferiore a 5m - è d'obbligo recintare e mascherare lungo il perimetro con la messa a dimora di siepi od alberature di medio fusto.
----------------	--

6. NORME PARTICOLARI

1. Lungo la SR 463, per necessità dell'azienda insediata la cui proprietà è perimetrata nella tavola di zonizzazione 3.2Pa ed indicata con un asterisco, f.5 mapp.3,4,5,154,154, è ammessa la produzione e commercializzazione di pellet (ATECO 2007 16.29.19) solo dopo l'ottenimento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. Per gli edifici e gli interventi ammessi dovrà essere verificato l'inserimento paesaggistico e dovrà essere prevista una schermatura arborea-arbustiva di essenze autoctone verso la zona E.4.2 .

2. Nel comparto di cui al foglio 8. mapp. 272 e 276 valgono le prescrizioni del PAC in vigore per le destinazioni d'uso, gli indici urbanistici ed edilizi, le previsioni planimetriche ed altri elementi di dettaglio.

ART. 24 - ZONA OMOGENEA D2 (industriale e artigianale di interesse locale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le parte del territorio interessata da insediamenti industriali e artigianali di livello comunale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- soddisfare le richieste di insediamento per nuove attività produttive e per quelle che dovranno trasferirsi in quanto portatrici di sofferenze localizzative;
- ottimizzare l'integrazione ambientale e paesaggistica;
- favorire prevalentemente le attività artigianali.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- industriale;
- artigianale;
- commercializzazione dei prodotti;
- servizi ed attrezzature per gli addetti alle attività produttive (mensa, infermeria, centro sociale, attrezzature sportive, verde di protezione e ricreativo, parcheggi, etc);
- residenziale per il custode o proprietario.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua mediante P.A.C. di iniziativa pubblica o privata esteso ai comparti fissati sulla cartografia della zonizzazione.

Il progetto di P.A.C. deve:

- favorire l'inserimento paesaggistico degli insediamenti
- prevedere, contestualmente agli interventi richiesti, fasce di mitigazione lungo i confini con posa di vegetazione arborea e arbustiva di tipo autoctono
- per la zona ad est dell'area servizi dell'ex Pip di Via S. Martino (var. puntuale n. 30 della var. 24 al Prgc) si prescrive che tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi nel sottosuolo dovranno essere segnalati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia da parte dell'Amministrazione Comunale per un esame di verifica della sussistenza archeologica. I progetti dei lavori dovranno essere inviati sotto forma di stralcio, includendo la relazione tecnica dell'intervento, le planimetrie, le sezioni e l'eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

R.C	- max 50% del lotto
H	- max 10.00 ml, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali (camini, silos per deposito materiali, antenne etc.)
D.E. D.P.F.	- min. 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata. - in caso di pareti entrambe cieche secondo Codice Civile.
D.C	- da confini interni all'ambito: min ml 3.00 o a confine - da confini di zona: min ml 10.00
D.S	- da viabilità locale: min ml 10.00 - da viabilità di servizio : min. ml 5.00 - da S.R. 463: min. ml 20

Sistemazione aree scoperte	- a verde arborato min. 10%
S.P. stanziali	- all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina
S.P. di relazione	- min. 30% della superficie utile degli edifici nelle aree di pertinenza, ovvero in prossimità dell'immobile industriale.
Aree per attrezzature collettive	- min 15 mq/add. per verde attrezzato, parcheggi, aree di servizio

Per la residenza del custode:

S.C.	- 150 mq e comunque nel rispetto dei parametri di zona. E' ammessa una unità per lotto, compresa nel corpo di fabbrica principale.
------	--

Per le attività insalubri di cui all'articolo 216 del T.U.L.L.SS:

localizzazione	- Per la I classe: a distanza maggiore di 150 metri da aree destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria. Tale limite non si applica ai fabbricati destinati ad abitazione del custode, uffici, servizi igienico assistenziali e depositi, nonché alle attività valutate di servizio o compatibili alla residenza. - Per la II classe: a distanza maggiore di 50 metri da aree destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria.
----------------	--

Per i depositi all'aperto:

localizzazione	- se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria: ammessi ad una distanza pari all'altezza del materiale stoccato e comunque mai inferiore a 5m
----------------	--

ART. 25 - ZONA OMOGENEA D3 (insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le parti del territorio comunale corrispondenti alle aree su cui insistono insediamenti produttivi singoli esistenti o aggregati in aree organizzate, il cui riconoscimento è giudicato compatibile con l'assetto delle aree contermini. Comprende anche le aree del P.I.P attuato.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- riconoscere gli insediamenti esistenti;
- consentire interventi mirati al miglioramento dell' integrazione ambientale e all'adeguamento funzionale e tecnologico degli stessi.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata ad attività:

- industriali e artigianali;
- commercializzazione dei prodotti del precedente punto;
- residenza per il custode o proprietario.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Gli interventi ammessi riguardano:

- manutenzione;

- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione;
- ampliamento;
- nuova costruzione.

Ai fini del rilascio di titolo abilitativo il progetto dovrà essere corredato:

- dal rilievo aggiornato delle superfici coperte.
- da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l'indicazione:
 1. della qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
 2. dei cicli di trasformazione previsti;
 3. dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
 4. della quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
 5. della qualità e quantità degli affluenti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
 6. della quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.
- segnalazione di eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli affluenti.
- soluzioni edilizio-architettoniche idonee all'integrazione nel contesto ambientale da presentarsi mediante opportuni schemi grafici o fotoinserimenti.

Il progetto di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dovrà inoltre contenere lo studio:

- di sistemazione generale dell'insediamento interessato dall'attività;
- degli aspetti urbanistici (accessibilità, dotazione di parcheggi, ecc.);
- degli aspetti ambientali (dotazione di verde, schermi, impatto acustico, ecc.);

Tale prescrizione non è obbligatoria per gli ambiti di zona D3 "Snaidero" e del P.I.P. attuato, situati in Capoluogo e contrassegnati con perimetro viola.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

R.C	- max 60% del lotto.
H	- max 10.00 ml, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali (camini, silos per deposito materiali, antenne, etc).
D.E D.P.F	- da altri fabbricati produttivi: min ml 10.00 in caso di pareti entrambe cieche secondo il Codice Civile; - da fabbricati di altre zone residenziali: min ml 10.00 tra pareti finestrate, tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata; - in caso di pareti entrambe cieche secondo il Codice Civile.
D.C	- min ml 5.00. - min ml 10.00 tra nuovi fabbricati e quelli preesistenti posti a confine ed aventi diritti di veduta. - E' ammessa l'edificazione a confine purché si lasci impregiudicata la possibilità del confinante di edificare in aderenza. - min. ml 3.00 dai confini con zone industriali-artigianali ovvero con zone agricole, ma in tale circostanza solo in caso di comprovata esigenza di funzionalità del lotto di pertinenza o previo accordo tra i confinanti.
D.S	- min ml 5.00 o, se maggiore, secondo limite di rispetto stradale. - da S.R. 463: min. ml 20
S.P. stanziali	- all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina.

Sistemazione aree scoperte	- min. 10% del lotto di pertinenza a verde arborato.
----------------------------	--

Per la residenza del custode:

S.C.	150 mq e comunque nel rispetto dei parametri di zona. E' ammessa una unità per lotto, anche non compresa nel corpo di fabbrica principale.
------	--

Per le attività insalubri di cui all'articolo 216 del T.U.L.L.SS:

localizzazione	- Per la I classe: a distanza maggiore di 150 metri da aree destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria. - Per la II classe: a distanza maggiore di 50 metri da aree destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria - Tali limiti non si applica ai fabbricati destinati ad abitazione del custode, uffici, servizi igienico assistenziali e depositi, nonché alle attività valutate di servizio o compatibili alla residenza.
----------------	---

Per i depositi all'aperto:

localizzazione	- se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria: ammessi ad una distanza minima (confine - base del deposito) pari all'altezza del materiale stoccato e comunque mai inferiore a 5m. - E' d'obbligo recintare e mascherare lungo il perimetro con messa a dimora di siepi od alberature di medio fusto.
----------------	--

6. PRESCRIZIONI PUNTUALI

Per gli insediamenti indicati con i seguenti numeri sulla tavola di zonizzazione, l'attività edilizia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- *Insediamento n°1*: In occasione della prima richiesta di titolo abilitativo, dovrà essere contestualmente prevista la realizzazione di una barriera arboreo-arbustiva lungo il perimetro esterno dell'insediamento con funzioni di filtro verso la zona residenziale circostante.
- *Insediamento n°2*: per la struttura produttiva esistente potranno essere ammesse opere, anche di nuova costruzione, volte all'adeguamento igienico-funzionale o che mirino al conseguimento di un miglioramento delle condizioni ambientali che riconducano a standard di compatibilità accettabili per la zona. In caso di ristrutturazione dei fabbricati frontistanti la via Udine è ammesso l'arretramento dell'edificio ricostruito ad una distanza diversa rispetto ai 5 metri dal filo strada. Contestualmente dovrà essere attuato a carico del privato un allargamento fronte strada utile alla realizzazione di un marciapiede pubblico della larghezza minima di 1,50 ml.
- *Insediamento n°3*: (omissis)
- *Insediamento n°4*: Gli interventi ammessi sono unicamente quelli della manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono ammessi modesti ampliamenti per sole ragioni igienico-funzionali fino al 30% della superficie coperta esistente a destinazione produttiva. Sono sempre escluse le attività insalubri di 1ª classe ed assimilabili. E' ammessa la residenza fino ad un massimo di 220 mq di superficie coperta. La superficie coperta complessiva non potrà superare i 780mq.
- *Insediamento n°5*: L'eventuale incremento dell'attività in essere, non dovrà alterare le condizioni ambientali esistenti in misura tale da peggiorare la qualità della vita dei residenti dell'area circostante. Dovranno essere rispettate in ogni caso tutte le indicazioni e le prescrizioni relative agli aspetti ambientali (emissioni in atmosfera, impatto acustico) che sono state o che verranno fornite dagli Enti competenti (A.R.P.A. e Provincia di Udine). D.S. min 10 ml.

- *Insediamiento n°6*: La SC esistente può essere incrementata fino ad ulteriori 300mq. E' ammesso l'accesso dei veicoli lungo la SR463 mentre l'uscita deve avvenire dal passo carraio esistente sul lato nord ovest del lotto. Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni relative agli aspetti ambientali (emissioni in atmosfera, impatto acustico) che sono state o che verranno fornite dagli Enti competenti (A.R.P.A. e Provincia di Udine).
- *Insediamiento n°7*: Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni relative agli aspetti ambientali (emissioni in atmosfera, impatto acustico) che sono state o che verranno fornite dagli Enti competenti (A.R.P.A. e Provincia di Udine). In caso di riconversione produttiva saranno escluse industrie insalubri di prima classe. Si prescrive che tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi nel sottosuolo dovranno essere segnalati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia da parte dell'Amministrazione Comunale per un esame di verifica della sussistenza archeologica. I progetti dei lavori dovranno essere inviati sotto forma di stralcio, includendo la relazione tecnica dell'intervento, le planimetrie, le sezioni e l'eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto.

7. PRESCRIZIONI PUNTUALI PER LE ZONA D3a e D3b (ex P.I.P. ed aree di pertinenza)

Nella zona D3a è ammessa la costruzione di insediamenti artigianali o di piccole industrie, aventi superficie coperta inferiore a mq 1.600, e che non contengano attività di verniciatura o attività di produzione che prevedano in esterno sorgenti di emissioni acustiche di esercizio ripetuto. La zona D3a con asterisco può avere una superficie coperta superiore a mq 1.600.

Nella zona D3b è ammessa la costruzione di insediamenti artigianali, aventi superficie coperta superiore a mq 1.600. Sono ammesse attività di verniciatura e quelle che producono rumore all'esterno purché rispettino le corrispondenti normative vigenti in materia.

Le zone D3a e D3b sono soggette alle seguenti prescrizioni (per quelle non indicate valgono le norme di zona):

E' consentita anche la commercializzazione di prodotti affini con l'attività svolta dall'azienda, ancorché gli stessi non specificamente di produzione propria. L'attività di vendita di tali prodotti non potrà comunque essere prevalente rispetto all'attività produttiva dell'azienda stessa e non dovrà superare i 400 mq di superficie di vendita. La dotazione di parcheggi stanziali e di relazione dovrà essere prevista nella misura minima del 100% della superficie di vendita.

Valgono i seguenti indici:

R.C	- max 50% del lotto
S.C	- dovrà comprendere tutte le parti edificate fuori terra
H	- max 10.00 ml. I silos dovranno avere altezza non superiore a ml 15
D.E	- da altri fabbricati produttivi: min ml 10.00 o a contatto previa approvazione di progetto unitario.
D.C	- min ml 5.00 o a contatto previa approvazione di progetto unitario. La zona a "parcheggi privati", perimetrata nella tavola di zonizzazione, destinata agli ingressi e ai parcheggi di pertinenza dei singoli insediamenti, non costituisce confine di proprietà nè di zona, pertanto i fabbricati potranno essere realizzati sul filo della stessa.
D.S	- min ml 6.00
Filo fisso	- nella tavola di zonizzazione per ogni lotto viene indicato un filo fisso sul quale è obbligatorio impostare sia il fronte strada degli edifici sia la corrispondente recinzione
Parcheggi di relazione	- Nella tavola di zonizzazione è indicata l'area destinata ai parcheggi di relazione relativi all'insediamento (in misura non inferiore ad un posto

privati	macchina per mq 150 di SC) ed agli accessi. Ha una profondità di ml 12,00. L'area non può essere utilizzata per l'edificazione ma la sua superficie potrà essere computata ai fini del calcolo della superficie coperta massima ammissibile. I posti macchina, organizzati a pettine, dovranno preferibilmente essere disposti con il loro asse ortogonale alla strada e dovranno essere serviti da un percorso di distribuzione non inferiore a ml 6,00. Dovranno essere separati dal marciapiede pubblico con una fascia verde della larghezza di ml 1,00, nella quale dovranno essere messe a dimora piante di "carpino bianco" in filare, con interasse pari a ml 3,00. I parcheggi, i percorsi di servizio ed i percorsi di accesso al lotto dovranno essere pavimentati in asfalto. La parte dell'area non utilizzata per i parcheggi, o per gli ingressi di cui al punto successivo, dovrà essere sistemata a verde.
Aggregazioni e dei lotti	- Sono consentiti purchè non comportino variazione al sistema degli accessi che interessano la viabilità generale ed i lotti confinanti. Sono pertanto ammesse attività che superano 1600mq di superficie coperta nel rispetto di tutti gli indici sul totale dei lotti aggregati.
Tipologia dei fabbricati	- I servizi generali, gli uffici, le mostre e la residenza devono essere realizzati nel corpo di fabbrica principale. I locali di deposito di materiali pericolosi devono essere separati dal corpo di fabbrica principale
Depositi all'aperto	- Sono consentiti nella parte interna del lotto, anche a confine (H max 3,00m). Se coperti, anche con tettoia aperta su tutti quattro i lati, dovranno essere conteggiati nella SC dell'insediamento
Silos	- Sono consentiti; devono essere posizionati a mt 5,00 dal confine di proprietà e di zona e, per quanto possibile, nella parte opposta agli uffici, mostre, residenze. La loro superficie coperta deve rientrare nel calcolo della SC dell'insediamento.
Superfici libere	- Le superfici non interessate dalla viabilità interna ai lotti, dai parcheggi e dai depositi all'aperto, devono essere sistemate a verde secondo quanto previsto all'art.39.
Recinzioni	- Tutte le recinzioni ed i relativi cancelli costruite lungo il "filo fisso" e all'interno del perimetro "parcheggi privati" devono essere realizzate con pannelli in grigliato metallico di altezza non superiore a ml 2,50, montati su muretti in cls di altezza pari a ml 0,50. Sugli altri lati possono essere realizzati con rete metallica, di altezza non superiore a ml 3,00, e paletti tendirete.
Abbattimento del rumore (solo D3b)	- Per le sorgenti sonore in esterno si prescrive l'uso di cabine di insonorizzazione opportunamente dimensionate per l'abbattimento del rumore entro i limiti di legge.

ART. 26 - ZONA OMOGENEA D4 (Insediamenti industriali per attività estrattive)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Le zone omogenee D4 concernono le parti del territorio corrispondenti agli insediamenti industriali per attività estrattive.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- Controllo dell'avanzamento dei lavori e del ripristino ambientale.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sono ammesse le destinazioni connesse con le attività estrattive.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua mediante P.A.C. di iniziativa pubblica o privata.

In seguito all'esecutività del P.A.C. l'attuazione avviene con:

- Autorizzazione Regionale per l'attivazione della cava.
- Concessione edilizia per le edificazioni e le infrastrutture.

Sono ammessi i seguenti interventi

- coltivazione delle cave;
- attività di bitumatura e betonaggio, nonché di vagliatura degli inerti;
- posa in opera di attrezzature per l'attività estrattiva; la lavorazione degli inerti ed il betonaggio;
- formazione di opere infrastrutturali funzionali all'attività;
- edificazione di strutture provvisorie ad uso ufficio, residenza del custode e ricovero mezzi.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

D.C.	- min ml.3.00 o a confine
D.S. min	da viabilità locale ml. 20,00 da viabilità interpoderale e vicinale min.: ml. 10,00
Superficie minima di intervento del lotto di coltivazione per singola cava	mq. 5.000

La disciplina in materia di coltivazione delle cave è quella stabilita dalle norme Regionali vigenti.

Alla fine della coltivazione tutti gli impianti, le attrezzature e strutture connesse con l'attività estrattiva, devono essere smantellati ai fini del recupero ambientale.

La sistemazione dovrà avvenire secondo un piano di ripristino facente parte integrante della convenzione.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- *Recintazioni:* Lungo il perimetro della cava ad una distanza non inferiore a ml. 2,00 dal ciglio della scarpata, dovrà essere realizzata una recintazione con altezza non superiore a ml. 2,00, formata da sostegni infissi nel terreno e rete metallica mascherata con siepi di specie arboree e arbustive autoctone.
- *Mitigazione dell'impatto ambientale:* Il P.A.C. dovrà prevedere gli interventi necessari a mitigare l'impatto ambientale valutando il rapporto tra la cava e l'ambiente circostante,

con particolare attenzione agli abitati e alle emergenze paesaggistiche. Lungo il perimetro del lotto dovrà essere realizzata una siepe di specie autoctone, dovranno essere previste formazioni arboree in corrispondenza dei tratti rivolti verso gli abitati e verso la viabilità pubblica di maggior importanza.

- *P.A.C. in atto*: I P.A.C. in atto continueranno a vigere fino all'adeguamento alle presenti norme.

ART. 27 - ZONA OMOGENEA E2.1 (Boschiva)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

E' costituita da una parte caratteristica del territorio comunale che, per la presenza di estese formazioni boschive, l'ubicazione in zona collinare ed in prossimità al castello di Susans, viene sottoposta a particolare tutela al fine di salvaguardare l'unicità del contesto paesaggistico.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- assumere un rilevante interesse ambientale non disgiunto dal mantenimento della funzione produttiva delle aree boscate e agricole, compatibilmente con l'obiettivo preminente della tutela e della valorizzazione paesaggistica di contesto panoramico.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sono ammesse:

- attività selvicolturale;
- attività escursionistico-didattica e ricreativa;

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

In tale zona sono consentiti i seguenti interventi e pratiche colturali:

1. manutenzione, adeguamento e restauro della viabilità e degli edifici esistenti;
2. i rimboschimenti delle sole aree dissodate con latifoglie indigene;
3. in corrispondenza delle aree boscate, dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi eseguire interventi di gestione selvicolturali per l'utilizzazione e coltivazione del patrimonio arboreo.

Sono vietati :

- i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto;
- la riduzione di superficie boscata;
- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;
- qualsiasi modifica al sistema idrico superficiale.

Qualunque intervento di dissodamento o di alterazione dell'ambiente non in armonia con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e dei luoghi in essere.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di cui ai punti 1) del precedente paragrafo 4.

Sugli edifici esistenti, per finalità abitative, sono ammessi interventi di manutenzione, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento del volume "unantum" massimo del 30% del volume esistente e comunque non superiore a 200 mc., nel rispetto dei seguenti indici:

H	max 7.00 ml, salvo superiori altezze preesistenti
D.E	min ml 10.00 tra pareti finestrate (tale prescrizione si applica anche nel

D.P.F..	caso in cui una sola delle pareti sia finestrata); in caso di pareti entrambe cieche secondo Codice Civile.
D.C	min. ml. 3.00 o a confine
D.S.	secondo limite di rispetto stradale.

6 ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi sono tenuti al rispetto dell' "Abaco degli elementi architettonici", nel caso di interventi sulla totalità degli elementi evidenziati dall' abaco stesso e quando non sia dimostrata la totale trasformazione della tipologia per cui la riproposta di elementi della tradizione appaia priva di significato.

7. NORME PARTICOLARI

A Susans, per necessità dell'azienda agricola insediata la cui proprietà è perimetrata nella tavola di zonizzazione 3.2Pb ed indicata con un asterisco (f.7 mapp. 245,247,248,353), è ammessa la presenza dell'a struttura autorizzata in precario (n.039/2019 del 13.06.2019). E' destinato a deposito attrezzi agricoli, è vietato l'allevamento degli animali. E' possibile la sua ristrutturazione edilizia con identica altezza (5,30 m) e superficie coperta 144 mq (18m*8 m):

- in struttura tradizionale (con pilastri in legno o in muratura intonacata e tinteggiata, copertura in coppi o simili, serramenti in metallo e vetro)
- in metallo e vetro

Dovrà essere verificato l'inserimento paesaggistico e dovrà essere prevista una schermatura arborea-arbustiva di essenze autoctone a sud ed ovest dell'edificio, verso la viabilità ed il cimitero.

ART. 28 - ZONA OMOGENEA E2.2 (Ambiti agricoli - paesaggistici collinari)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

E' costituita dalle parti del territorio comunale interessanti le zone collinari di Susans e a sud di Sant Eliseo, che per la significativa presenza di valori ambientali, paesaggistici, morfologici e storico-culturali, richiede un'azione di valorizzazione e tutela.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- mantenere l'attuale utilizzo agricolo tradizionale e del paesaggio, della qualità dell'ambiente e la tutela di tutte le caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio (rilievi, terrazzi, impluvi, dossi, avvallamenti, prati stabili, boschetti, filari, siepi), soprattutto ai fini del mantenimento della complessità ecologica e per la percezione del paesaggio.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sono ammesse le attività:

- agricola;
- selvicolturale;
- escursionistico-didattica e ricreativa;

nelle loro componenti e articolazioni, come meglio precisato nel successivo paragrafo.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Sono consentiti i seguenti interventi e pratiche colturali:

1. manutenzione, restauro, ristrutturazione della viabilità e degli edifici esistenti;
2. realizzazione di ricoveri e depositi di attrezzi di limitate dimensioni, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del corpo principale o del luogo;
3. attività di agriturismo;
4. i rimboschimenti;

5. in corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi e singole piante, esecuzione di interventi di gestione selvicolturale ;
6. in corrispondenza delle zone coltivate:
 - il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi con tecniche agronomiche appropriate, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali della zona;
 - la delimitazione temporanea di zone adibite a pascolo. All'interno di tali delimitazioni temporanee è ammessa la realizzazione di ricoveri provvisori in struttura lignea.
 - Gli allevamenti allo stato brado devono avere il recinto ad almeno 50 m dalla zona residenziale; il numero di capi allevabili sarà determinato dalla superficie disponibile, secondo quanto disposto dall'articolo 28 del d.lvo 152/99 e art. 101 D.Lgs. 152/2006.
 - sono altresì consentiti, anche in deroga alle presenti norme, interventi di rinaturazione e riqualificazione ambientale.

Sono vietati :

- i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad eccezione di quelle strettamente necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto;
- la riduzione di superficie boscata;
- il dissodamento delle superfici a prato stabile;
- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;
- qualsiasi modifica al sistema dell'idrografia superficiale;

Qualunque intervento di dissodamento, disboscamento o di alterazione dell'ambiente non in armonia con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e dei luoghi in essere.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di cui ai punto 1) e 3) del precedente paragrafo 4:

- la residenza e l'agriturismo sono ammessi unicamente mediante il recupero degli edifici esistenti.
- Su quest'ultimi, per finalità abitative di gestione agricola dei fondi e agrituristiche, sono ammessi interventi di manutenzione, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento "una-tantum" massimo del 30% del volume esistente e comunque non superiore a 500 mc, nel rispetto dei seguenti indici.

H	- max 7.00 ml, salvo superiori altezze preesistenti
D.E D.P.F.	- min ml 10.00 tra pareti finestrate, tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata; - in caso di pareti entrambe cieche secondo Codice Civile.
D.C	- min. ml. 3.00 o a confine

Interventi di cui ai punto 2) del precedente paragrafo 4 :

- sono ammessi fabbricati di nuova costruzione non superiore a 100 mc, purchè all'interno di una fascia di ml. 100 dalle zone A e B, nel rispetto dei seguenti indici.

H	- max 5.00 ml
D.E D.P.F.	- minimo ml. 20.00 per i ricoveri animali dai fabbricati residenziali; - da edifici residenziali anche isolati, esterni alle Zone E, dalle seguenti zone omogenee: A, B, C, H, S, RS, V, secondo tabella allegata, nel rispetto comunque del minimo di ml. 100

	- per le rimanenti tipologie minimo ml 10.00 tra pareti finestrate (tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata); - in caso di pareti entrambe cieche secondo Codice Civile.
D.C	- minimo ml 20.00 per i ricoveri animali - minimo ml. 5.00 per gli altri edifici

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Lungo il perimetro delle attuali superfici boscate e delle siepi arboree esistenti è prevista la costruzione di fasce di rispetto, consistenti in prato stabile o comunque a coltura agraria, che non preveda alcuna lavorazione del suolo, della larghezza di almeno m 2.00 dalla base delle piante arboree.

Tutti gli interventi previsti fino all'ampliamento sono tenuti al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici", nel caso di interventi sulla totalità degli elementi evidenziati dall'abaco stesso e quando non sia dimostrata la totale trasformazione della tipologia per cui la riproposta di elementi della tradizione appaia priva di significato.

Gli interventi di nuova realizzazione devono armonizzarsi con l'ambiente e tendere al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici".

ART. 29 - ZONA OMOGENEA E4.1 (Ambiti dei corsi d'acqua soggetti al D.Lgs 42/04, parte terza, titolo I)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

E' costituita dalle parti del territorio comunale interessate dai corsi d'acqua e loro pertinenze aventi forti connotati ambientali e paesaggistici, tali da richiedere una particolare tutela. Interessa altresì aree soggette ad esondazioni periodiche.

La zona E4.1 è soggetta ai vincoli del D.Lgs 42/04, parte terza, titolo I.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- salvaguardare le valenze naturalistiche e paesaggistiche ancora presenti;
- ripristinare le aree degradate e compromesse, al fine di mantenere e ricomporre il paesaggio nella sua naturalità.

3. DESTINAZIONE D'USO

E' ammessa l'attività forestale e l'attività escursionistico – didattica e ricreativa.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona è inedificabile fatto salvo quanto sotto previsto, e si attua per intervento diretto, applicando le seguenti norme.

In generale sono ammessi interventi di carattere idraulico e di consolidamento e manutenzione delle sponde e argini, atti a garantire il mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei siti, attenendosi alle seguenti prescrizioni e tipologie di intervento:

- mantenimento degli attuali percorsi dei corpi idrici;
- manutenzione delle opere di difesa esistenti sugli stessi;
- manutenzione e adeguamento della viabilità; all' interno delle zone ZSC a carico delle opere infrastrutturali esistenti alla data di adozione del PRGC sono ammessi solo interventi manutentori e finalizzati a garantire la fornitura del servizio;
- manutenzione e gestione del patrimonio arboreo esistente;
- manutenzione dei manufatti tecnologici e di servizio esistenti connessi con il controllo del regime idraulico e della produzione di energia elettrica.

E' vietato:

- modificare la morfologia delle zone esondabili e delle scarpate degli argini anche mediante riporto di materiale inerte;
- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;
- all'interno delle zone ZSC IT3310015 Valle del Medio Tagliamento e ZSC - IT3320021 Torbiera di Casasola ed Andreuzza vale quanto previsto all'Art.38.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Sui manufatti esistenti diversi da quelli ammessi sono consentiti unicamente interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo e di demolizione senza ricostruzione.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno salvaguardare il mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva ripariale e ove necessario, migliorarla mediante la messa a dimora di alberature lungo le sponde.

E' consentito:

- mantenere l'alveo attraverso movimento e asporto di inerti, secondo le forme e le qualità stabilite dagli organi competenti, nel rispetto dei caratteri naturalistici paesaggistici peculiari dell'ambiente circostante;
- realizzare opere di difesa delle sponde di minimo impatto ambientale utilizzando per quanto possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
- realizzare attraversamenti.

Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi sono tenuti al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici", nel caso di interventi sulla totalità degli elementi evidenziati dall' abaco stesso e quando non sia dimostrata la totale trasformazione della tipologia per cui la riproposta di elementi della tradizione appaia priva di significato.

ART. 30 - ZONA OMOGENEA E4.2 (Ambiti di tutela paesaggistica dei centri abitati)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa in prevalenza le zone agricole orientali del territorio comunale e quelle di corona ai centri insediativi urbani, (potenzialmente utilizzabili per eventuali espansioni edilizie future) che per la significativa presenza di valori ambientali, paesaggistici, morfologici e la potenziale vulnerabilità nei confronti di future espansioni del tessuto urbano richiede un'azione di valorizzazione e tutela.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- conservare la sostanziale inedificabilità di tali aree mediante il mantenimento dell'attuale utilizzo agricolo tradizionale e del paesaggio agrario, soprattutto per originare delle zone cuscinetto di filtro tra l'abitato e le aree agricole coltivate, consentendo solo interventi edilizi limitati.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata all'attività agricola con possibilità di commassamento a vantaggio della zona E.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Sono ammessi:

- A.- Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e/o delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale;
- B.- La realizzazione di ricoveri e depositi di attrezzi di limitate dimensioni, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del corpo principale e documentata con l'inventario delle attrezzature e delle macchine agricole di proprietà o che si intendono acquistare per le esigenze produttive dell'azienda;
- C.- La conservazione e l'ampliamento degli edifici esistenti e/o modifiche a quelli in corso di costruzione.

Sono consentiti i seguenti interventi e pratiche colturali:

- manutenzione e adeguamento della viabilità
- i rimboschimenti delle aree dissodate;
- in corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi e singole piante è consentito eseguire interventi di gestione selvicolturale per la utilizzazione e il mantenimento del patrimonio arboreo;
- l'impianto di specie arboree indigene o da cellulosa (pioppi), solo nelle zone già coltivate;

Sono vietati :

- i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo nelle zone soggette al D.Lgs 42/04, parte terza, titolo I, ad eccezione di quelle strettamente necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto;
- la riduzione di superficie boscata;
- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;
- qualsiasi modifica al sistema dell'idrografia superficiale.

Qualunque intervento di dissodamento, disboscamento o di alterazione dell'ambiente non in armonia con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e dei luoghi in essere.

Intorno al ZSC -IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza è istituita una fascia di decelerazione ad ulteriore garanzia e tutela delle qualità ambientali e naturalistiche del sito, come previsto all'Art.38.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di cui al punto A. del precedente paragrafo 4.

IF	- max 0.03 mc/mq; in caso di aziende a coltura specializzata (orticola, frutticola, viticola e floricola). - è ammesso un indice massimo di 0.05 mc/mq previo parere del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (I.P.A).
----	--

Interventi di cui al punto B. del precedente paragrafo 4.

S.C.	- max mq. 30.00
H	- max ml. 3.00
Volume	- max mc. 100
D.C	- minimo ml. 5.00 o a confine
D.E D.P.F.	- minimo ml 10.00 tra pareti finestrate, tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata; - in caso di pareti entrambe cieche secondo Codice Civile.
D.S	- minimo ml. 10.00 da strade vicinali o interpoderali; - da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

Per i soli imprenditori agricoli, in presenza di un lotto minimo di mq 10.000:

S.C.	max 2% del lotto
H	max ml. 3.00

Interventi di cui al punto C del precedente paragrafo 4:

- ampliamento "una tantum":

- pari al 30% della S.C. originaria, fino a max 300 mq., per i fabbricati agricoli di carattere produttivo;
- pari al 30% del volume esistente, fino ad un max di 300 mc., per i fabbricati residenziali.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli interventi previsti fino all'ampliamento sono tenuti al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici", nel caso di interventi sulla totalità degli elementi evidenziati dall'abaco stesso e quando non sia dimostrata la totale trasformazione della tipologia per cui la riproposta di elementi della tradizione appaia priva di significato.

Gli interventi di nuova realizzazione devono armonizzarsi con l'ambiente e tendere al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici".

La realizzazione di ricoveri e depositi di attrezzi (punto B del precedente paragrafo 4) deve avvenire preferibilmente in aderenza ad uno dei corpi di fabbrica principale.

Lungo il perimetro delle attuali superfici boscate e delle siepi arboree esistenti è prevista la costruzione di fasce di rispetto, consistenti in prato stabile o comunque a coltura agraria, che non preveda alcuna lavorazione del suolo, della larghezza di almeno m 2.00 dalla base delle piante arboree.

Nella ZSC -IT3320021 Torbiera di Casasola ed Andreuzza vigono le Misure di conservazione sitospecifiche (MCS) approvate con DGR n.134 del 30.01.2020, come previsto all'Art.38.

Negli Habitat individuati nella cartografia valgono in particolare le misure di conservazione:

Habitat	Misura
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	RE Formazioni erbose naturali e seminaturali

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ESISTENTI

Per tali allevamenti sono consentiti solo interventi finalizzati al miglioramento igienico funzionale. In qualunque stalla od allevamento, la modifica della specie allevata, anche in assenza di opere edilizie, previo parere dell'ASS. In tutti i casi la compatibilità dell'allevamento zootecnico deve essere valutata ai sensi degli art. 216 e 217 del TULLSS.

8. NORME PARTICOLARI PER PRODUZIONI SPECIALIZZATE ORTO-FLORO-VIVAISTICHE

Per il comparto contraddistinto con l'asterisco lungo la SR463

S.C	max 15%. Di questa superficie coperta il 12% può essere utilizzato per la realizzazione di strutture di servizio e per la gestione aziendale che dovranno essere parte integrante degli edifici principali
H max	ml. 6.00
D.C	min. ml.6.00 per le serre rimovibili senza fondazioni min. ml 10.00 per i tunnel fissi al suolo

In tutti i casi il lotto dovrà essere ubicato in adiacenza agli edifici esistenti, in zone non caratterizzate dalla presenza di alberi ad alto fusto. L'edificazione dovrà essere concentrata per saturare la minor quantità possibile di terreno agricolo.

Potranno essere realizzate:

- serre rimovibili senza fondazioni con coperture in vetro e/o materiali vinilici,
- tunnel serra con coperture in plastica, in vetro o in policarbonato, tunnel ombra - stagionali nelle coperture - ancorati al terreno con fondazioni anche a platea per garantire le infrastrutture presenti all'interno della serra.

Inoltre negli spazi aperti di pertinenza dell'insediamento potranno essere previste rotaie o pavimentazioni lisce su terreno stabilizzato per lo spostamento dei carrelli mobili e dei bancali. Dovrà essere assicurato un facile accesso all'insediamento dalla viabilità comunale. Dovrà essere inoltre assicurato un parcheggio per ogni addetto.

Dovrà essere prevista una forma di mitigazione ambientale mediante la realizzazione di una fascia verde lungo il perimetro del lotto di ml. 6.00. Dovrà essere mantenuta l'esistente, o realizzata, un'area verde, di essenze autoctone, con una densità media di una pianta arborea ogni 60 mq, di altezza minima di un metro, e di almeno una pianta arbustiva ogni 30 mq, di altezza minima di 0,50 ml, di cui si prevede il reimpianto per i primi tre anni. Gli interventi per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere realizzati con attenzione all'inserimento ambientale.

9. NORME PARTICOLARI PER LA DISCARICA

Il Piano individua con tratteggio e con il simbolo "D" la discarica di inerti di II categoria - tipo A in località TIRES in frazione di Casasola. In base all'atto di chiusura (determina dirigenziale 2010/9537 del 01/12/2010 della Provincia di Udine) si prescrive che venga garantita l'integrità dei presidi assunti per il recupero dell'area, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica mediante la costituzione e il mantenimento di una superficie a prato stabile in conformità con il progetto approvato e come già effettuato negli anni compresi tra il 2004 e il 2009.

10. NORME PARTICOLARI PER ALLEVAMENTO ESTENSIVO DI GALLINE OVAIOLE A TERRA

A S. Eliseo, è ammessa la realizzazione di un allevamento biologico estensivo di galline ovaiole a terra non industriale la cui proprietà è perimetrata nella tavola di zonizzazione 3.2Pb ed indicata con un asterisco, f.28 mapp.20,21,188,202.

L'intervento segue quanto previsto dal Regolamento CEE n.889/2008 del 5.9.2008 (art.10, comma 4 e allegato III). Al fine di garantire il benessere degli animali, in particolare delle galline ovaiole devono essere rispettati i valori limite:

- 6 galline/mq di superficie coperta;

- 1 gallina ogni 4 mq di superficie scoperta, a condizione che non sia superato il limite di 170 Kg N/ha/anno.

L'intervento deve prevedere all'interno del lotto:

- la collocazione a nord/ovest dei ricoveri mobili coperti di modeste dimensioni (esempio: 2,00m*3,00m o multipli, altezza massima 2,50m) anche mobili, per un totale di superficie di mq 230 per un totale di massime 1380 galline; devono avere caratteristiche della tradizione ed essere realizzati con materiali e colorature conformi;
- la realizzazione di un deposito attrezzi, collocato sempre a nord/ovest, all'interno della superficie coperta sopra indicata di mq 230, per un'altezza massima di m 3,00;
- la formazione di una cortina verde di minimi 15 metri di profondità sul lato est di alberi e siepi autoctoni;
- lungo i restanti confini la realizzazione di un filare di alberi autoctoni;
- la recinzione in rete metallica dell'altezza massima di due metri con una sporgenza verso l'esterno di 50 cm, all'interno dei confini di proprietà.

Per il benessere degli animali potranno essere utilizzati anche altri terreni confinanti a sud del lotto al solo scopo di pascolo, dove potrà essere estesa la recinzione e dovrà estendersi la cortina vegetale di mitigazione. Questi terreni non concorrono a determinare il numero di animali ammissibili.

Il progetto dovrà ottenere il parere dell'ARPA che potrà dare prescrizioni specifiche e diverse dalle presenti norme.

All'interno dell'area perimetrata non valgono gli indici di cui al punto 5) ad esclusione di D.C., D.E., D.P.F., D.S.

ART. 31 - ZONA OMOGENEA E4.3 (Ambiti di tutela ambientale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

E' costituita dalle parti del territorio comunale identificate come Torbiera di Casasola e lago presso località Ponte della Pietra che per le loro caratteristiche ecologiche di zone umide, per la presenza di un paesaggio e di elementi floristici e faunistici importanti, sono sottoposte a particolare attenzione, al fine di salvaguardarne il contesto ecologico naturalistico.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- mantenere l'attuale utilizzo agricolo della zona;
 - mantenere e valorizzare le qualità ecologiche ambientali delle aree;
- tutelare tutte le caratteristiche morfologiche dei territori, così come anche prescritto nel D.P.G.R. 22/5/98 n° 187 di individuazione del biotopo "Torbiera di Casasola" e dalle Misure di conservazione sitospecifiche (MCS) approvate con DGR n.134 del 30.01.2020 del ZSC - IT3320021 Torbiera di Casasola ed Andreuzza.

3. DESTINAZIONE D'USO

E' ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni, come meglio precisato nel successivo paragrafo.

All'interno del perimetro del S.I.C. sono ammesse attività didattico-ricreative e di supporto alla fruizione.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

In tale zona sono consentiti i seguenti interventi e pratiche colturali:

- interventi di gestione selvicolturali in corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi e singole piante monumentali;

- in corrispondenza delle zone coltivate, il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi con tecniche agronomiche appropriate, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali della zona;
- rimboschimenti delle aree dissodate, solo con latifoglie autoctone;
- nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.
- per l'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve essere utilizzato esclusivamente il sedime della viabilità esistente;

Sono vietati :

- interventi edificatori per il quale risulti necessario titolo abilitativo;
- i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto;
- la riduzione di superficie boscata e del prato, nonché l'estirpazione delle piante arboree isolate, a gruppi o per filari;
- la realizzazione di serre;
- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;
- qualsiasi modifica al sistema idrico superficiale; in particolare la realizzazione di pozzi ed altre opere finalizzate al prelievo idrico e interventi che modifichino o alterino le aree di risorgiva e le zone umide, come interventi di drenaggio meccanico o modifiche alla sagoma delle rogge, dei rivoli di risorgiva e degli specchi acquei, fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico
- allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

La circolazione dei veicoli a motore è ammessa esclusivamente lungo le strade pubbliche, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Lungo il perimetro delle attuali superfici boscate e delle fasce arboree esistenti è prevista la costruzione di aree di rispetto, consistenti in prato stabile o comunque a coltura agraria che non prevedano alcuna lavorazione del suolo, della larghezza di almeno ml 4.00 dalla base della pianta arborea.

Nella ZSC -IT3320021 Torbiera di Casasola ed Andreuzza vigono le Misure di conservazione sitospecifiche (MCS) approvate con DGR n.134 del 30.01.2020, come previsto all'Art.38.

Negli Habitat individuati nella cartografia valgono in particolare le misure di conservazione:

Habitat	Misura
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	RE Formazioni erbose naturali e seminaturali
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	RE Formazioni erbose naturali e seminaturali
91E0* Forseste alluvionali di Alnus glutinosa e fraxinor excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	GA Foreste
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)	GA Foreste

ART. 32 - ZONA OMOGENEA E4.4 (Ambiti delle colture di pregio e per l'allevamento di fauna selvatica e per l'allevamento ippico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa due ambiti del territorio comunale che per la significativa presenza di colture e allevamento particolari e localizzazione in adiacenza a zone di valore ambientale necessitano di indicazioni specifiche per lo sviluppo.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- conservare la destinazione ad attività agricola particolare anche con la realizzazione delle strutture di servizio necessarie.

3. DESTINAZIONE D'USO

E' ammessa l'attività agricola, con possibilità di commassamento a vantaggio della zona E.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

A) Nell'area di Susans sono in particolare ammesse:

- la coltivazione ad uliveto
- la realizzazione di due edifici, comprendenti :
 - A.1)
 - la residenza in funzione della conduzione del fondo
 - una zona didattica (agrituristica) sulla produzione dell'olio di oliva e sulle utilizzazioni boschive
 - A.2)
 - un impianto di oleificio
 - un impianto per la lavorazione delle utilizzazioni boschive che non deve provocare rumori molesti per la zona residenziale limitrofa
 - un ricovero e deposito di attrezzi la cui dimensione deve essere documentata con l'inventario delle attrezzature e delle macchine agricole di proprietà o che si intendono acquistare per le esigenze produttive dell'azienda.

La zona si attua per intervento diretto.

B) Nell'area presso la ex-fornace Morandini sono in particolare ammesse:

- l'allevamento amatoriale della fauna selvatica;
- l'ampliamento dell'edificio seminterrato esistente per la la realizzazione della la residenza in funzione della tutela degli animali, di un ricovero e deposito per gli attrezzi agricoli necessari per la manutenzione del fondo;
- la costruzione di due accessori da destinarsi a deposito/fienile da collocarsi dove pascolano gli animali. La localizzazione non dovrà produrre effetti di alcun tipo sul limitrofo ambito di tutela ambientale e dovrà essere tale da non risultare in contrasto con l'attuale sistemazione arborea, ma integrarsi con essa;

La zona si attua per intervento diretto.

Sono vietati :

- i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo ad eccezione di quelle strettamente necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto;
- la riduzione di superficie boscata, se non per la realizzazione delle strutture di servizio
- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;
- qualsiasi modifica al sistema dell'idrografia superficiale.

Qualunque intervento di dissodamento, disboscamento o di alterazione dell'ambiente non in armonia con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e dei luoghi in essere.

C) Nell'area a S. Tomaso sono ammessi:

- attività agricola comprendente: edifici di servizio e gestione aziendale, magazzini e laboratori per il trattamento e commercializzazione delle produzioni agricole, serre per agricoltura specializzata
- residenza agricola e agriturismo (ai sensi della LR 25/1996) e spazi dedicati alla creazione di una fattoria didattica.
- edifici per l'allevamento ippico comprendenti: edifici per il ricovero degli animali, depositi, tettoie, palizzate con elementi in legno. La realizzazione delle strutture produttive aziendali e alla commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali è subordinata alla predisposizione di piano attuativo.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Edifici di cui al punto A.1) del precedente paragrafo 4

S.C	mq. 325.00
H	ml. 7.00
V	mc. 1900.00

Edifici di cui al punto A.2) del precedente paragrafo 4

S.C	mq. 250.00
H	ml. 7.00

All'interno di questi indici va verificato per la residenza I.F. :0,03mc/mq - 0,05mc/mq previo parere del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (I.P.A).

Accessori di cui al punto B) del precedente paragrafo 4:

S.C	mq. 450.00
H	ml. 3.50
V	mc. 1600
D.C	minimo ml. 10.00 o a confine
D.E	minimo ml. 10.00
D.S	minimo ml. 10.00 da strade vicinali o interpoderali, da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale.

Edificio di cui al punto B) del precedente paragrafo 4:
ampliamento "una tantum":

S.C	mq. 180
H	ml. 3,00 oltre il seminterrato esistente
V	mc. 450

All'interno di questi indici va verificato per la residenza I.F. :0,03mc/mq

D.C	minimo ml. 10.00 o a confine
D.S	minimo ml. 10.00 da strade vicinali o interpoderali da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

Edificio di cui al punto C) del precedente paragrafo 4:

S.C	mq. 3000
H	ml. 9.00
V	mc. 17500
D.C	minimo ml. 10.00
D.E	minimo ml. 10.00

D.S	minimo ml. 10.00 da strade vicinali o interpoderali, da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale.
-----	--

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli interventi previsti fino all'ampliamento sono tenuti al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici", nel caso di interventi sulla totalità degli elementi evidenziati dall'abaco stesso e quando non sia dimostrata la totale trasformazione della tipologia per cui la riproposta di elementi della tradizione appaia priva di significato.

Gli interventi di nuova realizzazione devono armonizzarsi con l'ambiente e tendere al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici".

In tutti i casi la compatibilità dell'allevamento di cui al punto B) del precedente paragrafo 4, deve essere valutata ai sensi degli art. 216 e 217 del TULLSS e, dove previsto, dalle norme relative alla Valutazione di Impatto Ambientale

Tutti gli interventi del punto C) dovranno essere associati a interventi di mitigazione ambientale realizzati con essenze autoctone. I percorsi e le zone di sosta saranno realizzati con materiale naturale e permeabile.

ART. 33 - ZONA OMOGENEA E5 (di preminente interesse agricolo intensivo)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende gli ambiti del territorio comunale che per le loro condizioni orografiche, pedologiche e vegetazionali possono considerarsi ormai compromessi dal punto di vista del paesaggio rurale e quasi del tutto interessati da interventi di riordino e dallo sviluppo di un'agricoltura di tipo intensivo. Si presentano infatti con appezzamenti fondiari già accorpati, inframmezzati da scoline e viabilità rurale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- mantenimento e sviluppo anche intensivo delle aree, rispettando comunque le esigenze igienico-sanitarie, nonché ambientali e paesaggistiche, da conseguire pure con interventi di riqualificazione e ricomposizione del paesaggio agrario, anche attraverso la messa a dimora di filari alberati.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sono ammessi l'attività agricola e la manutenzione nelle sue componenti e articolazioni come meglio precisato nel successivo paragrafo.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

A - Sono consentiti i seguenti interventi e pratiche colturali:

1. l'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche per la coltivazione agricola (irrigazione, serre);
2. la pioppicoltura e l'imboschimento delle superfici agricole;
3. in corrispondenza delle zone coltivate: il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi;
4. interventi di arricchimento ecologico-paesaggistico mediante impianti arboreo-arbustivi (con essenze tra quelle di cui al successivo art. 39 con funzione schermante e di frangivento, disposti in filari composti (alberi e arbusti) lungo i margini esterni del riordino e in filare semplice (solo alberi) lungo la viabilità di servizio e i fossati.

B – E' ammessa la conservazione e l'ampliamento degli edifici esistenti.

Sono vietati :

- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;
- qualsiasi modifica al sistema idrico superficiale.

Qualunque intervento di alterazione dell'ambiente non in armonia con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e dei luoghi in essere.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Interventi di cui al punto B del precedente paragrafo 4 :

ampliamento "una tantum":

1. pari al 30% della S.C. originaria, fino a max 150 mq., per i fabbricati agricoli di carattere produttivo;
2. pari al 20% del volume esistente, fino ad un max di 200 mc., per i fabbricati residenziali.

Per le serre

lotto massimo	5000 mq.
R.C	max 40% lotto
H	max 4.00 ml
D.C	min. ml. 3.00
Schermi vegetali	minimo 20% della superficie del lotto lungo il perimetro, prioritariamente verso gli insediamenti residenziali
D.S.	- secondo limite di rispetto stradale.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi sono tenuti al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici", nel caso di interventi sulla totalità degli elementi evidenziati dall'abaco stesso e quando non sia dimostrata la totale trasformazione della tipologia per cui la riproposta di elementi della tradizione appaia priva di significato.

ART. 34 - ZONA OMOGENEA E6 (Ambiti di interesse agricolo produttivo)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende gli ambiti del territorio comunale che per le loro condizioni orografiche, pedologiche e vegetazionali possono considerarsi idonee allo sviluppo di un'agricoltura di tipo intensivo e per lo sviluppo di una zootecnia di tipo semi intensivo

Si presentano infatti con appezzamenti fondiari in prevalenza pianeggianti di discrete dimensioni ma ancora non accorpati, inframmezzati da scoline, viabilità rurale e modesti filari.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- mantenere le aree e le strutture produttive, gli accorpamenti fondiari con la salvaguardia degli elementi arborei e morfologici del paesaggio;
- razionalizzare i lotti fondiari e le infrastrutture, funzionali alla pratica agricola intensiva e a favorire la realizzazione di insediamenti agricoli zootecnici.

3. DESTINAZIONE D'USO

E' ammessa l'attività agricola e zootecnica.

Sono ammessi esclusivamente interventi riguardanti:

1. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale
2. edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici);

3. edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole.
4. le attività agrituristiche.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua con concessione edilizia diretta.

La realizzazione di opere di cui al punto 3 del precedente paragrafo 3 è subordinata alla predisposizione di un P.A.C. esteso all'intera proprietà interessata e comprendente, qualora fossero previsti, anche gli interventi ammessi ai punti 1, 2 e 4 del precedente paragrafo 3.

Sono ammessi:

- il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi con tecniche agronomiche appropriate;
- la manutenzione e adeguamento della viabilità;
- i rimboschimenti delle aree dissodate anche con specie a rapido accrescimento;
- In corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi e singole piante è consentito eseguire interventi di gestione selvicolturale per la utilizzazione e il mantenimento del patrimonio arboreo;
- l'impianto di specie arboree indigene o da cellulosa (pioppi), solo nelle zone già coltivate.

Sono vietati :

- i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad eccezione di quelle strettamente necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto;
- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

a) Interventi di cui ai punti 2) e 3) del precedente paragrafo 3.

R.C	- max del 25% comprensivo anche degli altri fabbricati insistenti. - tale rapporto può essere aumentato all'80% in caso di realizzazione di serre.
H	- max 7.00 ml, salvo costruzioni particolari (es. silos) - max ml. 7.00 per le serre
D.E	per le stalle: - dai fabbricati residenziali in zona E6 minimo ml. 30.00; - da edifici residenziali anche isolati, esterni alle Zone E, dalle seguenti zone omogenee: A, B, C, H, S, V, secondo tabella allegata, nel rispetto comunque del minimo di ml. 100 per gli altri fabbricati: - da edifici in lotti di altra proprietà: min. 30.00
D.C	- min. ml. 10.00 - minimo ml 20.00 per stalle
D.S	- min. ml 10.00 o secondo il limite di rispetto se superiore

b) Interventi di cui al punto 1) del precedente paragrafo 3.

IF	- max 0.03 mc/mq; - in caso di aziende a coltura specializzata (orticola, frutticola, viticola e floricola) è ammesso un indice massimo di 0.05 mc/mq previo parere del competente Ispettorato Provinciale Agricoltura.
----	--

Ai fini dell'edificazione è ammesso il commassamento delle aree aziendali agricole ricadenti in zone E.

R.C	- 25% comprensivo anche degli altri fabbricati
H	- max ml 7.00

D.E	- min. ml 20.00 da stalle e allevamenti zootecnici - min ml 10.00 tra pareti finestrate, tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata; - per le rimanenti tipologie produttive, in caso di pareti entrambe cieche secondo Codice Civile.
D.C	- min. ml 5.00
D.S	- min. ml. 10.00 o secondo il limite di rispetto se superiore

c) Interventi di cui al punto 4 del precedente paragrafo 3.

L'attività di agriturismo è ammessa unicamente mediante il recupero degli edifici esistenti. Per tale finalità è altresì ammesso un incremento massimo della superficie utile di 200 mq, nel rispetto dei seguenti indici:

R.C	- max 10% del lotto, comprensivo anche delle preesistenze, all'interno di un max del 25% riferito a tutti i fabbricati insistenti
H	- max ml 7.00
D.E	- min. ml 30.00 da stalle e allevamenti zootecnici - min ml 10.00 tra pareti finestrate, tale prescrizione si applica anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata); - in caso di pareti entrambe cieche secondo Codice Civile.
D.C	- min. ml 5.00
D.S	- min. ml. 10.00 o secondo il limite di rispetto se superiore

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Alla richiesta di di titolo abilitativo per l'esecuzione degli interventi di tipo 2 e 3 del precedente paragrafo 3 va allegata una relazione tecnico-agronomica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, di verifica e giustificazione delle esigenze tecniche, dimensionali e funzionali dell'azienda.

I progetti dovranno prevedere anche i contenuti di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, da conseguire in ogni caso mediante barriere arboree e arbustive di essenze autoctone di cui all'art. 39 almeno perimetrali ai lotti, con particolare riguardo verso le aree insediative esistenti o di progetto, in relazione pure ai venti dominanti per una superficie minima non inferiore al 25% della superficie totale del lotto oggetto dello specifico intervento.

I depositi all'aperto, se disposti lungo i confini, sono ammessi ad una distanza minima da aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, pari all'altezza del materiale stoccato e comunque mai inferiore a 10 mt.

Tutti gli interventi previsti fino all'ampliamento sono tenuti al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici", nel caso di interventi sulla totalità degli elementi evidenziati dall'abaco stesso e quando non sia dimostrata la totale trasformazione della tipologia per cui la riproposta di elementi della tradizione appaia priva di significato.

Gli interventi di nuova realizzazione devono armonizzarsi con l'ambiente e tendere al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici".

ART. 35 - ZONA OMOGENEA E7.1 (Allevamenti zootecnici intensivi singoli esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprendono gli ambiti già occupati da strutture produttive di tipo intensivo per gli allevamenti zootecnici intensivi.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- mantenere le aree e le strutture esistenti, attraverso interventi di mitigazione e miglioramento igienico-sanitario, ambientale e paesaggistico.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sono ammessi, diversificando gli interventi secondo l'ubicazione nel contesto:

1. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale
2. edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici);
3. edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole.
4. edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua:

A) in forma diretta, per la realizzazione di interventi di:

- A.1 - manutenzione edilizia;
- A.2 - restauro e risanamento conservativo;
- A.3 - sistemazione delle aree libere;
- A.4 - ampliamenti inferiori al 30% della superficie coperta esistente.

B) Mediante progetto unitario esteso all'intero ambito di proprietà riconosciuto sulla zonizzazione, per la realizzazione di interventi di:

- B.1 - ristrutturazione edilizia;
- B.2 - ampliamento uguale o superiore al 30% della superficie coperta esistente;
- B.3 - nuova edificazione.

La realizzazione di opere di cui al punto 3 e 4 del precedente paragrafo 3 è subordinata alla predisposizione di un P.A.C.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Insediamento D:

Per tale insediamento si prevede unicamente un ampliamento igienico - funzionale per l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di allevamento suinicolo, fermo restando il mantenimento del minimo dei capi esistenti alla data di adozione del presente PRGC.

Sono ammessi unicamente gli interventi di cui al precedente paragrafo 4, con le lettere A1, A3, A4 e B2.

D.C	min ml. 10.00 o secondo le preesistenze, se poste a distanza inferiore
D.S	min ml. 20.00

- Insediamenti F,G, H, O e I

Sono ammessi gli interventi di cui al precedente paragrafo 4, contraddistinti con le lettere A.1, A.2, A.3 e B.1 senza demolizione con ricostruzione, e B.2. L'ampliamento deve essere finalizzato unicamente al miglioramento tecnologico del sistema di allevamento, senza perciò incrementare la superficie destinata alla stalla.

L'ampliamento, con riferimento a tutti i fabbricati esistenti e di progetto, dovrà essere contenuto entro un rapporto di copertura massimo del 30% della superficie del lotto di appartenenza

D.C	min ml. 10.00
D.S	min ml. 10.00

- Insediamiento E

Sono ammessi gli interventi di cui al precedente paragrafo 4, contraddistinti con le lettere A.1, A.2, A.3 e B.1 senza demolizione con ricostruzione, e B.2.

L'ampliamento deve essere finalizzato unicamente al miglioramento tecnologico del sistema di allevamento, senza incrementare il numero dei capi precedentemente ammesso. Deve essere contestuale alla realizzazione della concimaia.

L'ampliamento, con riferimento a tutti i fabbricati esistenti e di progetto, dovrà essere contenuto entro un rapporto di copertura massimo del 50% della superficie del lotto di appartenenza, solo in adiacenza all'edificio esistente, della larghezza massima di m 7.50 per lato est ed ovest; non sono ammessi ampliamenti a nord e sud.

D.C	min. ml 5.00 o a confine ad ovest
D.S	min ml. 10.00

- Insediamiento L, M, P

Sono ammessi gli interventi di cui al precedente paragrafo 4, contraddistinti con le lettere A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2.

L'ampliamento, con riferimento a tutti i fabbricati esistenti e di progetto, dovrà essere contenuto entro un rapporto di copertura massimo del 30% della superficie del lotto di appartenenza

D.C	min. ml 5.00
D.S	min ml. 20.00

- Insediamiento A, B, C, N

Sono ammessi gli interventi di cui al precedente paragrafo 4, contraddistinti con le lettere A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2 e B.3.

L'ampliamento, con riferimento a tutti i fabbricati esistenti, la nuova edificazione, dovranno essere contenuti entro un rapporto di copertura massimo del 50% della superficie del lotto di appartenenza

D.C	min ml. 20.00
D.S	min ml. 20.00

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

L'esecuzione di opere di qualsiasi natura è subordinata alla presentazione di una relazione tecnico-agronomica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, di verifica e di giustificazione delle necessità tecniche e dimensionali dell'azienda, che illustri e dimostri anche la conformità delle attività esistenti o previste alle disposizioni di legge, in materia di rifiuti, di scarichi idrici, di emissioni aeriformi, di emissioni sonore, ed alle prescrizioni degli organi competenti in materia di produzione di odori.

Tutti gli interventi ammessi, sia in forma diretta che indiretta, dovranno obbligatoriamente prevedere anche i contenuti di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, da conseguire in ogni caso mediante barriere arboree ed arbustive almeno perimetrali ai lotti, con particolare riguardo verso le aree insediative esistenti o di progetto, in relazione pure ai venti dominanti, realizzate con specie autoctone della larghezza minima di ml 8.00, con densità di un albero/6 mq e di un arbusto/4 mq.

Gli interventi stessi dovranno altresì garantire, con adeguati impianti tecnologici, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie a superamento delle carenze presenti, rilevate dalla relazione tecnico-agronomica.

Per quanto attiene agli allevamenti esistenti, non sono ammesse ristrutturazioni, ampliamenti, e nuove edificazioni che permettano un incremento della loro consistenza, qualora gli stessi siano localizzati a distanze inferiore a 300 mt. dal perimetro di zone residenziali; in questi casi sono consentiti solo interventi finalizzati al miglioramento igienico funzionale.

I depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi ad una distanza minima (confine - base del deposito) pari all'altezza del materiale stoccato e comunque mai inferiore a 5 ml. .

Tutti gli interventi previsti fino all'ampliamento sono tenuti al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici", nel caso di interventi sulla totalità degli elementi evidenziati dall'abaco stesso e quando non sia dimostrata la totale trasformazione della tipologia per cui la riproposta di elementi della tradizione appaia priva di significato.

Gli interventi di nuova realizzazione devono armonizzarsi con l'ambiente e tendere al rispetto dell "Abaco degli elementi architettonici".

ART. 36 - ZONA OMOGENEA E7.3 (impianti di itticoltura)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende gli ambiti edificati con strutture produttive di tipo industriale per gli allevamenti ittici in atto e potenziali. L'ambito n.3 si trova all'interno delle ZSC IT3310015 Valle del Tagliamento di cui all'art.38.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- mantenere e sviluppare le aree e le strutture esistenti, attraverso interventi di mitigazione e miglioramento igienico-sanitario, ambientale e paesaggistico.

3. DESTINAZIONE D'USO

E' ammessa l'attività di allevamento ittico a carattere industriale nonché le attività connesse quali commercio, uffici e servizi, magazzini, depositi e impianti tecnologici, attività di svago e tempo libero.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua in forma diretta, sono consentiti interventi di:

- manutenzione edilizia;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento;
- nuova edificazione.

E' altresì ammessa la realizzazione di impianti e infrastrutture per il trattamento e la depurazione degli scarichi idrici, nonché di opere di arredo necessarie allo svolgimento delle attività previste.

Nell'ambito n.3 sono ammessi solo gli impianti esistenti. Sono pertanto vietati gli interventi volti ad ampliare gli edifici ed i manufatti costituenti detti impianti ed altresì gli interventi, comunque effettuati, finalizzati ad incrementare le potenzialità produttive degli stessi impianti, compresi quelli comportanti incremento della captazione ed uso delle risorse idriche.

Tutti gli interventi ammessi, dovranno obbligatoriamente prevedere anche i contenuti di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, da conseguire in ogni caso mediante barriere arboree ed arbustive almeno perimetrali ai lotti, con particolare riguardo verso la viabilità e le aree insediative esistenti o di progetto, realizzate con specie arboree, arbustive anche non autoctone della larghezza minima di ml 8.00, con densità di un albero/6 mq e di un arbusto/4 mq.

Gli interventi stessi dovranno altresì garantire, con adeguati impianti tecnologici, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie a superamento delle carenze presenti, rilevate dalla relazione tecnico-agronomica.

Gli interventi ammessi nell'ambito n.3 sono soggetti a valutazione di incidenza.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI - ALTRE PRESCRIZIONI

- Insediamenti n.° 1 e 2 realtà produttive in atto

Incremento di volume consentito:

A) Uffici, magazzini, servizi vari: max mc 500

H	max ml 7.00
D.C	min. ml 10
D.S	Min. ml 10 o secondo il limite di rispetto stradale, se superiore

B) Attività di svago e tempo libero, commercializzazione e prima trasformazione: max mc 1.000

H	max ml 3.50
D.C	min. ml 10
D.S	min. ml 10 o secondo il limite di rispetto stradale, se superiore

C) Attività di allevamento: max mq. 600 per insed. n°1, max mq. 1000 per insed. n°2

H	max ml. 0.50 fuori terra
D.C	min. ml 10
D.S	min, ml 10 o secondo il limite di rispetto stradale, se superiore.

- Insediamento n.°3, realtà produttiva in atto

Per la ristrutturazione edilizia:

A) Uffici, magazzini, servizi vari:

H	max. ml 7.00
D.C	min. ml 10
D.S	min. ml 10 o secondo il limite di rispetto stradale, se superiore

B) Attività di svago e tempo libero, commercializzazione e prima trasformazione:

H	max. ml 3.50
D.C	min. ml 10
D.S	min. ml 10 o secondo il limite di rispetto stradale, se superiore.

C) Attività di allevamento:

H	max. ml 0.50 fuori terra
D.C	min. ml 10
D.S	min. ml 10 o secondo il limite di rispetto stradale, se superiore

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

L'esecuzione di opere di qualsiasi natura, esclusi la manutenzione e il restauro e risanamento conservativo, è subordinata a una relazione tecnico-agronomica redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, di verifica e di giustificazione delle necessità tecniche e dimensionali dell'azienda, da allegare da parte dell'operatore interessato al titolo abilitativo, che illustri e dimostri anche la conformità delle attività esistenti o previste alle disposizioni di legge in materia ambientale e sanitaria, di rifiuti, di scarichi idrici, di emissioni aeriformi, di emissioni sonore, ed alle prescrizioni degli organi competenti in materia di produzione di odori. Qualora la zona non venga più utilizzata per le attività in essa consentite, dovrà essere soggetta a ripristino ambientale secondo le caratteristiche morfologiche e vegetazionali delle zone umide contermini.

Per l'insediamento n.3, nel Piano di gestione del ZSC IT3310015 Valle del Medio Tagliamento, negli Habitat individuati nella cartografia (allegato 3) valgono in particolare le misure di conservazione (allegato 6):

Habitat	Misura
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	REA01 Tutela passiva prati

ART. 37 - ZONA OMOGENEA F4 (Sorgiva di Bars – ex area di reperimento L.R. 42/96)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende territori ricadenti all'interno del perimetro ex area di reperimento L.R. 42/96 Sorgiva di Bars attuata con PCS ai sensi della LR 11/83, identificati come zona F4 e all'interno delle ZSC IT3310015 Valle del Medio Tagliamento di cui all'art.38.

Il perimetro è stato rivisto per consolidare l'attività di itticoltura già presente a margine.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. riconosce l'alto valore ecologico del territorio e fa propri gli obiettivi e le misure rivolti alla salvaguardia e alla valorizzazione contenuti del Piano di Gestione delle ZSC rese con DGR n. 1307 del 13.1.2020 indicato all'art.38.

3. DESTINAZIONE D'USO – ATTIVITA' AMMESSE

La destinazione d'uso è agricola.

Sono ammesse le seguenti attività:

- attività agricole
- attività selvicolturali
- attività didattico ricreative
- attività di recupero e conservazione paesaggistica e ambientale
- attività di supporto alla fruizione dell'area.
- attività di manutenzione dei corsi d'acqua esistenti

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Si attua mediante intervento diretto.

In generale sono consentiti:

- l'attività agricola tradizionale e frutticoltura conservando i prati stabili e senza alterazioni morfologiche e vegetazionali che possono provocare danni agli aspetti naturalistico ambientali;
- conservazione dei nuclei arborei;
- conservazione delle caratteristiche idrogeologiche delle zone umide; non è consentita la realizzazione di pozzi ed altre opere finalizzate al prelievo idrico e interventi che modifichino o alterino le aree di risorgiva e le zone umide, come interventi di drenaggio meccanico o modifiche alla sagoma delle rogge, dei rivoli di risorgiva e degli specchi acquei, fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico dei S.I.C. e delle aree limitrofe.
- il prelievo periodico delle acque per analisi;
- gli interventi sulla vegetazione per il mantenimento dello stato di fatto secondo le tecniche colturali storicamente presenti.

In generale è vietato l'abbandono ed il deposito dei rifiuti di qualsiasi genere, la collocazione di case mobili, l'esercizio del campeggio, l'esecuzione di recinzioni stabili della proprietà, l'accensione di fuochi, l'abbruciamento delle ramaglie nei pressi delle ceppaie ed è altresì vietato eseguire scavi, riporti e movimenti di terra che modifichino la morfologia e la situazione della falda idrica.

Gli interventi ammessi sono soggetti a valutazione di incidenza secondo quanto indicato all'art.38 nel rispetto dei criteri eventualmente indicati dall'Ente Gestore Regionale, dalla Polizia Forestale Regionale o altri enti nelle rispettive competenze.

In corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi e singole piante monumentali sono consentiti:

- la gestione del patrimonio arboreo e tutti gli interventi colturali secondo i criteri indicati dall'Ente Gestore Regionale e dalla Polizia Forestale Regionale;

- l'utilizzo della risorsa arborea dei filari con criteri selvicolturali secondo forme di tipo estensivo e non intensivo; è vietato il taglio a raso delle siepi e dei filari anche per l'approvvigionamento della legna da brucio;
- la capitozzatura di gelsi, salici e pioppi, ove viene attuata con consuetudine.

Nelle zone dissodate e coltivate è consentito:

- il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi con tecniche agronomiche appropriate nel rispetto delle caratteristiche paesagistico-ambientali della zona;
- il controllo dei parassiti e delle infestanti.

Nelle zone coltivate è vietata l'estensione delle colture agrarie sarchiate ai danni della vegetazione arborea e dei prati esistenti.

Qualunque intervento di dissodamento, di riduzione della componente arborea o erbacea, mediante estirpazione, o di alterazione dell'ambiente non in armonia con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato dei luoghi in essere.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

(omissis)

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Negli Habitat individuati nella cartografia del piano di gestione ZSC (allegato 3) valgono in particolare le misure di conservazione (allegato 6):

Habitat	Misura
6410 Prateria con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinia</i> <i>Cerulea</i>)	REA01 Tutela passiva prati RED08 Nuova viabilità forestale
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	REA01 Tutela passiva prati
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	RED08 Nuova viabilità forestale
91E0 Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion</i> i., <i>Salicion</i> a.)	RED08 Nuova viabilità forestale

ART. 38 –ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (Valle del Tagliamento e Torbiera di Casasola e Andreuzza)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende le aree ricadenti all'interno delle ZSC (zona speciale di conservazione) delle località Valle del medio Tagliamento e Torbiera di Casasola e Andreuzza, costituiti da un territorio di elevato valore ecologico ambientale secondo le caratteristiche censite negli atti regionali di identificazione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- riconoscere l'alto valore ecologico del territorio e la qualità specifica dell'Habitat delle ZSC;
- tutelare le ZSC con obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del relativo territorio. A tale scopo le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle norme di zona, come anche specificate sulle zone interessate.

3. ATTIVITÀ E OPERE AMMESSE

Tutte le attività, gli interventi e le opere ammessi dovranno garantire la conservazione di

specie e habitat naturali, secondo i principi e le finalità posti alla base del riconoscimento delle ZSC da parte delle Autorità competenti.

Si recepiscono:

- per la ZSC IT3310015 Valle del Medio Tagliamento le misure del Piano di Gestione approvato con decreto DGR. n. 1307 del 13.1.2020 ed in particolare le misure generali (Allegato 6):
 - REA29 Serre e altre strutture insediative
 - REC02 Apertura e ampliamento cave
 - RED05 Realizzazione nuovi impianti energetici
 - RED07 Divieto di realizzare nuova viabilità circolare
 - REE01 Discariche
 - REE02 Terrazzamenti
 - IAG01 Realizzazione di un sistema integrato per la fruizione naturalistica del sito
- per la ZSC -IT3320021 Torbiera di Casasola ed Andreuzza le Misure di conservazione sitospecifiche (MCS) approvate con DGR n.134 del 30.01.2020 ed in particolare
 - 1b – viabilità forestale (come definita dall'art. 35 della l.r. 9/2007)
 - 1c – infrastrutture energetiche
 - 2 – zootecnia e agricoltura
 - 4 – pesca in acque dolci
 - 6 – acquacoltura
 - 8 – attività estrattive
 - 9 – interventi nei corsi d'acqua
 - 11 – rifiuti

Sono ammesse le seguenti attività :

- agricole (dove in atto alla data di adozione del PRGC)
- selvicolturali (dove in atto alla data di adozione del PRGC)
- didattico ricreative
- di conservazione paesaggistica e ambientale
- di supporto alla fruizione del S.I.C.
- di recupero ambientale e paesaggistico
- di manutenzione dei corsi d'acqua esistenti.

Sono ammesse le seguenti opere :

- a carico degli edifici esistenti alla data di adozione del PRGC diversi dagli impianti ittogenici, sono ammessi solo interventi di manutenzione.
- Nuove infrastrutture di interesse nazionale. A carico delle opere infrastrutturali esistenti alla data di adozione del PRGC sono ammessi solo interventi manutentori e finalizzate a garantire la fornitura del servizio.
- Interventi volti alla manutenzione degli impianti ittogenici esistenti e riconosciuti in zona E7.3.
- Intorno alla ZSC della Torbiera di Casasola e Andreuzza è istituita una fascia di decelerazione ad ulteriore garanzia e tutela delle qualità ambientali e naturalistiche del sito, della profondità di 150 ml. Tale fascia si applica limitatamente alle aree classificate in zona E4.2. In dette aree è interdetta la nuova edificazione, mentre sugli edifici esistenti sono ammessi interventi non aventi rilevanza edilizia, interventi manutentori, di restauro, di conservazione tipologica, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia compresa la demolizione con ricostruzione, di demolizione senza ricostruzione. E' ammesso l'ampliamento di edifici agricoli esistenti, ad esclusione degli allevamenti, per un massimo di 50 mq di superficie coperta.
- Non è consentita la realizzazione di pozzi ed altre opere finalizzate al prelievo idrico e interventi che modifichino o alterino le aree di risorgiva e le zone umide, come interventi di drenaggio meccanico o modifiche alla sagoma delle rogge, dei

rivoli di risorgiva e degli specchi acqueei, fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico dei S.I.C. e delle aree limitrofe.

- Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti selvicolturali.
- Il Canale Cipaf è tratta di scarico di impianto di depurazione: può mantenere le caratteristiche esistenti o subire interventi di sistemazione previa verifica di compatibilità ambientale.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

Sono sottoposti a valutazione d'incidenza tutti i piani e progetti di opere che possono avere un'incidenza significativa sulle ZSC ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", recepita dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1323 del 11 luglio 2014, che ricadono all'interno delle stesse o a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

Non sono soggetti né alla procedura di verifica di significatività dell'incidenza, né alla procedura di valutazione di incidenza:

- i piani, i progetti e gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, come definiti nelle Misure di conservazione o nei Piani di gestione dei siti; i progetti e gli interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione;
- i piani e i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle azioni;
- i piani, i progetti e gli interventi di cui all'Allegato C della deliberazione n. 1323/2014.

5. MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER HABITAT

(omissis)

ART. 39 - NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA COMPONENTE VEGETALE

La definizione di "bosco" ai fini dell'applicazione della legge 431/85, fa riferimento a quanto previsto dalla Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Norme in materia di risorse forestali" e s.m.i.

Le tecniche agronomiche, selvicolturali e fitosanitarie, con le quali eseguire gli interventi di gestione, utilizzazione, manutenzione, miglioramento o ripristino della vegetazione, devono essere finalizzate alla valorizzazione ecologica e paesaggistica della risorsa, e devono essere differenziate secondo gli obiettivi e gli interventi previsti dalle norme di zona.

La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva comprende gli interventi selvicolturali volti a mantenere i popolamenti in condizioni di densità e composizione ottimali, in modo da favorire il corretto e armonico sviluppo delle piante. Rientrano tra gli interventi di gestione i tagli di utilizzazione ordinari, le ripuliture, i diradamenti, le capitozzature e le potature.

Eventuali riduzioni di superficie boscata come indicata nella Tav.3.2Pc Vincoli sovraordinati dovranno rispettare le Prescrizioni d'uso relative ai Territori coperti da foreste e boschi, di cui all'art. 28 delle NTA del PPR

- Specie vegetali

Per gli interventi di nuovo impianto, previsti o consentiti dalle norme di zona, devono essere utilizzate solamente specie indigene nell'osservanza della disciplina vigente sulla qualità genetica.

Per gli interventi di nuovo impianto, nelle zone agricole e nelle aree di verde attrezzato, sia pubblici che privati, è vietato l'utilizzo della acacia (*Robinia pseudoacacia*) e dell'Ailanto inoltre è opportuno utilizzare in prevalenza le seguenti specie vegetali:

- Specie arboree:
Acer sp.p. - Fraxinus sp.p. - Tilia sp.p. - Junglas regia - Morus sp.p. - Quercus sp.p. - Carpinus sp.p. - Populus sp.p. - Alberi da frutto (meli, peri, susini, ciliegi, albicocchi, peschi etc., impiegando varietà resistenti agli attacchi parassitari).
- Specie arbustive:
Sambucus nigra - Rosa canina - Ligustrum vulgare - Cornus sanguinea - Cornus mas - Viburnum lantana - Viburnum opulus - Corylus avellana - Laburnum anagyroides - Juniperus communis - Euonymus europaea.
- Fasce arboree e arbustive schermanti e dei luoghi umidi
 - Specie arboree:
Platanus sp.p. - Alnus glutinosa - Quercus sp.p. - Acer sp.p., Tilia sp.p., Ulmus sp.p. - Populus Alba - Populus sp.p. - Salix sp.p. - Fraxinus sp.p.
 - Specie arboree e arbustive sempreverdi (in percentuale non superiore al 20% dell'impianto):
Laurus nobilis, Juniperus communis, Pinus sp.p., Taxus baccata, Ligustrum sp.p., Pracantha sp.p., Prunus sp.p., Cupressus, Bambusa sp.p.

Sulle superfici inserite nell'inventario dei prati stabili naturali di pianura devono osservarsi le misure di conservazione ai sensi dell'Art. 4, L.R. 9/200. Non è ammesso:

- ridurre la superficie tutelata; ☐
- effettuare trasformazioni colturali, modificazioni del suolo, livellamenti del terreno, scavi, riporti o depositi di materiale; ☐
- dissodare, alterare il cotico, seminare specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata; ☐
- piantare specie arboree o arbustive; ☐
- irrigare (ad eccezione dei prati associati alle tipologie B e C indicate nell'Allegato A della L.R. 9/2005). ☐

Sulle superfici inserite nell'inventario dei prati stabili naturali di pianura è ammesso: ☐

- concimare purché con le modalità indicate nell'Allegato C della L.R. 9/2005; ☐
- pascolare purché non si causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.

☐ La violazione delle norme di conservazione prevede sanzioni e l'obbligo del ripristino.

E' possibile l'autorizzazione ad attività in deroga alle misure di conservazione ai sensi dell'art.5 della L.R.9/2005.

La localizzazione è indicata nella Tav.3.2Pc - Prati Stabili e Boschi, con rinvio dinamico a quanto aggiornato nella piattaforma Eagle.fvg,

ART. 40 - NORME PER LA TUTELA DEGLI ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE

A) Alberi monumentali

A carico degli alberi monumentali e degli altri elementi naturali eventualmente inclusi nell'inventario regionale dei monumenti naturali", ai sensi dell'art. 81 della L.R. 9/2007 e s.m.i. , si applicano i contenuti e le prescrizioni ivi specificatamente previsti.

Sono vincolati gli elementi arborei riportati con specifico segno grafico sulla tavola della zonizzazione. A carico dei beni sopracitati sono ammessi unicamente interventi volti alla conservazione e tutela, mentre è vietato qualsiasi intervento che possa distruggere o apportare loro lesioni.

ART. 41 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA AI SENSI DEL D. LGS 42/2004, PARTE III

Ai beni paesaggistici, come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, si applicano le

norme di cui al Piano stesso, fermo restando quanto segue e quanto riportato nelle Tav.3.2Pc Vincoli sovraordinati e Tav.3.2Pa/b Zonizzazione soltanto qualora costituisca norma più restrittiva

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:

1) i fiumi e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 ml ciascuna, come sotto riportati:

- 151 - Fiume Tagliamento
- 397 - Fiume Ledra
- 398 - Roggia del Molini del Cucco
- 399 - Roggia Tagliamentuzzo
- 439 - Torrente Corno
- 442 - Roggia di Farla
- 622 - Sorgiva di Bars
- 624 - Rii Pisiris e Lavuaclo

2) i laghi e i territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 ml. dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

- 143 - Lago presso località Ponte della Pietra

3) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

CAPO SESTO

PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI

ART. 42 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI:

1. RIFERIMENTI GENERALI

Il presente Abaco definisce gli elementi strutturali, di facciata e di finitura a cui dovranno attenersi gli interventi edilizi e le loro pertinenze nelle zone omogenee ove se ne fa specifico richiamo. Definisce altresì per le medesime zone le caratteristiche tipologiche ed i materiali per gli interventi di arredo urbano.

2. OPERE SOGGETTE ALL'ABACO

L'abaco degli elementi architettonici interessa le seguenti opere:

- a) Edifici residenziali e rurali
- b) Servizi e attrezzature
- c) Recinzioni
- d) Elementi tecnologici
- e) Infrastrutture e arredo urbano

3. DEFINIZIONE DEI CARATTERI COMPOSITIVI E INDIRIZZI PROGETTUALI

A) EDIFICI RESIDENZIALI E RURALI

1. Elementi strutturali: caratteri generali

Il modello insediativo che si intende recuperare è quello che caratterizza la zona collinare centrale. La tipologia della casa rurale con aggregazioni a corte o in linea; al limite dei centri urbani è quella isolata con conformazione tipologica in linea o ad "L".

Nella realizzazione di nuovi volumi sono ammessi i tipi edilizi a schiera, in linea, a corte e anche singoli corpi edilizi, purchè integrati, da un punto di vista morfologico, con la struttura preesistente.

- a) Completamento del fronte continuo esistente:
 - altezza non superiore a quella esistente
 - allineamento su strada o su corti aperte preesistenti
 - profondità massima ml.12.00
- b) Creazione di un nuovo corpo trasversale rispetto quello principale:
 - di preferenza asse a 90° rispetto al corpo principale
 - altezza del nuovo volume (H1) non superiore alle preesistenze (H)
- c) Chiusura della corte interna:
 - altezza del nuovo volume (H1) non superiore alle preesistenze (H)
- d) Ove ammesso, il corpo isolato dovrà armonizzarsi per dimensioni e tipologia con le preesistenze circostanti.

1.1 Strutture verticali :

I nuovi interventi dovranno utilizzare muratura intonacata o in pietra o mista.

Negli interventi di recupero è preferibile conservare le parti murarie superstiti integrandole a quelle nuove con materiali omogenei, ma distinguendo le parti superstiti da quelle di nuova realizzazione.

1.2 Copertura

La tipologia sarà a capanna o a padiglione. La pendenza delle coperture sarà variabile tra il 30% e il 40%.

In nessun caso sono ammesse coperture piane ad eccezione della formazione di terrazze praticabili poste al primo piano ed inserite all'interno delle coperture a falde.

2) Elementi costitutivi delle facciate

2.1) Elementi aggettanti

Caratteri generali

Gli elementi aggettanti degli edifici potranno essere (balconi e ballatoi) a protezione dell'ingresso o per realizzare connessioni funzionali al piano, eseguiti normalmente con le stesse caratteristiche tipologiche e costruttive della copertura principale.

Non sono ammessi elementi aggettanti sugli edifici in linea attestati sul fronte stradale.

Ove possibile le alterazioni che non rispettano questi aspetti formali devono essere rimosse o condotte alle soluzioni descritte.

2.2) Aperture

Le aperture delle finestre, delle porte e dei portoni dovranno avere generalmente dimensioni costanti. Le aperture potranno essere incorniciate o semplicemente in intonaco.

Nei fabbricati nei quali siano presenti gli elementi originari, è fatto obbligo di recuperarli e mantenerli.

3) Finiture

3.1) Manto di copertura

In tutti gli interventi previsti dovrà essere fatto uso del coppo o materiali simili. E' escluso qualsiasi altro tipo di copertura.

3.2) Camini

Negli interventi edilizi dovrà essere riproposta la torre del camino nelle forme classiche a sezione rettangolare in mattone a vista o intonacato, con copertina di chiusura pendente come il tetto e sovrastanti coppi o materiali simili.

Comunque devono essere privilegiate finiture che si armonizzano con le facciate.

3.3) Sporti di gronda pluviali

La profondità di tali sporti sarà contenuta tra ml 0.90 e ml 1.30 in relazione alla tecnologia costruttiva e alla tipologia.

I pluviali ed i canali di gronda dovranno essere a sezione tonda in lamiera preverniciata o in rame.

3.4) Rivestimenti

Gli edifici saranno solitamente intonacati e tinteggiati.

Ove possibile sarà mantenuta la muratura in pietrame a vista esistente.

Le parti da completare dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle preesistenti per composizione della rifinitura e del colore. L'intonaco dovrà essere tinteggiato in bianco con i colori delle terre, tendendo ad armonizzarsi con le contigue preesistenze.

Nei casi di più proprietà, la tinteggiatura e la finitura dovranno essere comuni, garantendo un'omogeneità compositiva.

3.5) I serramenti

I serramenti esterni (finestre ed oscuri) saranno in legno, o in altro materiale purché marroni, bianchi o verdi, a singola o doppia anta.

Le inferriate di protezione dei piani terra dovranno essere in ferro a semplice lavorazione, di disegno geometrico lineare, secondo le tipologie riscontrabili nei fabbricati storici.

B) SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE

Indirizzi progettuali

Tutti gli interventi edilizi, sia di ristrutturazione che di nuova realizzazione, qualora interessino ambiti compresi o contigui alle zone BO e agricole, dovranno riferirsi alle caratteristiche tipologico-costruttive degli edifici storici.

E' tuttavia ammesso, per motivate esigenze di adeguamento a specifiche ed inderogabili norme di settore, derogare dalle prescrizioni sopra richiamate purché si armonizzi con gli

aspetti ambientali e paesaggistici dell'intorno. Per quanto attiene ai manufatti esistenti realizzati in difformità ai criteri progettuali precedentemente fissati, in caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento si dovranno perseguire le finalità di integrazione ambientale descritta nel presente paragrafo.

C) RECINZIONI

Indirizzi progettuali

Le tipologie ammesse sono le seguenti:

- muratura intonacata;
- muratura in pietra e/o pietrame a vista naturale, non ricostruita o sintetica;
- zoccolo in muratura di pietrame a vista con sovrastante struttura in legno o ferro a semplice lavorazione;
- pali in legno posti paralleli orizzontali o incrociati, ed inchiodati su montanti sempre in legno;
- pali in legno o ferro collegati con elementi in filo di ferro o rete, anche su base in calcestruzzo
- paletti in legno di confine.

La scelta della tipologia nelle zone agricole dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e localizzative del sedime e comunque con un'altezza max. di ml. 2.00; nelle zone agricole E2.2, E4.1, E4.3, E5, E6 sono ammesse solo le tre ultime tipologie per la recinzione dei terreni che non sono pertinenza diretta di edifici. Nella zona E2.1 sono ammesse solo le tre ultime tipologie per la recinzione dei terreni che sono pertinenza degli edifici, non sono ammesse altre recinzioni.

La tipologia nelle zone B0/1 e B0/2 dovrà essere in continuità con le preesistenze uniformandosi alle realtà circostanti, o assumere una composizione in armonia con il fabbricato principale.

Dovranno essere conservati, qualora presenti, le recinzioni originarie che connotano i luoghi.

D) ELEMENTI TECNOLOGICI

Indirizzi progettuali

Gli elementi tecnologici esterni ai fabbricati (cisterna del gas, centraline ecc.), quando non sono preferibilmente interrati, dovranno essere adeguatamente protetti visivamente con opere murarie integrate con il sito o altrimenti mascherati con vegetazione arborea autoctona perimetrale. Il loro posizionamento deve rispettare le Norme del Codice Civile. I pannelli solari dovranno essere integrati nella copertura o, perlomeno, aderenti alla stessa. non sono ammessi ulteriori elementi esterni quali, ad esempio, cisterne di accumulo, quadri di distribuzione, ecc..

E) INFRASTRUTTURE E ARREDO URBANO

Indirizzi progettuali

Viabilità meccanica: nei centri abitati la pavimentazione delle strade deve essere realizzata in asfalto con o senza cordolatura, oppure in pietra naturale locale, in cubetti di porfido o in betonella.

Viabilità pedonale: nei centri abitati la pavimentazione deve essere realizzata, in base al contesto e alle preesistenze, in lastre di pietra locale, in cubetti di porfido o betonella o in calcestruzzo.

Muri di sostegno: devono essere realizzati, a seconda delle caratteristiche locali-ambientali:

- in c.a. con spruzzatura di malta-cemento;
- in c.a. con rivestimento in pietra locale a vista;
- in muratura di pietrame locale a vista;
- in muratura a faccia-vista in mattone.

Illuminazione pubblica: nei centri abitati la tipologia dei punti luce a sospensione su palo o mensola dovrà riferirsi a materiali e disegni di tipo tradizionale, per conseguire una uniformità d'intervento.

Corsi d'acqua: gli interventi e i manufatti sui corsi d'acqua finalizzati alla loro sistemazione idraulica, sia longitudinali che trasversali, devono essere realizzati in relazione alla situazione ambientale e geografica attraversata.

ART. 43 - INDIRIZZI DI RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1. OBIETTIVI E STRATEGIE

Definire gli indirizzi di progettazione e le procedure, gli incentivi adottati dall'Amm.ne Comunale al fine di promuovere la riduzione del consumo di energia prodotta da fonti non rinnovabili.

Dati di calcolo

Comune Majano

Zona climatica E

Gradi giorno 2.395

2. INVOLUCRO EDILIZIO

Orientamento degli edifici

Salvo dimostrati impedimenti dati dalla particolarità del contesto è d'obbligo:

- orientare l'asse longitudinale principale dei nuovi insediamenti lungo la direttrice est-ovest, tolleranza prevista $\pm 45^\circ$

E' consigliato:

- localizzare i vani di servizio a nord, limitando sul fronte il numero delle aperture
- localizzare la zona giorno verso sud
- effettuare uno studio dei venti dominanti, valutandone lo sfruttamento per il raffrescamento naturale

Protezione dal sole³⁵

Ai sensi del DLgs 192/05 Allegato I comma 25 e s.m.i., in caso di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, in corrispondenza di chiusure verticali trasparenti non esposte a Nord, è d'obbligo :

- prevedere dispositivi di schermatura e oscuramento, esterni alla superficie vetrata, in grado di ridurre l'irradiazione solare sulla chiusura durante il periodo estivo e di consentire lo sfruttamento della massima radiazione solare in periodo invernale.
- applicare i sistemi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del sito, nel rispetto del Codice Civile

Tipi di schermatura ammessi:

- artificiali, fissi o mobili: tende tecniche da sole, frangisole, tapparelle (non per zone A e B0/1)
- naturali: alberi o arbusti, di tipo autoctono e a foglia caduca.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'uniformità per edifici ricadenti nello stesso ambito percettivo.

Isolamento termico

I requisiti minimi di trasmittanza previsti dal D.Lgs 19 agosto 2005 n 192 e s.m.i. Allegato C per la zona climatica E , escluse le zone A e B0/1, sono dovuti per interventi di:

³⁵ DLgs 192/05 e smi Allegato I comma 25

- nuovi edifici
- ampliamento
- ristrutturazione totale, anche nei casi di demolizione e ricostruzione

Prestazione energetica dell'edificio

L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale degli edifici deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

Sono esclusi gli edifici compresi in zona A e B0/1, tuttavia in caso di intervento deve essere perseguito il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio.

3. IMPIANTI

Impianti centralizzati di produzione di calore

Ai sensi del D.Lgs. 311/06 e s.m.i. Allegato I comma 14, negli edifici di nuova costruzione ad uso residenziale composti da più di 4 unità abitative, è fatto obbligo di prevedere la realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (ACS) con contabilizzazione individuale del calore e termoregolazione.

Sistemi di produzione ad alto rendimento

Negli edifici di nuova costruzione o in quelli in cui è prevista la sostituzione dell'impianto di riscaldamento è d'obbligo ricorrere a sistemi di produzione di calore ad alto rendimento almeno rispondenti ai requisiti previsti dal D. Lgs 192/05 e s.m.i.

Contabilizzazione energetica e termoregolazione

Per gli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la sostituzione dell'impianto di riscaldamento è d'obbligo prevedere l'installazione di sistemi di contabilizzazione individuale del calore ai sensi dell'art. 26 L. 10/1991 e s.m.i. Inoltre si dovranno adottare dispositivi di regolazione automatica della temperatura ambientale, ai sensi del D.Lgs 311/06 allegato 1 e s.m.i..

4. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Ai sensi del D. Lgs 28/2011 art. 11 e s.m.i., i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui allegato III del predetto D.Lgs.³⁶

Nelle zone A e B0/1 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50%.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati con

³⁶ Ai sensi del D. Lgs 28/2011 art. 11 e s.m.i., i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili, che non producano esclusivamente energia elettrica, per la copertura del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria (ACS) e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

- a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
- b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 01/01/ 2014 al 31/12/ 2016;
- c) il 50% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 01/01/ 2017.

Ai sensi del D.Lgs 28/2011 art. 11 e s.m.i., i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P=1/K*S$$

S: superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (mq)

K: coefficiente (mq/kW) che assume i seguenti valori:

- a) K = 80, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
- b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01/01/ 2014 al 31/12/ 2016;
- c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01/01/ 2017.

coloritura nera nella cartografia alla scala 1:2000, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

Impianti solari termici e fotovoltaici

Si ammette l'installazione di pannelli:

- su tetti piani, purchè non visibili dal livello stradale
- su tetti a falde
- aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda
- di superficie totale inferiore o uguale a quella del tetto su cui viene realizzato e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi
- nel caso di solare termico, i serbatoi di accumulo sono accorpati al collettore oppure coibentati e posizionati all'interno degli edifici

5. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Acque piovane

Ai sensi della L.R. 23/05 e s.m.i. negli edifici di nuova costruzione, e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione, è previsto di norma l'utilizzo delle acque piovane attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.

Pavimentazione del suolo

Negli spazi aperti pubblici e privati si dovrà favorire il naturale assorbimento del terreno.

Emissioni luminose

Negli spazi esterni (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e delle aree sottoposte a ristrutturazione, i corpi illuminanti devono avere il flusso orientato verso il basso o raso muro per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste.

Fitodepurazione

E' sempre ammessa la realizzazione di impianti di fitodepurazione.

6. CERTIFICAZIONI E INCENTIVI

Ai sensi della L.R. 23/05 e s.m.i. la qualità energetica ed ambientale dell'edificio sarà attestata attraverso la certificazione regionale VEA (Valutazione Energetico Ambientale) da redigersi all'atto della progettazione e da aggiornare a opere concluse³⁷.

I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori, beneficino, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5%, fatte salve le aree individuate come zona A e B0/1.³⁸

In caso di interventi che prevedono il protocollo VEA nelle procedure autorizzative (allegato 3), al fine di incentivare la qualità e la sostenibilità degli edifici, il Comune di Majano determina i seguenti incentivi :

<u>interventi residenziali</u>	<u>Classi prot. VEA</u>	<u>incentivo volumetrico sulla volumetria ammessa sul lotto</u>
• nuove costruzioni	A+5, A+4, A+3, A+2, A+1:	10%

³⁷ Si sceglie di adeguare la norma al protocollo VEA, promosso dalla regione FVG, e comunque atti già richiesti in sede di richiesta di PdC.

³⁸ D. Lgs 28/2011 art. 11

• demolizione con ricostruzione • ampliamento > 20%		
• tutti gli altri interventi	miglioramento di almeno due classi	7%

Gl incentivi sono:

- ammessi fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale;
- non cumulabili;
- fruibili per una sola volta.
- ferme restando le altezze massime previste dalle norme di zona, non possono superare quanto previsto dal Purg come esplicitato nella tabella:

Zone omogenee	IT max	IF max	H max	R.C. max	Rif.normativo o NdA PURG
B0/2, B1/O, B2, B3		4mc/mq			Art. 35
C1, C2	15.000mc/ha				Art. 36
D				50%	Art. 37
H					Art. 41
H2, H3, D2H2, D3H3, D2, D3					
E2.2, E4.2, E4.4, E5, E6		0,03mc/mq 0,05 mc/mq per colture specializzate			Art. 38

7. ULTERIORI DETERMINAZIONI

In tutto il territorio comunale è favorita l'installazione di impianti per l'autoconsumo secondo tutte le tecnologie ammissibili (fotovoltaico, biomassa, ...) utilizzando le coperture e le strutture edilizie esistenti.

Qualora nelle zone urbanistiche S1, H2, H3, D2H2, D3H3, D2, D3, E5, E6, E7.1, E7.3 le superfici delle coperture non fossero sufficienti, è ammessa l'installazione di pannelli a terra per la sola quantità mancante alla potenzialità necessaria per l'autoconsumo e con accorgimenti per evitare l'impatto ambientale (cortine verdi, esclusione di localizzazioni impattanti su vedute paesaggistiche).

E' ammessa la realizzazione di impianti destinati alla vendita dell'energia prodotta solo nel caso in cui gli stessi vengano installati su coperture o nelle strutture edilizie esistenti. E' consentita l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili sulle aree di pertinenza di edifici qualora aree ed edifici ricadano all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali D e H.

Fino alla redazione degli atti previsti dalla LR 19/2012 è vietata la realizzazione di impianti destinati alla vendita dell'energia prodotta che prevedano l'utilizzazione di aree libere non edificate nelle zone E2.1, E2.2, E4.1, E4.2, E4.3, E4.4, F4.

CAPO SETTIMO

VARIE

ART. 44 - INFRASTRUTTURE

Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche:

- A) Viabilità
- B) Ferrovia
- C) Elettrodotto
- D) Acquedotto
- E) Metanodotto

A) Viabilità

Il P.R.G.C. individua la rete stradale esistente o di progetto, articolata dal punto di vista funzionale in:

- a) rete autostradale di collegamento nazionale ed internazionale e relativi raccordi, con funzioni di transito e scorrimento nei confronti della mobilità di ampio raggio anche internazionale;
 - A23, autostrada esistente
- b) rete stradale regionale di primo livello di collegamento regionale e nazionale, con funzioni di transito e scorrimento a medio raggio e di collegamento con i capoluoghi di provincia. Tale rete comprende strade extraurbane principali e secondarie e tratti interni che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
 - S.R. 463, viabilità da ristrutturare
- c) tratti di strade extraurbane;
 - S.P. 10
 - S.P. 46
 - S.P. 58
- d) tratti di strade urbane.

B) Ferrovia (linea Sacile-Gemona) rete ferroviaria di secondo livello.

Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione e protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo sistema viario.

C) Elettrodotto

- elettrodotto da 132 Kw

D) Acquedotto

- condotto Friuli Centrale

E) Metanodotto

ART. 45 - LIMITI DI RISPETTO INEDIFICABILI

Detti limiti riguardano gli ambiti da prevedersi intorno alla viabilità stradale, ai cimiteri, ai rii e ai depuratori.

A) Viabilità stradale

1. Per la rete viaria di primo livello e di penetrazione urbana individuata dal Piano regionale

infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, sono stabilite le seguenti fasce di rispetto da garantire a protezione del nastro stradale:

- a) 60 metri per la viabilità extraurbana di primo livello assoggettata a pedaggio: A23
 - b) 40 metri per la viabilità extraurbana di primo livello diversa da quella di cui al punto a): SR463
 - c) 20 metri per tratti di strade extraurbane.
2. Per la rete viaria di primo livello, fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, le fasce di rispetto di cui al comma 1 sono ridotte a:
- a) 30 metri per la viabilità extraurbana di primo livello assoggettata a pedaggio;
 - b) 20 metri per la viabilità extraurbana di primo livello diversa da quella di cui al punto a);
3. Eventuali fasce di rispetto di larghezza inferiore purché nel rispetto del Codice della Strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

In tali ambiti potranno rilasciarsi unicamente autorizzazioni per stazioni di servizio per la distribuzione di carburante, servizi connessi, attrezzature e reti tecnologiche, attrezzature di servizio stradale e per il trasporto pubblico.

Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (SF) per il calcolo dell'indice di fabbricabilità (If) e del rapporto di copertura (RC) a favore della zonizzazione contigua.

B) Cimiteri

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di ml 200, fatte salve distanze inferiori, indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti.

C) Rii e altri corsi d'acqua

Per le costruzioni e le recinzioni in prossimità dei corsi d'acqua, vanno osservate le seguenti distanze, fatte salve prescrizioni di zona più restrittive:

1. corsi d'acqua non arginati: ml 10.00 e ml 4.00 dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua, rispettivamente per le costruzioni e le recinzioni.
2. corsi d'acqua arginati: stesse distanze ma da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.

D) Depuratori

Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori comunali o consortili, a partire dalla loro area di pertinenza, è di ml 100, salvo le deroghe di legge previste per il depuratore di Susans che è determinato in ml. 50.

Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti infrastrutture:

1. Elettrodotto 132 kw: nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 e successive modifiche e integrazioni, nonché del D.P.C.M. 23 aprile 1992.
2. Acquedotto Friuli centrale
3. Metanodotto: ml 40 (20 ml per ogni lato)

ART. 46 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

La posa di cavi, condotte, manufatti, ecc. necessari per l'installazione di impianti tecnologici di pubblica utilità (telefono, gas, energia elettrica, fognatura, acqua ecc.) e la costruzione di cabine ENEL, telefoniche, ecc., sono ammesse nelle diverse zone omogenee con i seguenti limiti e prescrizioni:

1. Zone A e BO:

- linee interrate
- cabine interrate o all'interno dei manufatti principali, secondo caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri urbanistici ed edilizi della zona in cui ricade.

2. Zone B1, B2, C, S2, H2, H3, D2, D3, D2H2 e D3H3:

- linee interrate;
- cabine interrate;
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri:

DE: ml 6.00 da parete cieca
ml 10.00 da parete finestrata
DC: nel rispetto del Codice Civile

3. Zone E2.1, E2.2:

- linee interrate;
- cabine interrate, nella salvaguardia della morfologia, della vegetazione e delle infrastrutture esistenti.

4. Zona E4.1, E4.3, E7.3 e F4:

- linee aeree;
- divieto di realizzare cabine

5. Zone E4.2, E5, E6, E7.1

- linee interrate o aeree;
- cabine interrate o emergenti, nell'osservanza del Codice Civile, il tutto nella massima salvaguardia delle infrastrutture agricole esistenti e del paesaggio agrario.

6. Zona S1:

secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti.

Nel rilascio del titolo abilitativo saranno prescritte le opportune modalità esecutive che assicurino la massima integrazione delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona.

L'ammissibilità di reti tecnologiche non riguarda uffici o abitazioni, anche se a servizio dei succitati impianti, e le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si renderà eventualmente indispensabile una variante.

ART. 47 - DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI

Vengono previste le seguenti disposizioni per l'ubicazione e la regolamentazione degli accessi.

1) Viabilità di primo livello: SR 463

Nelle zone agricole tutti gli accessi devono essere provvisti di canalizzazione.

In caso di accessi esistenti ravvicinati in zona agricola, il sistema viario secondario di raccolta dovrà utilizzare il più possibile la rete di capezzagne esistenti, fermo restando che non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a 1000 ml. da quelli esistenti.

2) Strade extraurbane

Viabilità esistente

Nelle zone agricole tutti gli accessi devono essere provvisti di canalizzazione.

In caso di accessi esistenti ravvicinati, dovrà essere previsto un sistema viario secondario di raccolta che dovrà utilizzare il più possibile la rete di capezzagne esistente, fermo restando che non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a 300 ml da quelli esistenti.

In caso di ampliamento di edifici esistenti, di nuova edificazione o di realizzazione di recinzioni in fregio alla viabilità, il concessionario dovrà ottemperare a tutte le seguenti prescrizioni, la cui vincolatività però è graduabile a seconda dei condizionamenti presenti che ne limitano oggettivamente la fattibilità:

Zone B

- 1) realizzazione di accessi aggregati a quelli esistenti;
- 2) arretramento del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada di ml 5.00 dall'asse del cancello;
- 3) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante elettrificazione con comando a distanza.

Zone D e H

- 1) realizzazione di accessi aggregati
- 2) arretramento di ml 6.00 della recinzione e del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada;
- 3) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante elettrificazione con comando a distanza.

3) Altri elementi normativi

Le suddette prescrizioni si sommano a quelle derivanti dal Reg. 495/1992 "Codice della strada".

ART. 48 - NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI LUNGO LA SR 463

1. Si individuano le aree:

- 1) Area "Località Rivoli" localizzata sul lato est della SR463, al margine nord del territorio comunale, comprendente zona D2-H2 e D3-H3 e localizzata sul lato ovest della SR463, comprendente zone H3;
- 2) Area "Località Campos", situata nel territorio compreso fra la SR463, via Carnia e la strada di accesso alla Località Campos, comprendente zone H2 e H3;
- 3) Area "Taboga", situata sul lato nord est dell'incrocio fra la SR463 e viale Snaidero, comprendente zone H3;
- 4) Area "Snaidero" localizzata lungo viale Snaidero e comprendente zone H2 e H3;
- 5) Area "Località San Tomaso" localizzata sul lato nord della SR463, al margine ovest del territorio comunale, comprendente zone H2 ed H3.-

2. La dimensione massima degli esercizi commerciali al minuto (singoli o associati) con superficie di vendita superiore a 1500 mq. all'interno delle cinque aree prima individuate, in caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione, è quella prevista dall'allegato B del Piano di settore della grande distribuzione e dovrà essere verificato sulla base delle prescrizioni suppletive, previste nel successivo comma 3 circa la migliori soluzioni da dare agli accessi, alla visibilità degli stessi, alla separazione delle aree di parcheggio per la clientela rispetto a quelle di stoccaggio, ecc...

3. Prescrizioni suppletive per le zone individuate:

A) Area "Località Rivoli"

E' d'obbligo ridurre il numero degli accessi e localizzarli sulla viabilita' secondaria adiacente. Devono essere predisposte aree "di stoccaggio" degli autoveicoli in entrata e in uscita per una lunghezza di almeno 20 m dall'attestazione sulla viabilita' esterna all'area, deve essere chiara agli utenti la localizzazione delle aree di sosta, in modo da non causare incertezze negli autoveicoli transitanti sulla rete principale interna all'area

Deve inoltre essere verificato il rapporto tra i flussi generati in ora di punta e i parcheggi disponibili nelle zone miste commerciali-artigianali.

B) Area "Localita' Campos"

Deve essere garantito l'accesso all'attivit  dalla viabilita' secondaria con le migliori caratteristiche di visibilita' all'incrocio (via Campos).

Devono essere predisposte aree "di stoccaggio" degli autoveicoli in entrata e in uscita per una lunghezza di almeno 20 m dall'attestazione sulla viabilita' esterna all'area, deve essere chiara agli utenti la localizzazione delle aree di sosta, in modo da non causare incertezze negli autoveicoli transitanti sulla rete principale.

C) Area "Toboga"

Il limite di 2.300 mq. di superficie di vendita (di cui all'allagato "B" al Piano di Settore della grande distribuzione)   da applicarsi sull'intera area cos  come perimetrata. Deve essere previsto un solo accesso sulla SR463, eliminando il punto di accesso in prossimita' dell'incrocio della SR463 con viale Snaidero, utilizzando una chiara segnaletica di indicazione delle aree di parcheggio in modo da limitare situazioni di incertezza da parte degli utenti. Tali prescrizioni valgono anche per le zone H3 adiacenti a nord.

D) Area "Snaidero" (PRPC "A" e PRPC "B")

Stante la presenza di due P.R.P.C. gi  approvati, la superficie di vendita al minuto massima rilasciabile e la relativa viabilit  interna ed esterna ai comparti da realizzarsi deve essere quella a suo tempo assentita.

Stante la presenza di due P.R.P.C. gi  approvati, la superficie di vendita al minuto massima rilasciabile e la relativa viabilit  interna ed esterna ai comparti da realizzarsi deve essere quella a suo tempo assentita.

Come misura a breve termine per l'incrocio viale Snaidero/ SR463 deve essere previsto l'allungamento della doppia corsia all'attestazione di Viale Snaidero sulla SR463, con una corsia dedicata alla svolta a sinistra, e una corsia dritto/destra, con le frecce di direzione iterate pi  volte lungo la lunghezza delle corsie. Al fine di migliorare l'allineamento con la strada per Susans, si suggerisce anche la risistemazione dell'aiuola centrale.

L'incrocio deve essere comunque ulteriormente studiato con un progetto di dettaglio per valutare l'eventuale semaforizzazione.

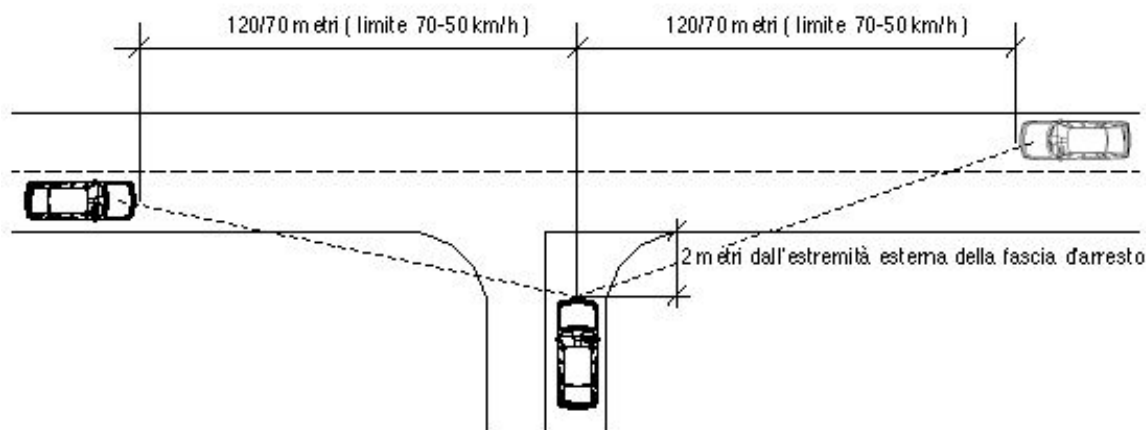
E) Area "Localita' San Tomaso"

Deve essere garantito l'accesso all'attivit  da una viabilita' interna in modo da consentire un agile deflusso dalla viabilita' principale esterna all'area. Devono essere predisposte aree "di stoccaggio" degli autoveicoli in entrata e in uscita per una lunghezza di almeno 20 m dall'attestazione sulla viabilita' esterna all'area, deve essere chiara agli utenti la localizzazione delle aree di sosta, in modo da non causare incertezze negli autoveicoli transitanti sulla rete principale interna all'area.

4. Ulteriori indicazioni:

Per "aree di stoccaggio" degli autoveicoli in entrata e in uscita si intendono corsie interne al parcheggio di pertinenza sufficientemente lunghe da accumulare quattro veicoli in fila, in attesa di entrare o di uscire dal parcheggio. Possono essere integrate negli spazi di manovra per l'accesso ai parcheggi a servizio delle attivita' commerciali.

In generale per tutti gli insediamenti deve essere verificata la visibilità in tutti gli incroci affinché sia di almeno 120 m nel caso dei tratti a 70 km/h e di almeno 70 m nei tratti a 50 km/h. La verifica della visibilità si effettua come indicato nel grafico e cioè, ipotizzato il veicolo interessato arretrato di due metri dalla estremità esterna della fascia di arresto, deve essere assicurata la visibilità di un veicolo proveniente da destra o sinistra alla distanza indicata.



Si intende garantire la visibilità nei nuovi interventi con l'arretramento obbligatorio e l'inedificabilità.

In caso di insediamenti esistenti si dovrà predisporre la rimozione o il riposizionamento di manufatti amovibili, quali cartelloni pubblicitari, segnaletica e similari. In caso di manufatti edilizi esistenti si imporrà la rimozione solo nel caso di documentato aumento dell'incidentalità nel punto di accesso all'attività in questione.

Ai sensi dell'art.17, punto 8, della L.R.29/05 le opere di raccordo con la viabilità, sia interne alla zona omogenea che sulla viabilità esterna relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciali.

ART. 49 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO

La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici, che, per le mutate strategie pianificatorie e per le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza.

Gli esempi più diffusi sono:

- residenze non rurali in zona E;
- residenze in zona D non annesse all'azienda;
- fabbricati ad uso produttivo o terziario in zona E o in zona residenziale;
- fabbricati rurali in zona residenziale che non ne ammette la presenza;
- una attrezzatura sportiva in zona agricola.

La presente normativa propone di consentire limitati ampliamenti necessari per adeguare gli edifici alle mutate esigenze.

2. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.

2. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia.

3. Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti destinati a residenza situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.

4. Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.

5. Gli interventi, di cui ai punti precedenti, non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal Codice Civile e le altre leggi di settore.³⁹

6. Gli incrementi in superficie e volume siano comunque ammessi ma nel rispetto dei parametri di altezza, distacchi da confini, strade e tra edifici previsti dalle singole normative delle zone omogenee di appartenenza.

7. Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento "una tantum" della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq. per realizzare tettoie o un incremento fino a max 300mc. per realizzare volumi integrativi. Tale valore può essere raggiunto anche quale sommatoria di più interventi realizzati nel tempo. Allo stesso va eventualmente computato anche l'ampliamento riconosciuto ai sensi del precedente punto 3.

8. Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un' ampliamento non superiore al 20% della superficie coperta esistente precisando che non è ammesso incrementare la superficie destinata a stalla e quella produttiva di attività industriali ed artigianali.

Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la propagazione degli odori e a migliorare l'impatto ambientale, alla necessità di razionalizzare i processi produttivi.⁴⁰

Per l'edificio contrassegnato con un asterisco (*) in zona B0/2 a S.Tomaso è ammesso l'incremento complessivo di mc 90 per prescrizioni di carattere sanitario, senza l'aumento dei capi ammessi. Dovranno essere adottate nell'allevamento tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti e tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato. Rimane inteso che l'ampliamento consentito è ammesso esclusivamente per le contingenti esigenze correlate all'attività di allevamento. Una volta cessata tale attività decade di fatto la presente deroga.

A Casasola, nelle strutture facenti parte dell'ex Campo Sportivo Celotti, è ammesso l'esercizio delle attività sportive già autorizzate.

³⁹ L.R. 19/2009 art. 37

⁴⁰ osservazione 5

4. NORME PARTICOLARI

L'ampliamento "una tantum" per edifici ad uso non residenziale è concesso a condizione che:

1. l'ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi;
2. siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale;

In presenza di edifici residenziali, in zona V1, E2.2, E4.2, E6 è ammessa la realizzazione di piscine completamente interrate e schermate da essenze arboree per assicurare un inserimento che non sia lesivo dell'ambiente.

La stessa facoltà è data nel caso in cui il lotto di pertinenza degli edifici residenziali, ubicati in zona propria dove è ammessa la realizzazione di piscine, comprendano parte delle zone V1, E2.2, E4.2, E6.

Sono escluse le zone soggette alla parte terza del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , n.42- Codice dei beni culturali e del paesaggio.

ART. 50 - VINCOLI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

Si recepiscono le prescrizioni del parere geologico 69/2013 Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio geologico per la variante n°24 al Prgc.

1. VINCOLI E PRESCRIZIONI DI NATURA GEOLOGICA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA

Di seguito vengono riportate le prescrizioni geologiche idrogeologiche ed idrauliche che interessano il territorio comunale.

Tali prescrizioni derivano dalle analisi pregresse effettuate dal dott. Ziraldo parzialmente integrate ed aggiornate nel 2013 dal dott. Valent; l'articolato viene riassunto graficamente nelle Tavola T4 e T5 che riportano rispettivamente le penalità edificatorie di natura idrologica e geologica. Le prescrizioni contenute nelle attuali N.d.A. sono state parzialmente aggiornate secondo le seguenti modalità:

a) Tra le aree indeficabili (Ziraldo, 1999 e 2005) sono state confermate le seguenti zone:

- Zone di pertinenza dei corsi d'acqua;
- Zone di pertinenza di incisioni torrentizie;
- Zone con potenziale acqua al piano campagna;
- Zone di pertinenza della Torbiera di Casasola;
- Zone di pertinenza di discariche;
- Zone con versanti acclivi con instabilità diffusa e pregressa;

Sono state quindi revisionate le aree perimetrate secondo la precedente normativa sismica (Zonazione sismica, Univ. TS 1977, Broili 1977, Siro 1981), mantenendo l'attenzione sugli areali caratterizzati da terreni particolarmente scadenti (Torbe e Argille organiche superficiali - Zone Z6), oggetto di prescrizioni. A tal proposito si specifica che è stata eliminata la clausola "sono esclusi nuovi insediamenti" valida per le Zone Z6, mentre sono state inserite una serie di prescrizioni che impongono particolare attenzione all'edificazione in questi ambiti, valutandone l'effettiva opportunità, a valle di una serie di accertamenti geognostici e progettuali obbligatori.

Per quanto attiene al "Piano Stralcio del Torrente Corno", è stata inserita l'areale ineditabile della "Cassa Espansione di Paludo", secondo le N.d.A. del Piano stesso, cogente dal 29/02/2012 (1° supplemento n°8 dell'29/02/2012, al BUR n°9).

Su richiesta dell'Aministrazione e del Progettista sono state stralciate le aree vincolate per fattori naturalistici e paesaggistici ("prati stabili" e "areale del Colle di Susans"), già inserite nella zonizzazione geologica del 1999 e 2005, in quanto ritenute superate dai nuovi vincoli.

b) Tra le aree con prescrizioni (Zirardo, 1999 e 2005) sono state confermate le seguenti zone:

- Zone con acqua prossima al p.c.;
- Zone di pericolosità idraulica – P.A.I. Bacino del Tagliamento;
- Zone ex Z6 opportunamente integrate, caratterizzate da terreni molto scadenti;
- Zone caratterizzate da possibile amplificazione sismica per la presenza di disturbi tettonici attivi;
- Zone caratterizzate da singolarità morfologiche, che possono indurre amplificazione sismica;
- Zone caratterizzate da presenza di falda ed orizzonti potenzialmente liquefacibili;

Nelle zone potenzialmente liquefacibili (L2) presenti in Tavola T5, sono state inserite anche le aree presenti in Tavola 1a e 1b (Autore Zirardo) e riconosciute all'interno dei "Terreni superficiali" come: "alteranze irregolari di limi-sabbiosi debolmente argillosi e sabbie fini limose (terreni potenzialmente liquefacibili) di spessore variabile tra 1.5m e 4.0m circa".

Allo stesso modo si è cercato di uniformare anche il tematismo "ex Z6" riferito a terreni con proprietà geotecniche particolarmente scadenti, realizzando corrispondenza tra quantoriportato nelle Tavola 1 (Zirardo) e la Tavola di sintesi finale T5 (Ex Tavole 5).

La zonazione è stata quindi implementata introducendo 3 nuove tematiche:

- Zone di pericolosità PAI – Bacino del Tagliamento (2012);
- Disturbi tettonici ritenuti attivi (Faglie capaci - INGV 2013).
- Piano Stralcio del Torrente Corno.

Si raccomanda il recepimento delle prescrizioni nei documenti geologici che accompagneranno la progettazione degli interventi esecutivi in sito (fondazioni, scavi, drenaggi, difesa e consolidamento del suolo, etc) ai sensi della normativa vigente (D.M. 14.01.2008 e succ. modifiche e integrazioni).

A tal proposito si ribadisce che da questa valutazione esulano le specifiche indicazioni geologico-tecniche di dettaglio necessarie a ciascun intervento esecutivo in sito che dovranno formare oggetto di specifiche relazioni geologiche-geotecniche, da attuare di volta in volta per ciascuna opera, ai sensi della normativa vigente.

IN GENERALE:

Qualsiasi intervento che possa costituire una potenziale sorgente di inquinamento (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico delle acque reflue nel suolo, ecc.) dovrà essere preceduto da uno studio circostanziato sulla fattibilità dell'attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell'acquifero, prevedendo soluzioni finalizzate a evitare o mitigare l'impatto sulle risorse idriche sotterranee, ai sensi della normativa vigente.

La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento di aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implicherà la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria ed il reticolo idrografico circostante. La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque dovrà tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.

Per ogni intervento, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo ai fini di irrigazione o altro.

ZONE CON PENALITA' IDRAULICHE ED IDROGEOLOGICHE – TAVOLA T4

Sulla base dei dati disponibili e delle perimetrazioni ufficiali (Autorità di bacino – P.A.I. pericolosità idraulica 2012), è stata redatta la Tavola T4 “Pericolosità idraulica ed idrogeologica” che riassume la zonizzazione del territorio comunale secondo le seguenti tematiche:

- Zone A1 - Ambiti di pertinenza dei corsi d'acqua principali/specchi d'acqua: alveo attivo, area golenale, arginature e laghetto fornace - inedificabile;
- Zone A2 - Solchi di erosione fluviale e fluvioglaciale - inedificabile;
- Zone B - Ambiti con drenaggio impedito e frequenti condizioni di saturazione del terreno. Acqua a piano campagna - inedificabile;
- Zone C - Aree soggette a ristagni d'acqua temporanei imputabili alla morfologia e al drenaggio difficoltoso per situazioni locali di bassa permeabilità dei terreni e/o per la presenza della falda freatica in prossimità del piano campagna (0.0m-5.0m) - prescrizioni;
- Zona D - Ambito della torbiera - inedificabile;
- Zona G1 e G2 - Ambiti soggetti ad potenzialmente esondabili – Areali P.A.I. 2012 – Bacino del Tagliamento - prescrizioni;

ZONE INEDIFICABILI

Qui di seguito si riportano le zone che sono da ritenersi generalmente non edificabili (Ziraldò 1999, 2005).

Zone A1 e A2 – Ambiti di pertinenza dei corsi d'acqua/specchi lacustri e incisioni torrentizie: alveo attivo, area golenale, arginature; laghetto fornace e incisioni torrentizie Inedificabili (Ziraldò 1999, 2005).

Zone B – Ambiti con potenzialmente interessati da acqua a piano campagna per drenaggio impedito e frequenti condizioni di saturazione del terreno; Inedificabili (Ziraldò 1999, 2005).

Zona D – Ambito della torbiera di Casasola – Geostito - inedificabile;

ZONE CON PRESCRIZIONI

Zone C – Ambiti con acqua prossima al piano campagna e ristagni superficiali Aree soggette a ristagni d'acqua temporanei imputabili alla morfologia e al drenaggio difficoltoso per situazioni locali di bassa permeabilità dei terreni e/o per la presenza della falda freatica in prossimità del piano campagna, ovvero con escursione massima positiva della superficie freatica compresa nell'intervallo d'interesse edificatorio: 0.0m-5.0m. In questi ambiti, qualora gli interventi edificatori prevedano vani seminterrati e/o scantinati, dovrà essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura dovrà tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito e quindi dovranno essere presi opportuni accorgimenti volti a garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.

Zone G – Abiti caratterizzati da Pericolosità P.A.I. Idraulica – (Bacino Tagliamento)

Qui di seguito si riportano le disposizioni vigenti per le aree a pericolosità idraulica P1 (Zone G1) e P2 (Zone G2) – N.d.A. 2012.

Disposizioni comuni per le zone G1 e G2 (ART. 8 NdA P.A.I.):

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.
2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

- a. eseguire scavi o abbassamenti del Piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
- b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
- c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
- d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
- f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
- b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
- c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.

5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il Piano di manutenzione.

6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

Disposizioni per le zone G2 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2 - (ART. 11 NdA P.A.I.)

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3 del P.A.I. (vedi N.d.A. – P.A.I. 2012).

2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (1 dicembre 2012) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

- a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
- b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;

c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnicocostruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;

d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

Disposizioni per le zone G1 - Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 - (ART. 12 NdA P.A.I.)

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente:

"PRESCRIZIONE COMUNALE: IL PIANO DI CALPESTIO DEGLI EDIFICI DI NUOVA REALIZZAZIONE DOVRA' POSSEDERE UNA QUOTA DI ALMENO +0.5M SUPERIORE ALLA QUOTA DELLA LAMA D'ACQUA MASSIMA ATTESA IN QUELL'AREA (ESONDABILE E/O PER INNALZAMENTO FALDA)";

ZONE CON PENEALITA' GEOLOGICO-TECNICA E SISMICA – Tavola T5

Qui di seguito sono riassunte le prescrizioni relative alla zonazione del territorio comunale sulla base delle caratteristiche geologiche dei terreni e della pericolosità geologica e sismica, secondo le seguenti tematiche:

- Zone D - Discariche (Zirardo 1999, 2005) - inedificabili;
- Zona T - Ambito della Torbiera di Casasola (Zirardo 1999, 2005) - inedificabile;
- Zone I – Ambiti di versante con instabilità diffusa e pregressa - inedificabile;
- Zone Z6 – Ambiti con caratteristiche geotecniche del sottosuolo particolarmente scadenti – (Zirardo 1999, 2005) - prescrizioni;
- Zone L1 – Ambiti potenzialmente liquefacibili in occasione del sisma 1976 (Limiti dedotti da Siro 1981 e Lovison 1978 – (Zirardo 1999, 2005) - prescrizioni;
- Zone L2 – Ambiti potenzialmente liquefacibili per la presenza di falda ed orizzonti liquefacibili (Zirardo 1999, 2005) - prescrizioni;
- Zone SC – Ambiti con potenziale amplificazione della forza sismica, in ragione dell'interferenza con la morfologia (Zirardo 1999, 2005 - creste, bordi scarpate, cime) e con la presenza di disturbi tettonici attivi - prescrizioni;
- Zone S – Ambiti situati in corrispondenza di faglie attive - prescrizioni;

ZONE INEDIFICABILI

Qui di seguito si riportano le zone che sono da ritenersi generalmente non edificabili (Zirardo 1999, 2005).

ZONE D – DISCARICHE

Ambiti caratterizzati da discariche controllate o abusive abbandonate di rifiuti inerti, talora miste (rifiuti solidi urbani). Sono ritenersi non edificabili (Zirardo 1999, 2005).

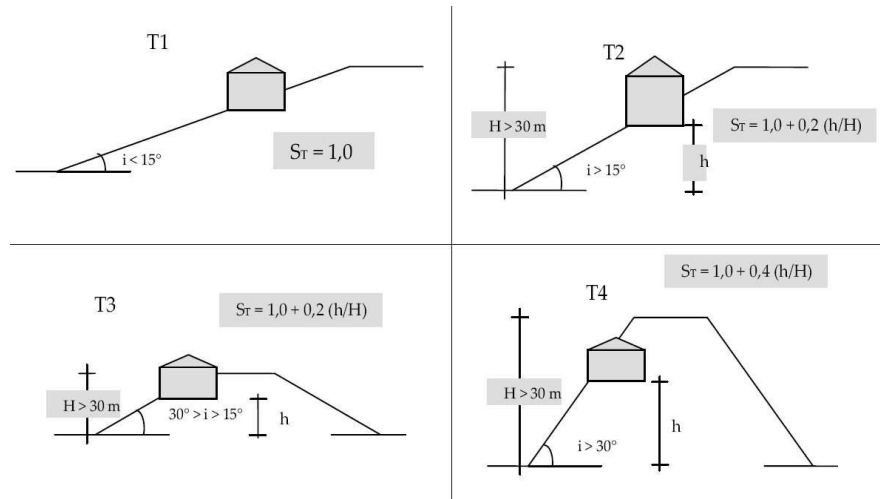
ZONE I – PENDII CON INSTABILITÀ DIFFUSA E/O PREGRESSA

Ambiti di versante caratterizzati da locali fenomeni franosi e pendici acclivi. Sono da ritenersi non edificabili (Zirardo 1999, 2005).

È consentito il passaggio di infrastrutture (piccola viabilità di servizio, acquedotti, fognature, metanodotti, gasdotti, linee elettriche e telefoniche, ecc.) e la costruzione di

modesti manufatti a servizio delle stesse, purchè non comportino un incremento dell'instabilità. Sono consentiti, inoltre, interventi di ripristino ambientale, di stabilizzazione di aree in frana e di sistemazione idraulica di corsi d'acqua.

Si dovrà inoltre evitare il riporto di materiale alloctono e la dispersione incontrollata delle acque sul versante. Eventuali acque di scarico dovranno essere convogliate all'interno di un opportuno collettore cieco, fino al corpo ricettore idoneo ad accoglierle. Anche in questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione comunale, si ravvisa la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica. Dal questo punto di vista, si aggiungono ovviamente anche gli altri casi di possibile amplificazione, già previste dalle N.T.C. 2008, e riassunte qui di seguito:



CASSA ESPANSIONE PALUDO – PIANO STRALCIO DEL TORRENTE CORNO

Si riportano qui di seguito le N.d.A. del Piano Stralcio, approvato con Decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2012, n. 047/Pres, e pubblicato sul BUR il 29/02/2012.

Articolo 1 - Principi generali

1. Il Piano stralcio di bacino per la difesa idraulica, di seguito denominato Piano, ha valore di Piano territoriale di settore e costituisce un insieme organico interagente di previsioni, misure, cautele e disposizioni al fine di:

- dotare il bacino idrografico di un livello di sicurezza compatibile con l'utilizzo antropico e con i caratteri ambientali del territorio, nonché rispettoso del principio di precauzione;
- attuare le previsioni della fase propositiva e della fase programmatica;
- conseguire l'ottimale assetto idraulico e geologico del bacino.

2. Il Piano è costituito da:

- Relazione tecnica;
- Norme di Piano;
- Elaborati cartografici.

Articolo 2 - Obiettivi e finalità del Piano

1. Il Piano è finalizzato a garantire, nel territorio del bacino, un adeguato livello di sicurezza rispetto ai fenomeni di esondazione e di dissesto idraulico, anche con la previsione di idonei dispositivi per il contenimento delle portate di piena. Il Piano ha funzione di strumento di riferimento relativo al sistema di allertamento, statale e regionale, per il rischio idraulico ed idrogeologico, ai fini di protezione civile.

2. Il Piano è funzionale al rispetto degli equilibri ambientali e territoriali all'interno

del bacino idrografico.

Articolo 3 - Contenuti del Piano

1. Il Piano individua un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali da realizzare nella fase programmatica di cui alla relazione tecnica, per eventi di piena aventi tempo di ritorno di 200 anni.
2. Gli interventi previsti sono indicati negli Allegati alle Norme di Piano.
3. La progettazione definitiva degli interventi di cui agli Allegati è sottoposta al parere dell'Autorità di bacino regionale per verificarne la conformità al Piano.
4. Gli Allegati sono modificati con delibera del Comitato Istituzionale, sentito il Comitato tecnico; le delibere di modifica sono soggette alle medesime forme di pubblicità e di informazione previste per il Piano.

Articolo 4 - Efficacia ed effetti del Piano

1. Le Amministrazioni, per quanto di competenza, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano, adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano medesimo.
2. Fino alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui agli Allegati, i Comuni che, nel corso degli ultimi 200 anni, in base agli atti di archivio ed alle notizie storiche, sono stati soggetti ad allagamenti causati da esondazioni di corsi d'acqua o da acque costiere, oppure sono stati esposti a movimenti franosi e valanghivi, adottano i necessari criteri di prudenza nell'uso del territorio che è stato interessato da tali eventi.
3. L'individuazione e delimitazione delle aree, soggacenti a rischio idraulico e idrogeologico, è attuata con la ricognizione delle caratteristiche dei suoli, del sottosuolo e del relativo rapporto con le acque superficiali e sotterranee; pertanto i vincoli del Piano, le conseguenti limitazioni e previsioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di pericolosità idraulica, per cui essi hanno natura ricognitiva e non espropriativi, pertanto non comportano corresponsione di indennizzi.

Articolo 5 - Aree destinate alla realizzazione delle casse di espansione

1. Nelle aree destinate alla realizzazione delle casse di espansione, di cui agli Allegati, è fatto divieto di ogni tipo di utilizzazione edilizia, anche a carattere provvisorio, salvo le deroghe di cui ai commi 2 e 4.
2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, non diversamente localizzabili, purché non costituiscano ostacolo al funzionamento idraulico della cassa di espansione.
3. La progettazione definitiva degli interventi, di cui al precedente comma, si conforma alle previsioni del Piano ed è sottoposta al parere dell'Autorità di bacino regionale.
4. Nelle aree di cui al comma 1 sono ammesse, previo nulla osta idraulico, attività agricole con colture di tipo erbaceo ed arboree e relative infrastrutture che non contrastino con l'officiosità e la sicurezza idraulica delle casse medesime.

Articolo 6 - Aree di pertinenza fluviale

1. Ai fini della sicurezza idraulica e della riduzione della pericolosità, i territori compresi tra le sponde naturali sommergibili dalla piena, con tempo di ritorno di 200 anni, o le difese artificiali in fregio ad esse, ovvero quelli indicati mediante apposita cartografia negli elaborati del Piano - successivamente denominati aree di pertinenza fluviale - sono per loro natura funzionali al corpo idrico dal quale sono attraversati, in relazione agli effetti idrodinamici ed alla sua evoluzione

ambientale e morfologica. In tali ambiti territoriali vanno osservati gli indirizzi di cui ai successivi commi.

2. La naturale destinazione delle aree di pertinenza fluviale indispensabili per mantenere i territori e le infrastrutture in sicurezza idraulica, rende incompatibili le utilizzazioni che possano sia ostacolare il regolare deflusso delle acque, sia confliggere con gli interventi, previsti nel presente Piano.

3. All'interno del perimetro delle casse di espansione, di cui agli Allegati, non sono autorizzabili costruzioni di rilevati secondari a protezione di zone adibite a colture, fatta salva la messa in sicurezza di preesistenti impianti industriali, se non delocalizzabili.

Articolo 7 - Piano di manutenzione

1. Al fine di garantire la buona efficienza idraulica ed ambientale dell'alveo dei corsi d'acqua e dei rispettivi affluenti, nonché delle opere di difesa idraulica necessarie a garantire la corretta regimazione idraulica ed il controllo delle piene, l'Autorità di bacino regionale predispone, entro due anni dall'approvazione del presente Piano, un apposito Piano stralcio di manutenzione idraulica ed ambientale.

Articolo 8 - Limitazione degli afflussi nella rete idrografica superficiale delle acque piovane provenienti dal drenaggio delle superfici urbanizzate

1. La permeabilità naturale dei suoli non edificati costituisce fattore di stabilità del bacino scolante e di riduzione della pericolosità idraulica. Il territorio non edificato, pertanto, deve mantenere, anche in caso di antropizzazione, tali sue caratteristiche.

2. Le costruzioni e lottizzazioni nuove devono essere dotate di rete duale di scarico delle acque nere e delle acque scolanti dalle superfici impermeabilizzate e dai tetti.

3. Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici adibite ad infrastrutture, urbanizzate o impermeabilizzate di cui al comma 2, o nel caso di ristrutturazioni di immobili che interessino anche un'area del lotto non coperta, o prevedano il rifacimento di reti di fognatura interna al lotto, devono essere previsti appositi dispositivi di invaso temporaneo, proporzionati ed opportunamente regolati, delle acque piovane, in modo da mantenere l'invarianza idraulica del territorio interessato, previo atto di indirizzo dell'Autorità di bacino.

4. La valutazione dell'abbattimento delle portate va posta in relazione con la situazione preesistente.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere pubbliche di protezione civile, di bonifica montana e di contenimento dei rischi di frane e valanghe, purché le acque raccolte non siano trasferite da e in diverso bacino idrografico.

Articolo 9 - Attività di monitoraggio

1. Il Piano è soggetto a specifica attività di monitoraggio che verifica, sulla base degli effetti ambientali dallo stesso prodotti, la relativa rispondenza con le previsioni del Rapporto ambientale, individuando, inoltre, eventuali effetti negativi imprevisti.

2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto gestore delle opere di cui agli articoli 5 e 6 opererà in conformità alle misure adottate in merito al monitoraggio ambientale.

Articolo 10

Modifica e correzione delle cartografie di Piano

1. La natura ricognitiva dei fenomeni naturali, di inondazione e di franosità, rilevati dal Piano, e la sua funzione di servizio per l'intera comunità di bacino, lo rendono strumento di dialogo e di partecipazione, per cui la modifica degli elaborati cartografici del Piano, ivi compresa la correzione di errori materiali, è disposta - d'ufficio o ad iniziativa di chiunque ne abbia un interesse qualificato - con decreto del Segretario dell'Autorità di bacino, sentito il Comitato tecnico, previa comunicazione del relativo procedimento al Comune ed ai proprietari dei fondi interessati dalla modifica.
2. Le modifiche rilevanti, come tali qualificate dal Comitato tecnico, sono disposte con le stesse procedure di approvazione del Piano.

Articolo 11

Entrata in vigore del Piano

1. Il Piano, redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi, è vincolante dalla data di pubblicazione sul BUR.

ALLEGATO I

Torrente Corno – Opere di difesa idraulica

1. Costruzione di una cassa di espansione situata in destra e sinistra orografica del torrente Corno, in località Paludo, nei Comuni di San Daniele, Rive d'Arcano e Majano della capacità di metri cubi 3.300.000; l'ottimizzazione e l'organizzazione funzionale interna sono devolute alla fase progettuale delle opere previste dal Piano. Contestuale realizzazione di un sopralzo arginale in sponda destra del rio Lini con sostituzione del ponte sulla S.P.10, in prossimità della località Fornaci De Mezzo, e realizzazione di entrambi gli argini del torrente Corno in prossimità della località San Eliseo, in Comune di Majano, così come riportato in cartografia di Piano;

.....

4. Risoluzione delle interferenze delle opere previste dal Piano con il reticolo idrografico secondario; risoluzione delle interferenze dei cavi di raccolta delle acque piovane e degli scolari con il reticolo idrografico minore e adeguamento delle strutture lineari pubbliche di raccolta delle acque reflue.

ZONE CON PRESCRIZIONI

EX ZONE Z6 – AMBITI DI POSSIBILE INTERESSE URBANISTICO CON CARATTERISTICHE GEOTECNICHE PARTICOLARMENTE SCADENTI (EX Z6)

In queste zone si rimarca la presenza di un sottosuolo costituito da orizzonti con caratteristiche geotecniche particolarmente scadenti, con orizzonti a grana fine (Torbe e Argille organiche superficiali), potenzialmente compressibili e con comportamento reologico assai variabile (eteropia laterale marcata); sarà assolutamente necessario eseguire specifiche ed appropriate valutazioni di carattere geotecnico e idrogeologico al fine di verificare con estrema attenzione la compatibilità dell'opera in progetto con le caratteristiche del sottosuolo, nel rispetto della normativa vigente.

ZONE L – AMBITI CON POTENZIALE LIQUEFAZIONE

- Zone L1: Ambiti con sintomi di liquefazione in occasione del sisma 1976 (Zirardo 1999, 2005).

- Zone L2: Ambiti con falda (HI) prossima al piano campagna ($1.5m < HI < 4.0m$) ed orizzonti superficiali sabbiosi potenzialmente liquefacibili (Zirardo 1999, 2005);

L'edificazione è possibile realizzando interventi correttivi specifici atti a risolvere i

problemi tecnici determinati dalle condizioni geolitologiche locali. In queste zone qualunque tipo di intervento dovrà essere strettamente subordinato ad un opportuno accertamento delle caratteristiche litologico-tecniche dei terreni, che consenta di verificare eventuali problemi tecnici legati alla condizione locale (suoli potenzialmente liquefacibili), anche in considerazione delle condizioni idrogeologiche più gravose (falda in massimo impinguamento). Valgono a tal proposito le norme riportate - D.M. 14/01/2008 "Stabilità nei confronti della liquefazione" e nella Circolare 2/02/2009 n°617 C.S.LL.PP.; in particolare si riporta un breve estratto: "...Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti appaiono tali da influire sulle condizioni di stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere a interventi di consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a strati di terreno non suscettibili di liquefazione. In assenza di interventi di miglioramento del terreno, l'impiego di fondazioni profonde richiede comunque la valutazione della riduzione della capacità portante e degli incrementi delle sollecitazioni indotti nei pali."

Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, dovrà essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.

La progettazione di eventuali tubazioni interrato dovrà tenere presente le raccomandazioni nazionali e internazionali disponibili per i siti nei quali i terremoti provocano liquefazione o comunque deformazioni non trascurabili.

ZONE S – POTENZIALE AMPLIFICAZIONE SISMICA

- Fasce interessate da disturbi tettonici sismicamente attivi (Faglie capaci)

I sistemi tettonici sono stati georiferiti attingendo al catalogo Database of Individual Seismogenic Sources – DISS versione 03 (da INGV 2013).

In questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di microzonizzazione comunale, si ravvisa la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica.

ZONE SC – SINGOLARITÀ MORFOLOGICHE – INSTABILITÀ POTENZIALE ED AMPLIFICAZIONE SISMICA.

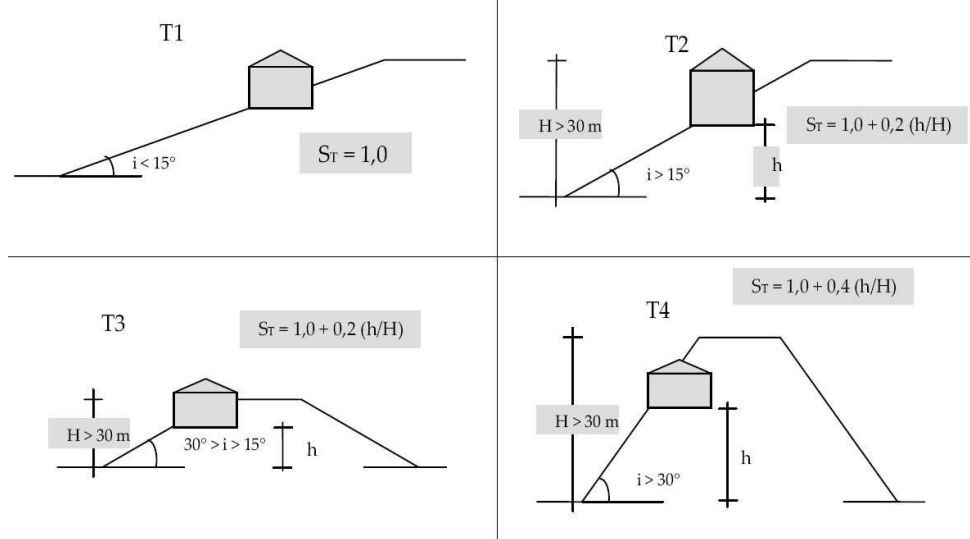
Ambiti caratterizzati da morfologie che possono indurre amplificazione sismica ed essere soggette ad instabilità:

- ambiti prossimi al bordo di scarpate con altezza superiore a 5m;
- cime isolate;
- creste collinari;

Per le strutture che verranno edificate in prossimità di un orlo di scarpata si prescrive di mantenere una fascia di rispetto, misurata a partire dal ciglio esterno, di almeno 6m. In ogni caso in fase di progetto dovrà essere verificata la compatibilità geostatica del complesso opera-versante ed il corretto accoppiamento della fondazione con un orizzonte dotato di soddisfacenti caratteristiche geotecniche, sull'intera impronta del manufatto.

Anche in questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di microzonizzazione comunale, si ravvisa la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica. Dal questo punto di vista, si aggiungono ovviamente anche gli altri casi di possibile amplificazione, già previste

dalle N.T.C. 2008, e riassunte qui di seguito:



Si dovrà inoltre evitare il riporto di materiale alloctono e la dispersione incontrollata delle acque sul versante ed in prossimità del ciglio di scarpata. Le acque di scarico dovranno essere convogliate all'interno di un opportuno collettore cieco, fino al corpo ricettore idoneo ad accoglierle.

Si dovrà inoltre garantire che l'inserimento dell'opera non diminuisca il grado di sicurezza della struttura morfologica sottostante, ciò al fine di mantenere intatte queste particolari forme del territorio, specie quelle che limitano alvei fluviali, nella loro configurazione paesaggistica, nei loro aspetti vegetazionali, nel disegno dei loro profili e delle loro forme e nelle pregevoli qualità ambientali che le caratterizzano.

TAVOLA DI SINTESI T6

Al fine di favorire un veloce inquadramento cartografico segnatamente all'assetto dei vincoli geologico-idraulici, è stata redatta la Tavola T6, derivata dalla sovrapposizione delle Tavole T4 e T5 e da verifiche puntuali in sito, riassunte secondo 2 sole tematiche, ovvero:

- Aree INEDIFICABILI;
- Aree EDIFICABILI CON PRESCRIZIONI.

2. PRESCRIZIONI PUNTUALI RELATIVE ALLE MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE APPORTATE DALLA VARIANTE AL PRGC N°24

1

“Dovrà’ essere posta particolare attenzione alla verifica geotecnica e stratigrafica del sottosuolo, qui particolarmente suscettibile a variazioni laterali e verticali di facies”;

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”

2

“Dovrà’ essere posta particolare attenzione alla verifica geotecnica e stratigrafica del Sottosuolo, qui particolarmente suscettibile a variazioni laterali e verticali di facies”;

“In fase di progetto dovrà essere verificata la compatibilità geostatica del complesso opera-

versante ed il corretto accoppiamento della fondazione con un orizzonte dotato di soddisfacenti caratteristiche geotecniche, sull'intera impronta del manufatto"; si dovrà inoltre evitare il riporto di materiale alloctono e la dispersione incontrollata delle acque sul versante (anche se dolmente inclinato). Le acque di scarico dovranno essere convogliate All'interno di un opportuno collettore cieco, fino al corpo ricettore idoneo ad accoglierle. Si dovrà inoltre garantire che l'inserimento dell'opera non diminuisca il grado di sicurezza del contesto urbanizzato sottostante";

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche";

"In questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione comunale, si segnala la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica (fasce interessate da disturbi tettonici sismicamente attivi - faglie capaci)".

3

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche";

4,5

"Dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica geotecnica e stratigrafica del sottosuolo, qui particolarmente suscettibile a variazioni laterali e verticali di facies";

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche";

6

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche";

7

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche";

"L'edificazione è possibile realizzando interventi correttivi specifici atti a risolvere i problemi tecnici determinati dalle condizioni geolitologiche locali. In queste zone qualunque tipo di intervento dovrà essere strettamente subordinato ad un opportuno accertamento delle caratteristiche litologico-tecnico dei terreni, che consenta di verificare eventuali problemi tecnici legati alla condizione locale (suoli potenzialmente liquefacibili), anche in considerazione delle condizioni idrogeologiche più gravose (falda in massimo impinguamento)".

“In questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione comunale, si segnala la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica (Fasce interessate da disturbi tettonici sismicamente attivi – Faglie capaci)”.

8

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

“In questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione comunale, si segnala la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica (Fasce interessate da disturbi tettonici sismicamente attivi – Faglie capaci)”.

9

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. la progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

“In questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione comunale, si segnala la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica (Fasce interessate da disturbi tettonici sismicamente attivi – Faglie capaci)”.

10,11

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

“In questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione comunale, si segnala la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica (fasce interessate da disturbi tettonici sismicamente attivi - faglie capaci)”.

13

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

“In questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione comunale, si segnala la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica (fasce interessate da disturbi tettonici sismicamente attivi - faglie capaci)”.

14

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita

considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

“In questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione comunale, si segnala la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica (fasce interessate da disturbi tettonici sismicamente attivi - faglie capaci)”.

15

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

16

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

18 *omissis*

19

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

“Eventuali nuove opere dovranno verificare la funzionalità idrologica/idraulica della modesta incisione naturale presente sul lato occidentale, mantenendone eventualmente l'officiosità”;

20

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

“In questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione comunale, si segnala la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica (fasce interessate da disturbi tettonici sismicamente attivi - faglie capaci)”;

“L'edificazione è possibile realizzando interventi correttivi specifici atti a risolvere i problemi tecnici determinati dalle condizioni geolitologiche locali. In queste zone qualunque tipo di intervento dovrà essere strettamente subordinato ad un opportuno accertamento delle caratteristiche litologico-tecniche dei terreni, che consenta di verificare eventuali problemi tecnici legati alla condizione locale (suoli potenzialmente liquefacibili), anche in considerazione delle condizioni idrogeologiche più gravose (falda in massimo impingimento)”.

22

“In fase di progetto dovrà essere verificata la compatibilità geostatica del complesso operavero ed il corretto accoppiamento della fondazione con un orizzonte dotato di

soddisfacenti caratteristiche geotecniche, sull'intera impronta del manufatto"; Si dovrà inoltre evitare il riporto di materiale alloctono e la dispersione incontrollata delle acque sul versante ed in prossimità del ciglio di scarpata. Le acque di scarico dovranno essere convogliate all'interno di un opportuno collettore cieco, fino al corpo ricettore idoneo ad accoglierle. si dovrà inoltre garantire che l'inserimento dell'opera non diminuisca il grado di sicurezza del contesto urbanizzato sottostante";

23

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche";

24

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche";

25

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche";

27

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche";

29

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche";

30

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche";

31

"Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita

considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;
“Gli interventi in progetto non dovranno peggiorare l’officiosità idraulica del canale artificiale presente sul lato orientale”;

34

Inedificabile.

35

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

36

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

“Dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica geotecnica e stratigrafica del sottosuolo, qui particolarmente suscettibile a variazioni laterali e verticali di facies”;

37

“Dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica geotecnica e stratigrafica del sottosuolo, qui particolarmente suscettibile a variazioni laterali e verticali di facies”;

38,39

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

40

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

41

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

“in fase di progetto dovrà essere verificata la compatibilità geostatica del complesso operavversante ed il corretto accoppiamento della fondazione con un orizzonte dotato di soddisfacenti caratteristiche geotecniche, sull’intera impronta del manufatto”; si dovrà inoltre evitare il riporto di materiale alloctono e la dispersione incontrollata delle acque sul versante (anche se dolmente inclinato). Le acque di scarico dovranno essere convogliate all’interno di

un opportuno collettore cieco, fino al corpo ricettore idoneo ad accoglierle. Si dovrà inoltre garantire che l'inserimento dell'opera non diminuisca il grado di sicurezza del contesto urbanizzato sottostante”;

Risultano INEDIFICABILI gli ambiti di versante e d'incisione torrentizia, come da Tavola 4 e Tavola 5.

46

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

“L'edificazione è possibile realizzando interventi correttivi specifici atti a risolvere i problemi tecnici determinati dalle condizioni geolitologiche locali. In queste zone qualunque tipo di intervento dovrà essere strettamente subordinato ad un opportuno accertamento delle caratteristiche litologico-tecnico dei terreni, che consenta di verificare eventuali problemi tecnici legati alla condizione locale (suoli potenzialmente liquefacibili), anche in considerazione delle condizioni idrogeologiche più gravose (falda in massimo impinguamento)”.

47

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. la progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”;

“L'edificazione è possibile realizzando interventi correttivi specifici atti a risolvere i problemi tecnici determinati dalle condizioni geolitologiche locali. In queste zone qualunque tipo di intervento dovrà essere strettamente subordinato ad un opportuno accertamento delle caratteristiche litologico-tecnico dei terreni, che consenta di verificare eventuali problemi tecnici legati alla condizione locale (suoli potenzialmente liquefacibili), anche in considerazione delle condizioni idrogeologiche più gravose (falda in massimo impinguamento)”.

n.b. lotto immediatamente confinante con area a pericolosità idraulica p1 (moderata).

49

“Dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica geotecnica e stratigrafica del sottosuolo, qui particolarmente suscettibile a variazioni laterali e verticali di facies”;

50

“Dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica geotecnica e stratigrafica del sottosuolo, qui particolarmente suscettibile a variazioni laterali e verticali di facies”;

52,53

Inedificabile.

3. PRESCRIZIONI PUNTUALI RELATIVE ALLE MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE APPORTATE DALLA VARIANTE AL PRGC N°26

5

Area Edificabile - Zone L2: Ambiti con falda (HI) prossima al piano campagna ($1.5m < HI < 4.0m$) ed orizzonti superficiali sabbiosi potenzialmente liquefacibili (Zirardo 1999, 2005); L'edificazione è possibile realizzando interventi correttivi specifici atti a risolvere i

problemi tecnici determinati dalle condizioni geolitologiche ed idrogeologiche locali;

6

Area Edificabile - Zone L2: Ambiti con falda (HI) prossima al piano campagna ($1.5m < HI < 4.0m$) (Zirardo 1999, 2005); L'edificazione è possibile realizzando interventi correttivi specifici atti a risolvere i problemi tecnici determinati dalle condizioni idrogeologiche locali.

4.: PRESCRIZIONI PUNTUALI RELATIVE ALLE MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE APPORTATE DALLA VARIANTE AL PRGC N°32

Si recepiscono le prescrizioni riportate nella relazione relativa all'invarianza idraulica (RAFVG Direzione centrale dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Prot. 15.07.2020 n0033167/P) e si riportano quelle riguardanti il parere geologico n.34/2020 (RAFVG Direzione centrale dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Prot. 30.07.2020 n0035829/P), riguardanti la variante n. 32 al PRGC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 27/88, si dichiara la compatibilità fra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni geologiche dell'area, con le seguenti prescrizioni:

a) prescrizioni generali:

La Variante in esame recepisce tutte le aree di rispetto PAI, PAIR (vincoli idrogeologici sovraordinati), per le quali si rimanda alle Norme di Attuazione vigenti "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione"; "Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) (bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante)" - Piano Stralcio - Casse Espansione Paludo. In particolare si specifica:

Normativa ZONE P1 a pericolosità moderata Vincoli PAIR – PAI.

È obbligatorio l'inserimento di tali misure, che corrispondono all'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed al divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota, prevedendo la possibilità di adottare precauzioni inferiori sulla base di un'attenta valutazione dei possibili fenomeni di allagamento in quella porzione del territorio comunale.

Ogni modifica alle Norme di Attuazione vigenti "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione" avrà effetto diretto ed immediato sull'attività edificatoria e di trasformazione del territorio, senza la necessità del suo recepimento nel presente documento.

Per tutti i punti di variante, qualora la costruzione dei vani interrati ricada nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impinguamento, così come individuata nella relazione geologica, deve essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante un'adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.

La progettazione di eventuali impianti di raccolta e smaltimento delle acque di pioggia dovrà tener in debita considerazione le norme dell'invarianza idraulica come da "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)", riportato nel BUR FVG n°15 del 11/04/2018. e Legge Regionale 29 aprile 2019, n. 6.

b) prescrizioni particolari:

1 (Capoluogo)

Gli interventi dovranno essere subordinati ad un opportuno accertamento delle caratteristiche litologico-tecniche dei terreni che consenta di verificare eventuali problemi tecnici legati alla condizione locale caratterizzata da suoli potenzialmente liquefacibili, anche in considerazione delle condizioni idrogeologiche più gravose (falda in massimo impinguamento).

8 (Susans)

La porzione orientale del lotto ricade in zona inedificabile per somma di pericolosità geologiche; eventuali interventi di ristrutturazione non dovranno interessare in alcun modo l'ambito inedificabile. Eventuali impianti di smaltimento e/o impianti di raccolta acque non dovranno interessare in alcun modo l'ambito inedificabile.

13 (Capoluogo)

Gli interventi dovranno essere subordinati ad un opportuno accertamento delle caratteristiche litologico-tecniche dei terreni che consenta di verificare eventuali problemi tecnici legati alla condizione locale caratterizzata da suoli potenzialmente liquefacibili, anche in considerazione delle condizioni idrogeologiche più gravose (falda in massimo impinguamento).

ART. 51 - VINCOLI ARCHEOLOGICI

Nell'ambito delle aree sulle tavole di zonizzazione , le seguenti norme prevalgono su quelle della zonizzazione sottostante.

A) Ambito delle aree ad alto rischio archeologico. Le concessioni o autorizzazioni rilasciate in questo ambito, che comportino scavi in profondità di oltre 80 cm, sono subordinate al parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia, parere da richiedersi a cura del titolare della concessione.

B) Ambito delle aree a rischio archeologico

I titoli abilitativi rilasciati in questo ambito, che comportino scavi in profondità di oltre 80 cm, devono essere resi noti alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia.

Al momento della presentazione del progetto al Comune dovrà essere data contestuale comunicazione scritta, da parte del richiedente, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia.

La comunicazione dovrà contenere gli elementi sufficienti per l'identificazione dell'immobile (via, numero civico, mappale, etc.), nonché la descrizione dei lavori che comportino scavo, completa di quote.

ALLEGATO n° 1

Distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo.

Rif. Note alla tabella delle distanze n°1), 2), 3), 4), 5).

distanza in metri da case isolate Rif. Note alla tabella delle distanze n° 6)	distanza in metri da zona residenziale Rif. Note alla tabella delle distanze n° 7), 8), 9)	Suini p.m. 100 kg	Bovini carne p.m. 500 kg	Bovine latte peso 600 kg	Equini p.m. 400 kg	Polli da carne p. max 2,8 kg	Cunicoli (f.f.) ripr. / ingr. p.m. 20 kg
50	100	11-20	30	25	30	200	200
75	150	50	35	30	35	400	250
100	200					800	400
125	250	100				2000	500
150	300	200	50	(**40	50	5000	750
175	350		200	150	200	6000	1000
200	400		250	200	250		1500
225	450	400	300	250	300	10000	2000
250	500		350	300	350	12000	
275	550		400	350	400		
300	600		450	400	450		
325	650		500	450	500		
350	700	700		500		20000	
375	750						
400	800						
425	850						
450	900	1400 (3*)				30000	
475	950						
500	1000					40000	
550	1100						
600	1200					50000	

Le distanze rispetto alla zona residenziale e alle case isolate previste in tabella possono essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato.

NOTE ALLA TABELLA DELLE DISTANZE:

- 1) Per ogni specie animale, la distanza per un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- 2) In ogni colonna, nelle caselle successive alla prima riga è inteso un numero di capi fino al valore lì indicato.

- 3) I numeri di capi evidenziati in grassetto indicano il limite oltre il quale è richiesta V.I.A. regionale (DPG 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.). 3*:con produzione di liquame.
- 4) Altre specie animali sono descritte in allegati.
- 5) Gli allevamenti allo stato brado devono avere il recinto ad almeno 50m. dalla zona residenziale ed il numero dei capi è valutato in base alla superficie disponibile in relazione ai disposti del D. L.vo 152/99, art. 28. La distanza rispetto alla zona residenziale per allevamenti con un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- 6) Le case isolate si intendono insediate in zona non residenziale.
- 7) Per i fini dell'applicazione della presente tabella, sono equiparate a zona residenziale le zone destinate alle opere di urbanizzazione secondaria.
- 8) Qualora, per uno stesso allevamento, la distanza rispetto a zone residenziali e la distanza rispetto a case isolate ammettano numeri diversi di capi allevabili, si accetterà il numero di capi più restrittivo.
- 9) (**): rimonta esclusa (complessivamente pari a 50 UBA).

SUINI

Allevamenti con produzione di liquame.

N°1 capo corrisponde a 100 kg medi di peso vivo.

Nel caso in cui siano stati allevati suini non a ciclo completo di crescita, si valuterà il parametro relativo al peso vivo mediamente presente per ciclo di allevamento.

Le distanze per gli allevamenti con produzione di effluenti diversa dal liquame saranno valutate caso per caso

n° capi		peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento		distanza dalla zona residenziale (m)
fino a	10	fino a	1	caso per caso
11	--> 20	1.1	--> 2	100
21	--> 50	2.1	--> 5	150
51	--> 100	5.1	--> 10	250
101	--> 200	10.1	--> 20	300
201	--> 400	20.1	--> 40	450
401	--> 700	40.1	--> 70	700
701	--> 1400	70.1	--> 140	900

BOVINI

Per gli allevamenti di bovine da latte, le distanze indicate in tabella si riferiscono al numero di bovine in lattazione.

A queste si aggiungeranno gli animali destinati alla rimonta, in particolare: un numero di manze (età: da 6 mesi a 2 anni; p.m.:3 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione ed un numero di vitelli (età: dalla nascita a 6 mesi; p.m.:1,2 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione.

Ai fini della valutazione della dimensione delle concimaie o vasche raccolta liquami, le manze corrispondono a 1/2 bovino adulto ed i vitelli a 1/4 di bovino adulto.

n° capi bovini da carne	peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza dalla zona residenziale (m)
30	15	100
35	17,5	150
50	25	300
200	100	350
250	125	400
300	150	450
350	175	500
400	200	550
450	225	600
500	250	650

n° capi bovine in lattazione	peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza dalla zona residenziale (m)
25	19	100
30	23	150
40	30	300
150	112	350
200	150	400
250	187	450
300	224	500
350	261	550
400	299	600
450	338	650
500	375	700

EQUINI

Le distanze indicate sono valide per **allevamenti** a carattere intensivo e **stalle** di sosta.

N.1 capo corrisponde a 400 kg di peso vivo medio.

n° capi	peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza dalla zona residenziale (m)
30	12	100
35	14	150
50	20	300
200	80	350
250	100	400
300	120	450
350	140	500
400	160	550
450	180	600
500	200	650

I **maneggi** o **pensioni** con box + paddock con un numero di capi superiore a 30 sono considerati alla stregua di allevamento semi brado, pertanto la recinzione dovrà trovarsi ad

almeno 50 metri dalla zona residenziale, ed il numero di capi ammesso sarà compreso tra il numero di capi ammesso a quella distanza per gli allevamenti intensivi ed il suo doppio, a seconda della disponibilità di terreno scoperto.

La distanza della recinzione rispetto a case isolate sarà valutata di volta in volta.

AVICOLI

n° capi polli da carne a 57gg. (peso max 2,8 kg) (peso medio 2,0 kg)	peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
200	0,4	100
400	0,8	150
800	1,6	200
2000	4	250
6000	12	350
10000	20	450
12000	24	500
20000	40	700
30000	60	900
40000	80	1000
50000	100	1200

Per altri avicoli: rapportare il peso vivo medio per ciclo con quello dei polli da carne a 57 gg.

Pollo da carne a 42 gg.:	p. max = 2,0 kg; p.m. = 1,5 kg.
Faraona:	come pollo da carne a 57 gg.
Tacchino femmina (15 sett.):	p. max = 9,0 kg; p.m. = 6,0 kg.
Tacchino maschio (22 sett.):	p. max = 20,0 kg; p.m. = 13,0 kg.
Ovaiole (vale solo il numero di capi):	come pollo da carne a 57 gg.
Quaglie:	valutare volta per volta.
Fagiani:	valutare volta per volta.
Stato brado:	valutare il peso medio.

CUNICOLI

L'allevamento tipo è considerato riproduzione + ingrasso e calcolato sui fori fattrice. Il **foro fattrice** è pertanto comprensivo della fattrice, dei piccoli portati all'ingrasso, dei maschi e della rimonta, e viene valutato di peso medio 20 kg.

Negli allevamenti in cui viene attuato il solo ingrasso, quindi dove i piccoli vengono allevati dopo i 30-35 giorni d'età e portati fino a circa 2,5 kg, si dovrà valutare il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento confrontandolo con quello relativo ai fori fattrice (peso medio indicativo per capo 1,8 kg).

Negli allevamenti dove viene attuata la sola riproduzione, e che pertanto prevedono o solo maschi (4,5 kg c.a.) o femmine (3,5 kg c.a.) con i piccoli fino a 30-35 giorni d'età (e fino a 8 hg), si valuteranno solamente i capi adulti rapportando il peso vivo mediamente presente nel

ciclo di allevamento con il peso relativo ai fori fattrice (peso medio per capo: 4,5 kg per i maschi e 3,5 kg per le femmine).

riproduzione + ingrasso (fori fattrice)	peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
200	4	100
250	5	150
400	8	200
500	10	250
750	15	300
1000	20	350
1500	30	400
2000	40	450

STRUZZI

Trattandosi comunque di allevamento allo stato brado si richiede:

- 1) la distanza del recinto di almeno 50 metri dalla zona residenziale;
- 2) un numero di capi in funzione della superficie disponibile, che allo stato attuale si configura in un massimo di 40 q.li di peso vivo per ettaro.

L'allevamento intensivo si considera tale a partire da n. 6 capi adulti. Per un numero di capi inferiore la valutazione della distanza da abitazioni, in zona residenziale o meno, e del numero di capi ammissibile, sarà effettuata di volta in volta in funzione del terreno disponibile.

STOCCAGGIO DEIEZIONI

Suini	
vasche liquame:	2 mc x capo (peso medio 100 kg) x 6 mesi
Bovini	Per la determinazione delle volumetrie necessarie i vitelli sono considerati pari a 1/4 e le manze pari a 1/2 del bovino adulto.
concimaie:	7,8 mc x capo (peso medio 600 kg) x 6 mesi
vasche liquame:	7,1 mc x capo (peso medio 600 kg) x 6 mesi
Equini	
concimaie:	4 mc x capo (peso medio 400 kg) x 6 mesi

Le concimaie a cielo aperto devono essere dotate di una vasca a tenuta per la raccolta del colaticcio dovuto alle precipitazioni meteorologiche, la capacità di tale vasca deve essere pari ad almeno mc: **superficie concimaia x 0,3**

ALLEGATO n° 2

Opere soggette a certificazione VEA (Valutazione energetica ambientale)

PERMESSI	OPERE
SCIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA In caso di opere che modifichino le prestazioni energetiche ambientali dell'edificio In caso di opere che modifichino le prestazioni energetiche ambientali dell'edificio
	INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, comprendenti anche la completa demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria, sagoma e sedime
DIA in alternativa a permesso di costruire	INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE qualora ammessi dallo strumento urbanistico comunale recante precise disposizioni plano-volumetriche e non ricadenti in zone assoggettate a piano attuativo
	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PERTINENZE che comportano un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente
	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA che comportano aumento di unità immobiliari, che comportano modifiche del volume, della sagoma e del sedime, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A comportano mutamenti della destinazione d'uso
Permesso di costruire	INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE non realizzabili con Scia o in attività edilizia libera
	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO e la realizzazione di pertinenze che comportano un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente
	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA che comportano aumento di unità immobiliari, che comportano modifiche del volume, della sagoma e del sedime, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, comportano mutamenti della destinazione d'uso
	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, con demolizione totale o parziale, comportanti modifiche della sagoma e di collocazione dell'area di sedime
	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA attuati contestualmente a interventi di ampliamento all'esterno della sagoma e sedime esistenti
	RICOSTRUZIONE FILOLOGICA di edifici demoliti purché degli stessi siano rimaste evidenti tracce della loro preesistenza, nel rispetto delle prescrizioni tipologico-architettoniche e storico-culturali
	AMPLIAMENTO DI EDIFICI O DI UNITÀ IMMOBILIARI ESISTENTI destinati a residenza situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario

	RECUPERO A FINI ABITATIVI DEL SOTTOTETTO di edifici destinati in tutto o in parte a residenza, senza modifiche alla sagoma, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso
	RECUPERO A FINI ABITATIVI DI VANI DESTINATI A CANTINE e taverne e altri locali interrati e semi-interrati
	INTERVENTI DI RECUPERO DEL SOTTOTETTO di edifici esistenti. Tali interventi possono comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici.
Permesso di costruire Piano casa	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA di edifici o unità immobiliari esistenti o di parte di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo- complementare e direzionale eseguiti su immobili situati all'esterno delle zone omogenee A, con ampliamento, sopraelevazione o costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra
	AMPLIAMENTO DI EDIFICI O UNITÀ IMMOBILIARI ESISTENTI in deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali
	AMPLIAMENTO DI EDIFICI O UNITÀ IMMOBILIARI esistenti nelle zone D
	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente capo non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso una convenzione
ATTIVITÀ IN ZONA AGRICOLA	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indici e dei parametri ivi indicati, comportanti la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale
	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e interventi di rilevanza edilizia degli edifici rustici annessi alle residenze agricole con modifica di destinazione d'uso degli stessi in residenza agricola